

Claudio Povolo

*Palindromo lagunare.*

*Onore, vendetta e potere politico nella Venezia di fine '500*

### *Introduzione*

Nel corso della ricerca che da tempo conducevo sul tema dell'onore, nell'ormai lontano 1996, mi imbattei nell'accorata supplica rivolta nel 1588 da Cecilia Mocenigo ai Capi del Consiglio dei dieci per chiedere che il figlio Alvise Bon fosse trasferito in una cella più confortevole delle prigioni di palazzo ducale in cui, nei mesi precedenti, era stato rinchiuso a causa di un disperato e inconcludente tentativo di fuga. Un documento di straordinaria importanza che, sullo sfondo, rappresentava inequivocabilmente la forte conflittualità esistente nello stesso patriziato veneziano e il ruolo di mediazione incisivamente svolto dal Consiglio dei dieci nell'ambito di istanze complesse e spesso contrapposte, innervate in una struttura istituzionale repubblicana, in cui i legami tra il sistema politico e quello parentale apparivano spesso inestricabili.

Quel documento tracciava le linee di una possibile ricerca che avrebbe dovuto inoltrarsi in un tema altrettanto affascinante e quasi del tutto sottaciuto dalla storiografia che si era occupata del patriziato veneziano e della vita politica della Serenissima. La supplica di Cecilia Mocenigo svelava infatti, al di là della condanna al carcere a vita inflitta ad Alvise Bon per l'uccisione della moglie, una rete di tensioni che si estendeva ad alcune delle più importanti famiglie del patriziato lagunare, facendo pure intravedere, anche se non in forma esplicita e chiara, la presenza di quel sistema conflittuale di *faida* che gli antropologi già da tempo avevano individuato in alcuni contesti europei, ma che nel mondo mediterraneo, tra età medievale e moderna, si manifestava tramite la complessa definizione di *inimicizia/vendetta*.

Avevo così deciso di occuparmi della vicenda e, più in generale, dei temi che essa faceva affiorare, nel convegno internazionale tenutosi nel 1997 a Capodistria sul tema dell'onore. L'impegno apparve però più complesso di quanto non avevo inizialmente considerato, anche perché richiedeva una laboriosa ricerca sui fondi giudiziari dell'archivio di stato di Venezia. E fu così inevitabile che venisse rinviato ad altri momenti, anche se le profonde trasformazioni che hanno investito l'università in questi ultimi anni hanno reso sempre più problematica la ricerca archivistica.

Seppure in maniera intermittente, ripresi l'idea negli anni successivi, utilizzandola negli insegnamenti da me tenuti nell'ambito del corso di laurea in storia dell'università di Venezia e delle visite guidate a palazzo ducale nel corso della ricorrente *Notte europea dei ricercatori*. In realtà quella supplica di Cecilia

Mocenigo svelava pure la complessità dei percorsi di una vicenda che aveva travolto diversi personaggi, facendo affiorare l'interrelazione tra narrazioni spesso contrastanti, ma che si avviluppavano inestricabilmente intorno all'attività del Consiglio dei dieci, una magistratura che nei decenni di fine secolo aveva intensificato la sua dimensione giudiziaria. Una sorta di palindromo narrativo, in cui i diversi attori della vicenda sembravano ineluttabilmente rincorrere un esito fatale e, per così dire, quasi tragicamente preordinato da un copione già scritto, in cui le varie fasi potevano essere riproposte in entrambe le direzioni.

Le tracce da me seguite tra i meandri della documentazione filtrata dalle magistrature della città lagunare si muovevano evidentemente sulla scorta di un'ipotesi interpretativa iniziale che, man mano che la ricerca proseguiva, veniva inevitabilmente a modificarsi e a complicarsi alla luce di nuove interrogativi.

La vicenda affrontata in *Palindromo lagunare* aveva in realtà fatto affiorare altre tracce, più o meno chiare e continuative, che si addentravano in quell'ala di palazzo ducale che nel corso del Cinquecento aveva assunto una specifica conformazione politico-architettonica, di seguito all'emergere di un potere oligarchico che aveva individuato la sua massima espressione nel Consiglio dei dieci ed in particolare nel suo *rito inquisitorio*, una procedura segreta volta ad imporre una superiore logica politica, ma anche concepita a difesa di ritualità che affondavano le loro radici nella struttura parentale del ceto dirigente veneziano.

L'attività giudiziaria e la procedura del Consiglio dei dieci rivelavano, in maniera incontrovertibile, come i temi dell'onore, della pace e della vendetta fossero nel corso del Cinquecento ancora vitali e potessero declinarsi nell'ambito del ceto dirigente lagunare in quanto mediati e, in un certo senso, veicolati dal supremo organo veneziano, che pure era massima espressione di quella giustizia punitiva che si stava affermando in tutta Europa. Una giustizia che, per molti versi, si sarebbe frapposta in maniera oppositiva alle antiche forme di giustizia dal timbro prevalentemente risarcitorio.

Una giustizia punitiva che dispiegava difatti pure la sua azione nei confronti dei ceti aristocratici delle città di terraferma, ma con effetti spesso deflagranti, in quanto il suo impatto non appariva per lo più in grado di contenere la forte conflittualità esistente tra i gruppi antagonisti, che evidentemente individuavano la loro legittimità costituzionale e politica in contesti dotati tradizionalmente di forti autonomie politiche. A diversità di quanto avveniva nell'ambito del patriziato veneziano, l'attività giudiziaria del Consiglio dei dieci e, soprattutto, l'imposizione di una pace nei confronti delle famiglie rivali, non erano in realtà in grado di ristabilire gli equilibri preesistenti al conflitto. Generando, quasi ovunque, l'effettiva messa in discussione di un sistema giuridico incentrato sulla vendetta e sulle finalità di

autoregolamentazione che esso svolgeva soprattutto nei confronti dei ceti dirigenti locali.

Nell'ambito del patriziato veneziano il confronto politico si declinava all'interno delle magistrature repubblicane alla luce di una superiore dimensione pubblica, che enfatizzava carriere individuali e famigliari, prestigiose sia nell'ambito cittadino e dei domini che in quello europeo, riflettendo, per molto tempo, il ruolo decisivo della Serenissima nell'agone politico internazionale. Ma si trattava di una dimensione pubblica che individuava uno dei suoi tratti più distintivi in un sistema politico repubblicano innervato intimamente nel complesso equilibrio di poteri delle *Case* che da tempo si erano assicurate il monopolio delle cariche politiche. Le tensioni erano dunque inevitabili ed erano potenzialmente destinate ad emergere ricorrendo all'idioma dell'onore e, soprattutto, riflettendo un sistema conflittuale tradizionalmente animato dalla dimensione della vendetta, che imponeva determinate norme (spesso informali) ai gruppi rivali e l'imposizione di tregue e paci che dovevano ripristinare gli equilibri preesistenti all'apertura dello stesso conflitto. Gli aspetti apparentemente paradossali di queste dinamiche sono direttamente riflessi nell'attività giudiziaria del Consiglio dei dieci, uno dei più importanti organi politico-giudiziari della Repubblica, che con il suo *rito inquisitorio*, perseguì, tra l'altro, l'obiettivo di imporre il rispetto di ritualità che si calavano nel tradizionale sistema giuridico della vendetta.

*Palindromo lagunare* si avvale di questo approccio interpretativo che negli ultimi anni ho cercato di approfondire e soprattutto di chiarire sottolineando le interrelazioni complesse tra le diverse dimensioni della giustizia e il sistema giuridico della vendetta<sup>1</sup>. Un approccio interpretativo che, in queste pagine, ha voluto addentrarsi direttamente nel contesto politico e sociale lagunare, seguendo una vicenda provvista di diverse narrazioni e animata da protagonisti che sembrano ineluttabilmente rincorrersi e riaffiorare nella documentazione giudiziaria del Consiglio dei dieci. La documentazione riportata nelle *Appendici* è volta ad approfondire, o comunque a dialogare, con i problemi affrontati nel testo<sup>2</sup>.

Al termine di questo lavoro sono molte le persone e le istituzioni cui sono debitore per la collaborazione e l'aiuto prestatimi. Ringrazio alcune importanti istituzioni veneziane come l'Archivio di stato, la Fondazione Giorgio Cini, la Fondazione Musei Civici e la Biblioteca nazionale Marciana, che hanno agevolato la realizzazione di una ricerca non sempre agevole. Sono debitore in particolare nei confronti della dott. Monica da Cortà Fumei della Fondazione Musei Civici di Venezia e della dott. Paola Benussi dell'Archivio di stato di Venezia. Senza il loro aiuto questa ricerca non avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi che si era

---

1 Oltre alla bibliografia citata nel testo si veda il recente *La pietra del bando...*

2 La documentazione proposta in appendice si avvale delle tradizionali norme di trascrizione. I brani riportati nel testo sono stati invece leggermente modificati laddove potevano essere di non facile comprensione per un lettore non aduso al volgare cinquecentesco.

posta. Un ringraziamento particolare rivolgo poi all'amico Vincenzo Mancini dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini per la collaborazione e i suggerimenti prestatimi. Le foto delle prigioni di palazzo ducale sono state splendidamente realizzate da Gabriele Paglia della Fondazione Musei Civici.

Antonio Vigo ha caldeggiato e fortemente voluto questo volume che prosegue nell'iniziativa avviata nel 2015 con le vicende della famiglia Trissino.

Un ringraziamento particolare, infine, ai miei collaboratori Martino Mazzon, Marco Romio e Andrew Vidali che, in più di un'occasione, mi hanno generosamente prestato con entusiasmo il loro aiuto e la loro collaborazione.

*Palindromo lagunare.*

*Onore, vendetta e potere politico nella Venezia di fine '500*

*Marco Dolce*

Quel forestiero che sul finire del mese di gennaio del 1605 gli aveva chiesto udienza per manifestargli una proposta interessante, aveva suscitato immediatamente la sua diffidenza, ma anche la sua curiosità. Marco Dolce aveva tutte le qualità dello *sbirro* che aveva saputo raggiungere i vertici di una carriera di successo, costellata di episodi contraddistinti da un'astuta ribalderia, ma anche dalla consapevolezza di muoversi all'ombra di un sistema di potere circospetto, incline a valutare ogni sua azione e ogni suo movimento alla luce di un pragmatismo politico cui nel corso degli anni si era progressivamente adeguato<sup>3</sup>. Non a caso, a metà degli anni '80 del Cinquecento era stato nominato *Capitan grande* del Consiglio dei dieci, una carica assai importante, il cui compito era di mantenere la sicurezza e la tranquillità della città<sup>4</sup>. E' probabile che la sua personalità non fosse assai dissimile dal ritratto graffiante e derisorio dello sbirro tracciato da Tommaso Garzoni sul finire del Cinquecento, in particolare quando osservava:

*Sono infinite le malitie d'un sbirro, perché s'alleva fra le forche e le berline; pratica con prigionii<sup>5</sup> che hanno il diavolo adosso; conversa nei palagi dove ascolta mille furfanterie, ode i trattati de' furbi e mariuoli, i colpi de' tradittori et assassini, gli atti delle puttane e dei ruffiani, gli inganni e stratagemmi dei fuoriusciti, le malitie di quei che rompono le prigionii, talché in processo di poco tempo diviene come volpe astuto e malitioso<sup>6</sup>.*

---

<sup>3</sup> Come è stato rilevato da Giuseppe Trebbi, la carica di Capitan grande avrebbe assunto nel corso del Seicento un ruolo sociale significativo e tale da collocare chi la ricopriva nell'ambito dell'ordine privilegiato dei cittadini, G. Trebbi, *La società veneziana*, in *Storia di Venezia*, VI, *Il Rinascimento*, a cura di G. Cozzi e P. Prodi, Roma 1994, pp. 62-63.

<sup>4</sup> Archivio di stato di Venezia (=ASV), *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 159: l'incarico venne conferito il 23 sett. 1585.

<sup>5</sup> Cioè carcerati.

Di certo, però, il ruolo rivestito da Marco Dolce e il clima in cui egli operò per due decenni contraddistinsero in maniera diversa un'attività che pure era ancora socialmente percepita come emblema della ribalderia e dell'opportunismo asserviti al puro interesse personale<sup>7</sup>. Non è un caso che il Dolce entrasse a pieno titolo nella pittura agiografica dell'epoca, quasi a rappresentare la dignità di una carica che si muoveva in stretta assonanza con il potere politico e le sue nuove finalità di ordine sociale. Palma il giovane, nel dipinto in cui intendeva rappresentare uno dei momenti più significativi del mito della Repubblica, pose il *Capitan grande*, a fianco della pietra del bando, ma in una posizione che sul piano simbolico era di grande rilievo, suggerendo l'imprescindibile funzione di un ruolo che si poneva a contenimento del disordine sociale e si manifestava come espressione diretta del potere politico e burocratico<sup>8</sup>.

La sua brillante carriera è del resto riassunta dalle numerose suppliche che egli, a più riprese, presentò al Consiglio dei dieci per ottenere il riconoscimento di premi e benefici. Suppliche in cui enumerava orgogliosamente le *imprese* compiute per assicurare la pace cittadina<sup>9</sup>. Grazie ad una personalità spiccata, ma anche, molto

6 T. Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Venezia 1665, p. 670. Su Marco Dolce un primo profilo biografico in L. Pezzolo, *Fra potere politico e controllo dell'ordine: il capitan grande del Consiglio dei dieci*, in L. Antonielli (a cura di), *Le polizie informali*, Catanzaro 2010, pp. 91-100.

7 Cesare Vecellio, nella sua opera *Degli abiti antichi et moderni di diverse parti del mondo* (Venezia 1590) dedica un ritratto significativo alla figura del Capitan grande e ai suoi abiti: "L'habito di questo capitano, il quale ha podestà di comandare a gli altri capitani minori, riesce molto vago et bello [...]. Egli va vestito tutto di velluto o di raso cremesino et questo è l'habito ch'egli porta ordinariamente, ma porta il manto pavonazzo aperto dinanzi et dai lati, il quale va legato di qua et di là con cordoni di seta, in cima de i quali sono bellissimi fiocchi pur di seta. Cingesi la sottana con una cintura di velluto con le fibbie d'argento et da essa pende una più tosto semitarra che spada, lunga quanto è lunga la veste stessa. Usa le calze et le pannelle del medesimo color della sottana et porta la beretta nera. Et quel manto che noi dicemmo esser di color pavonazzo in certi giorni solenni lo porta anchora di scarlatto, come la vesta di sotto", cfr. a pag. 258 della ristampa anastatica (De Bastiani ed.), Treviso 2016.

8 Marco Ridolfi ricorda in più di un'occasione Marco Dolce. Ad esempio descrivendo il dipinto di Palma il giovane, posto nella sala del Maggior Consiglio di palazzo ducale, in cui si rappresenta Ottone nel momento in cui viene inviato da Alessandro III e dal doge per trattare la pace. Ridolfi indica come, a fianco del cancellier grande e di altri senatori, sia posto "Marco Dolce, gran capitano di Giustizia, vicino alla pietra del bando con molti plebei", C. Ridolfi, *Le maraviglie dell'arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato*, II, Padova 1837, p. 389. L'opera del Ridolfi apparve nel 1648 e raccolse evidentemente una tradizione diffusa oralmente, ma alquanto attendibile se si considera che il personaggio da lui indicato come Marco Dolce indossa la veste del Capitan grande (se ne veda la descrizione nel volume di Vecellio, ricordato poco sopra). L'attribuzione di Ridolfi venne successivamente ripresa da molti autori. Ad esempio da E.A. Cicogna in *Delle iscrizioni veneziane*, IV, Venezia 1834, pp. 91-92 (si veda, a questo proposito, *infra* nota 12). E pure da F. Zanotto, *Il palazzo ducale di Venezia illustrato*, III, Venezia 1853, p. 45. Ridolfi individua Marco Dolce pure in uno dei personaggi ritratti da Paolo Veronese nel dipinto in cui in Maggior Consiglio viene rappresentato il doge Andrea Contarini di ritorno dalla battaglia vittoriosa ingaggiata con i genovesi: "Sono sparsi ancora per la piazza soldati ed alferi, e Marco Dolce capitano di giustizia ritratto dal vivo, che ancor dipinto arreca terrore a' scellerati", Ridolfi, cit., pp. 55-56. Il dipinto di Palma il giovane è datato intorno all'anno 1583 (S. Mason Rinaldi, *Palma il Giovane. L'opera completa*, Milano 1984, p. 141). Considerando che Marco Dolce assunse la carica nel 1585, è però molto probabile che l'opera venisse realizzata tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 del Cinquecento.

9 Ad esempio della sua spiccata personalità, ricordo un passo della supplica presentata nel settembre del 1590, in cui, come di consueto, enumerava le sue imprese, chiedendo un beneficio al Consiglio dei dieci. A suo dire, non solo aveva ben eseguito gli ordini ricevuti, ma era pure andato "vigilando alla estirpazione dei cattivi uomini, che vivendo solamente di rapine e assassinamenti turbano la quiete della sua città. Così sento

probabilmente, al clima sociale e politico che aveva investito la città negli ultimi due decenni del secolo, Marco Dolce, di certo, aveva impresso al ruolo di *Capitan grande* una dimensione del tutto nuova, che avrebbe contraddistinto, anche nei decenni seguenti, la figura dello *sbirro* invasivo e onnipresente tra le calli e i campi della città. Lo ricordava lui stesso, senza infingimenti, in una sua supplica inoltrata ai Capi del Consiglio dei dieci nel 1592:

*Sono alquanti anni che io Marco Dolce, devotissimo servo di vostra Serenità e di vostre eccellenze, servo nella carica di Capitan grande, non con il mero ruolo di esecutore, come era il solito dei miei predecessori, ma con ogni opera e industria mia, da che si è raggiunto il risultato - che era mio ardente e unico desiderio - di vedere la città purgata di quei ladri sicari e assassini da strada, che nei passati tempi rubavano le borse; e nelle case, ferivano e ammazzavano le persone per denaro<sup>10</sup>.*

Nonostante l'offerta allettante prospettataagli dal forestiero e il nome, da lui ben conosciuto, dell'uomo che gli si offriva di catturare senza alcun rischio e pericolo, Marco Dolce si vide costretto ad affidare l'impresa a due dei suoi capitani, il Balbi e il Moretto. Gravemente ammalato<sup>11</sup> sarebbe infatti morto nei primi giorni del successivo mese di febbraio, dopo aver scrupolosamente previste le sue ultime volontà<sup>12</sup>. Altrimenti, possiamo presumere, assai difficilmente avrebbe lasciato che i

---

con mia molta consolazione che le fatiche e pensieri miei, che giorno e notte camminando per la città vado spendendo a questo fine solamente, riescano in molta parte giovevoli, poiché per grazia del signor Dio non succedono neanche casi stravaganti e di tanta rilevanza che possano dare scandalo e terrore agli abitanti e molestia a vostre signorie illustrissime. In ciò è necessario che io non badi a spese di sorte alcuna per mantenere spie, senza le quali difficilmente saprei, oltre l'ordinaria mia cognizione che ho, molte cose delle quali me ne servo nei bisogni e occorrenze di vostre signorie eccellentissime", ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 184, supplica allegata al provvedimento del 26 set. 1590.

10 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 193, 26 ago. 1592, supplica allegata. Il testo completo è in appendice, dove è pure riportata la supplica di Triffon De Boni, suo predecessore.

11 Come ricordava nella supplica presentata nel 1592, Marco Dolce era già ammalato in quel periodo: "così tante vigilie e fatiche, da me sostenute in così grave penurie di carestie questi anni, mi hanno indotto in una malattia, che oltre il patimento del corpo di dolori e di mille altri disagi, mi è stata di tale e eccessiva spesa, che alla debolezza della mia fortuna è insopportabile", *Ibidem*.

12 La vicenda che ebbe come protagonista Francesco Martelli è in ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 252, provvedimento del 27 giugno 1605, con allegati i vari documenti qui utilizzati. Come ricorda Emanuele Cicogna, Marco Dolce venne sepolto nella chiesa di San Geminiano in una tomba provvista di iscrizione latina da lui fatta preparare sin dal 1590: "FLUCTUS RELIQUI NAVIUM CUSTOS/URBEM CUSTODIO SIC FATA VOLUNT/DUM MALOS INSEQUOR BONOSQ./FOVEO ACCEPTUS PATRIBUS/ SEMPER INNOXIUS MORTIS NON/IMMEMOR MEIS CINERIBUS/HUNC PARO TUMULUM/MARCUS DULCIUS EXCELLENTISSIMI X/VIRORUM CONCILII CAPITANEUS/SIBI ET POSTERIS/MDXC/CAL. FEBRUARII P.C.". Nei necrologi di San Geminiano si riporta la registrazione della sua morte avvenuta il 2 febbraio 1605, all'età di circa 63 anni. Il Cicogna ricorda l'annotazione tratta da Ridolfi: "Marco Dolce, Capitan grande di giustizia, sta effigiato anche in un quadro di Jacopo Palma il giovine, collocato nella sala del Maggior Consiglio dalla parte del cortile, vicino alla porta, rappresentante la permissione data da Alessandro III e dal doge Ziani ad Ottone di recarsi a trattar la pace col padre suo Federico imperadore. Il Dolce è vicino alla pietra del bando con varii plebei", E. A. Cicogna, *Delle iscrizioni veneziane...*, pp. 91-92, 719. In ASV, *Notai di Venezia*, busta 5912, cc. 356 e sgg. come appare da alcuni documenti inerenti la famiglia del Dolce e presentati al notaio Giulio Figolin nel luglio del 1608, la

due dei suoi sottoposti si prendessero cura di quello che, a tutti gli effetti, sembrava presentarsi come un buon affare. Difatti, negli anni precedenti, Marco Dolce aveva dimostrato in più di un'occasione di saper cogliere le tante occasioni offerte da un mestiere che si muoveva tra le stanze del potere e un vero e proprio sottobosco costituito di delatori, spie, banditi e carcerati<sup>13</sup>.

*Battista Moretto e Giovan Maria Balbi*

Avuto il consenso del loro diretto superiore, i due capitani delle barche accolsero senza esitazione alcuna l'offerta del forestiero, e il 18 febbraio del 1605 redassero una scrittura privata in cui si stabiliva un accordo per entrambi vantaggioso:

*Si dichiara per la presente scrittura come io Giovan Vincenzo Armellini da Ascoli prometto al signor capitano Battista Moretto e al signor Giovan Maria Balbi, ora vice capitano grande, di consegnare nelle loro mani Francesco Martelli, un tempo guardiano delle prigioni degli eccellentissimi signori Capi dell'eccelso Consiglio di dieci, con patto però, subito dopo che egli sarà da loro riconosciuto, che la taglia che penderà sul suo capo sia divisa a questo modo, cioè due parti al sopraddetto Giovan Vincenzo e il rimanente ai sopraddetti signori capitani. E in fede della verità ho scritto io Giovan Vincenzo sopraddetto di mia mano propria.<sup>14</sup>*

Battista Moretto e Giovan Maria Balbi avrebbero acquisito un terzo della consistente taglia: un vero e proprio affare, anche se la somma sarebbe dovuta essere divisa a metà. Poiché la loro attività si muoveva in quell'indistinto sottobosco di malviventi, delatori e banditi<sup>15</sup>, si può pure ritenere che essi non si facessero molti

---

data del 2 febbraio, riportata da Cicogna, si riferisce pure all'apertura del testamento del Capitan grande.

13 Un mondo di cui è possibile percepire alcuni aspetti tramite la ricca documentazione filtrata dall'archivio notarile. Ad esempio il 9 gen. 1590 (*more veneto*) Pietro Innocenti di Venezia prometteva di versare al Capitan grande Marco Dolce la rilevante somma di mille ducati, in cambio della liberazione dal carcere di messer Marco Di Zanchi condannato dal Consiglio dei dieci. L'accordo avrebbe dovuto trovare compimento entro il termine della successiva quaresima e sarebbe comunque cessato qualora l'Innocenti avesse nel frattempo trovato altro modo di liberare il carcerato, ma in tal caso egli avrebbe dovuto "far fare al detto signor capitano un mantello di raso cremesino, guarnito di tutto punto", ASV, *Notarile, Atti*, busta 5818, cc. 15v-16r.

14 Lo scritto era firmato sia da Vincenzo Armellini che dai due capitani. E' comunque assai probabile che questi ultimi mirassero pure a riscuotere la *voce liberar bandito* che pendeva sul capo di Martelli. La *voce liberar bandito* consisteva nel diritto acquisito, in base a quanto previsto nella sentenza di bando, di poter liberare un altro bandito. Un diritto che poteva pure essere ceduto, tramite compenso monetario, ad altre persone, che potevano utilizzarlo per sé, oppure rivenderlo a chi ne avesse fatta loro richiesta. Il Consiglio dei dieci si riservava comunque la possibilità di accogliere o respingere la richiesta di liberazione dal bando.

15 Nell'archivio dei notai veneziani si registrano vere e proprie transazioni tra i diversi soggetti che in qualche modo lucravano sulla morte o cattura di banditi e *malviventi*. Ad esempio negli atti del notaio Giulio Figolin, in data 14 agosto 1608, si registra un accordo tra il Capitano del Consiglio dei dieci Francesco Ongarin e il signor Pompeo Vanini, che in questi anni si segnala di frequente come vero e proprio mediatore nella riscossione dei benefici concessi dalle magistrature veneziane in tema di banditismo. L'Ongarin s'impegnava a rinunciare in favore dell'altro a una delle tre *voci liberar bandito* ottenute dal Consiglio dei dieci per la cattura di Alvise Mustacchi, Francesco Galdente e Valerio De Marco, i quali "andavano con

scrupoli e non si interrogassero sulle modalità della cattura di quello che, a tutti gli effetti, si profilava come una preda ambita.

*Francesco Martelli*

A Francesco Martelli, rinchiuso nei terribili *pozzi* del Consiglio dei dieci non rimaneva ormai che un'unica soluzione, poiché, in quanto bandito catturato all'interno dei territori da cui era stato interdetto, sarebbe stato inesorabilmente condannato alla pena capitale tra le due colonne di piazza San Marco. La consapevolezza del terribile inganno che era stato ordito nei suoi confronti l'aveva raggiunta solo in un secondo momento, grazie alle informazioni ricevute dal capitano delle prigioni e, probabilmente, da Francesco Ongarin, altro capitano del Consiglio dei dieci. Erano stati loro a suggerirgli l'unica via di salvezza, svelando la trappola ignominiosa in cui era ingenuamente caduto e che gli era stata astutamente preparata dal cognato, in accordo con due dei più noti sbirri della città.

Aveva così scritto immediatamente una supplica diretta ai Capi del Consiglio dei dieci in cui narrava quanto gli era inopinatamente successo. Dapprima raccontò come egli era stato indotto con un inganno ad allontanarsi da Ascoli per trasferirsi nella città lagunare da cui era precipitosamente fuggito dieci anni prima:

*Illustrissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio dei dieci*

*Dopo che io infelice Zuan Francesco Martelli fui bandito dal suo eccelso Consiglio, subito ubbidiente partii da questo stato et andai ad Ascoli, dove presi moglie ed ebbi figli; e sono rimasto ivi continuamente, né mai mi venne il pensiero di ritornare in quelle parti. E io sono stato ingannato da Zuan Vincenzo Armelino mio cognato, fratello di mia moglie, che mi ha venduto prima a questi sbirri e poi è venuto a ritrovarmi ad Ascoli e mi ha detto che il Bon e Pollani<sup>16</sup> mi avevano fatto liberare e che andassi a Venezia a ringraziarli, che mi avrebbero fatto del bene.*

Descrisse quindi il viaggio e l'improvviso arresto sulle soglie della laguna:

*E così mi ha fatto venire con sé a Padova; e quindi a Lizza Fusina nella barca proveniente da Padova, con i miei vestiti e abiti ordinari<sup>17</sup>. E dovendo la barca circa le ore dieci della notte navigare per venire a Venezia, questo mio cognato con un*

---

barche a vascelli, quelli depredando”, ed erano stati successivamente condannati a morte. Il Vanini, in precedenza, aveva infatti provveduto a saldare la somma pretesa da un certo Domenico Calafado, il quale, si era “adoperato nel dare lume e indirizzo al capitano Francesco Ongarin per la cattura dei tre giustiziati. Nell'accordo, si precisava inoltre che Pompeo Vanini avrebbe potuto “con quella voce liberare chi avesse voluto”, ASV, *Notai di Venezia*, busta 5912, cc. 400-401, 14 agosto 1608.

16 Cioè Alvise Bon e Francesco Polani. In realtà, come si vedrà, Alvise Bon era morto il primo gennaio 1603, mentre Francesco Polani era rinchiuso nelle stesse carceri del Consiglio dei dieci sin dall'anno precedente.

17 Francesco Martelli intendeva sottolineare che non si era preoccupato di travestirsi per non essere riconosciuto.

*tale di nome Baldisserra Cruciani suo parente, di comune accordo e che di certo erano coinvolti nell'inganno ordito contro di me, mi dissero che dovessi scendere dalla barca di Padova, che saremmo andati a Venezia in una gondola di Lizza Fusina. E subito sceso dalla barca era ad attendermi il vice del capitano grande, il Balbi, con altri sbirri, che mi arrestarono insieme a questo mio cognato e al suo compagno. E giunti qui, fui posto nelle prigioni delle vostre signorie eccellentissime, mentre loro due vennero rilasciati dagli sbirri. Io son venuto poi a sapere che sono stato ricercato, tradito, venduto, prelevato da altro stato e condotto con questi subdoli inganni in questa miseria in cui ora mi trovo. E perché non permise mai questa Serenissima Repubblica, né alcuna legge - anzi per decisione e giudizio di essa si è provveduto che i banditi non siano traditi e ingannati e che gli impostori siano puniti - denunciando questo arresto e tradimento, supplico vostre eccellenze illustrissime che si degnino istruire un processo intorno questo fatto, per raggiungere la verità e sia applicata l'esemplare giustizia di questo eccelso Consiglio.*

Ed infine Francesco Martelli rivolse una disperata richiesta ai Capi, menzionando tutti coloro che avrebbero potuto attestare le modalità tramite cui era stato perpetrato il vile inganno nei suoi confronti:

*Io supplico che sia interrogato il capitano Francesco Cibelli capitano delle prigioni, il quale ha sentito dal capitano Francesco Ongarin suo capitano che vi è una scrittura redatta fra esso mio cognato e questo vice capitano Balbi, dalla quale appare che sono stato venduto e con inganno tradito. Si degnino interrogare detto capitano Francesco Ongarin e ordinare al vice capitano Balbi di presentare questa scrittura di accordo, dalla quale si potrà accertare che realmente dapprima sono stato venduto e costretto poi ad allontanarmi da Ascoli. Chiedo sia chiamato il capitano Battista Moretto che ha riferito al suddetto capitano delle prigioni che erano state inviate persone contro di me a Rimini, dove è probabile che sia stato fatto l'accordo e preparata la sua esecuzione. Si degnino anche di raccogliere la testimonianza di Gian Vincenzo Armelino mio cognato e traditore, insieme con quella di Baldisserra Cruciani suo compagno, da dove mi hanno prelevato e per quale causa, con quale maniera e chi ha speso per il viaggio; e dove mi hanno condotto; e, come meglio sembrerà alla loro prudenza, anche la testimonianza degli sbirri che erano presenti al mio arresto, che ivi furono da loro condotti<sup>18</sup>.*

Una serie pressante e angosciosa di richieste. In realtà, quanto egli aveva supplicato non si realizzò. Ma non per volontà del supremo organo giudiziario.

### *La decisione del Consiglio dei dieci*

---

<sup>18</sup> L'annotazione posta a chiusura della supplica del Martelli riporta: "1604, 28 febbraio. Zuan Francesco Martelli. Sopra il modo della sua cattura". Per un evidente errore il provvedimento del Consiglio dei dieci indica come data di arresto del Martelli il 3 marzo 1605, che in realtà è invece il giorno in cui, dopo la sua esecuzione, venne interrogato il capitano Battista Moretto.

Il tre marzo successivo i Capi del Consiglio dei dieci interrogarono il capitano Battista Moretto intorno alle modalità dell'arresto di Zuan Francesco Martelli "che ultimamente fu giustiziato". L'esecuzione del Martelli era dunque avvenuta in maniera sorprendentemente rapida. Le leggi prevedevano che nei confronti di un bandito arrestato fosse eseguita la pena prevista come alternativa nella sua sentenza di bando, che nel caso di Francesco Martelli era l'impiccagione<sup>19</sup>. La supplica da lui presentata ai Capi del Consiglio dei dieci avrebbe però dovuto sospendere ogni iniziativa nei suoi confronti. Ma non fu così, perché, molto probabilmente, l'indagine che si fosse avviata per accertare quanto dichiarato dal Martelli, avrebbe fatto emergere la trama ordita nei suoi confronti. E qualcuno, evidentemente, aveva fatto in modo che la vicenda venisse messa a tacere con la morte dello sfortunato ed ingenuo bandito.

Battista Moretto dovette comunque spiegare la dinamica di quello che egli definì *accidente* ed ammettere come, insieme al vicecapitano Balbi, avesse redatto un vero e proprio accordo scritto con quegli uomini che sul finire del mese di gennaio si erano presentati davanti al Capitan grande per proporgli l'arresto di un noto bandito. L'accordo prevedeva che in cambio della consegna del bandito, Giovan Francesco Armellino e il suo compagno avrebbero ricevuto la cospicua somma di 700 ducati<sup>20</sup>. Pur tra le evidenti reticenze Battista Moretto ammise inoltre come alcuni mesi prima dell'arresto del Martelli fossero state inviate persone a Pesaro o a Rimini per arrestarlo, "o per togliergli la testa"<sup>21</sup>.

Il Consiglio dei dieci non intraprese alcuna azione punitiva nei confronti dei responsabili del progettato inganno ordito contro Francesco Martelli, ma il 27 giugno seguente stabilì che non fossero concessi taglie e benefici a coloro che avevano "barbaramente tradito questo infelice"<sup>22</sup>. Una decisione conseguente, per scongiurare che simili episodi si ripetessero, anche se evidentemente la legislazione emanata in quegli anni in tema di banditismo favoriva inevitabilmente abusi e veri e propri illeciti.

Battista Moretto sarebbe divenuto Capitan grande del Consiglio dei dieci e di certo un emulo del tutto degno del suo predecessore, con una carriera costellata di

---

19 Solo dopo l'esecuzione della sentenza avrebbero potuto essere concessi le taglie e i benefici alle persone che avevano catturato il bandito.

20 Su richiesta dei Capi il Moretto dovette precisare che si trattava dei due terzi della taglia prevista e che la scrittura in cui era stato registrato l'accordo era stata stipulata da Zuan Maria Balbi.

21 La testa dei banditi uccisi veniva posta sulla cosiddetta pietra del bando, esistente in ogni città, perché fosse riconosciuta. Probabilmente per alleggerire le proprie responsabilità il capitano aggiunse che un servitore dell'Avogadore Foscarini gli aveva riferito di aver visto il Martelli che in incognito, circa un anno e mezzo prima, circolava per Venezia; l'uomo aveva attestato di conoscerlo "perché serviva e portava il mangiare al Bon".

22 A chiusura del breve fascicolo veniva posta l'annotazione che i Capi del Consiglio dei dieci avevano ordinato "che non sia mai data né voce, né taglia agli infrascritti che assassinarono Zuan Francesco Martelli decapitato"; e, in data 28 apr. 1605, si faceva pure riferimento alla scrittura allegata in cui era riportato l'accordo "dei traditori che diedero nelle mani della giustizia Francesco Martelli, un tempo guardiano delle prigioni, decapitato". Il Balbi era stato dunque costretto a consegnare copia della scrittura stipulata a Venezia con il cognato del Martelli il 18 febbraio 1605.

episodi che gli avrebbero conquistato la fiducia di coloro da cui dipendeva<sup>23</sup>. Anche se la sua fama non avrebbe di certo messo in ombra l'aura di grande sbirro raggiunta da Marco Dolce, il quale, aveva ritenuto di nobilitarsi facendo apporre, già da alcuni anni, un'epigrafe latina sulla sua pietra tombale.

### *L'esecuzione*

Stando a quanto si evince dall'interrogatorio cui i Capi del Consiglio dei dieci sottoposero il capitano Battista Moretto, Francesco Martelli venne decapitato lo stesso giorno della presentazione della sua supplica o in quello immediatamente successivo (primo marzo). I necrologi dei Provveditori alla Sanità, che avrebbero dovuto registrarne la morte, hanno una lacuna proprio in quei giorni. E nessun diarista si sarebbe certamente curato di riportare un evento che appariva alquanto ordinario nella Venezia di quegli anni. Probabilmente morì tra la curiosità di una folla che abitualmente seguiva tali manifestazioni rituali, che avvenivano tra le due colonne di San Marco. Il rammarico di essere caduto in una trappola micidiale accompagnò gli ultimi istanti dell'uomo fuggito precipitosamente da Venezia dieci anni prima. Nei *pozzi* gli era stato certamente riferito che i due personaggi principali dell'avventura iniziata insieme a lui proprio in quelle prigioni avevano incontrato un destino altrettanto avverso. Personaggi di un certo peso sociale, che probabilmente avevano pagato a peso d'oro il suo aiuto decisivo nella fuga avvenuta nel 1595. Il patrizio veneziano Alvise Bon era morto in un incidente pochi anni prima, subito dopo aver ottenuto un salvacondotto che gli aveva garantito la libertà di circolare per la città. E l'altro patrizio, Francesco Polani, ancora bandito, era stato arrestato nel marzo del 1604 da un uomo del capitano delle barche Marco Zanchi<sup>24</sup>. A Venezia erano probabilmente molti a conoscere una storia iniziata in realtà nel 1586, ma che aveva raggiunto un inaspettato sviluppo nel 1595 con una clamorosa fuga dalle carceri del Consiglio dei dieci. Era stato a causa di quella fuga che Francesco Martelli aveva dovuto affrontare un destino crudele e inesorabile.

### *La fuga*

Tutto era iniziato in un giorno di marzo di dieci anni prima, nelle oscure e inospitali prigioni dei Capi del Consiglio dei dieci, poste al pianterreno di palazzo ducale, in quell'ala che nei decenni precedenti era stata trasformata in funzione del nuovo potere che progressivamente si era attestato alla guida della Repubblica. Il 22 marzo 1595 il Consiglio dei dieci emanò un provvedimento severo, con il quale, attestando la fuga di quattro carcerati dai *pozzi*, minacciava pene assai severe nei confronti di

---

23 Nell'aprile del 1620 egli presentò una supplica al Consiglio dei dieci, chiedendo di essere esonerato dall'incarico. Un documento da cui traspare un uomo stanco e deluso e nel quale ricorda che "sono ormai anni 29 che io Battista Moretto servo di vostra Serenità et eccellenze vostre illustrissime, che nella carica di capitano del loro eccelso Consiglio anni 13 et di Capitan grande anni 16", ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 324, supplica allegata al provvedimento del 29 apr. 1620. Si veda il documento in appendice.

24 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 247, 29 mag. 1604 e filza 250, 29 dic. 1604

chiunque avesse dato loro aiuto e sostegno<sup>25</sup>. Nello stesso giorno si procedeva inoltre contro uno dei *guardiani* delle prigioni, Agostino Lobia, che probabilmente era comunque ritenuto responsabile di negligenza nell'assolvimento dei suoi compiti. Si trattava di prigionieri importanti come registrò una cronaca dell'epoca:

*Adì 22 marzo del 1595 il mercoledì santo fuggirono dalle prigioni del Consiglio dei dieci, per le porte, insieme con un guardiano, quattro prigionieri, tutti incarcerati a vita per casi atroci, cioè Alvise Bon fu di Alessandro procuratore e Francesco Polani fu di Bernardo, tutti due nobili veneziani, Antonio Frattina figliolo di Marco, nobile della Patria del Friuli, e Antonio Negrini da Ravenna. Furono immediatamente chiamati alle scale con termine del medesimo giorno<sup>26</sup> e con pena grande a chi gli avesse dato recapito; e non essendosi presentati furono banditi con taglie di ducati 2000 e pena capitale e il guardiano similmente con pena della forca<sup>27</sup>.*

In realtà, come esplicitavano chiaramente i solenni proclami e le sentenze di bando pronunciate contro i quattro fuggitivi, la clamorosa fuga era stata resa possibile grazie alla complicità ed aiuto prestati da Francesco De Migno Martelli, *guardiano* delle prigioni del Consiglio dei dieci<sup>28</sup>. Francesco Martelli fu colpito da un bando assai severo, la cui formulazione venne proposta dai Capi, dai Consiglieri e dall'Avogadore di comun Nicolò Contarini quello stesso 29 marzo:

*Vogliono che questo Francesco de Migno Martelli da Venezia, guardiano delle prigioni di questo Consiglio, sia bandito da questa città di Venezia, distretto e da tutte le altre città, terre e luoghi del Dominio nostro, così da terra come da mar, navigli armati e disarmati, in perpetuo. Infrangendo i confini, essendo preso, sia condotto in questa città, dove fra le due colonne di San Marco, sopra una forca*

---

25 ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 29, 22 marzo 1595, provvedimento proposto dai tre Capi: "Che sia fatto pubblicamente proclamare che chi saprà o avrà avuto notizia dove siano recapitati ser Francesco Polani, ser Alvise Bon, Antonio Frattina e Zuan Domenego Negrini o Negrini da Ravenna, questa mattina fuggiti dalle prigioni dei Capi di questo Consiglio e non verrà a denunciarli ai Capi di esso Consiglio entro oggi, s'intenda bandito da tutte le terre e luoghi della Signoria Nostra, terrestri e marittimi, navigli armati e disarmati e etiam da questa città di Venezia e distretto, in perpetuo. E essendo preso, di essere impiccato per la gola, così che muoia, con taglia da assegnare a colui che ciascuno di loro prenderà e consegnerà alla giustizia di ducati mille dei suoi beni, se ne saranno, i quali restino confiscati e impiegati per le taglie, oppure dei denari della cassa di detto Consiglio destinati alle taglie. Quello o quelli veramente che verranno a denunciare come di sopra, avuto ciascuno dei sopraddetti rei nelle mani, consegnerà pure ducati mille, i quali gli saranno subito sborsati dai denari della cassa del predetto Consiglio destinati alle taglie. E di più consegnerà la liberazione di un bandito, relegato e confinato da qual si voglia reggimento, magistrato o consiglio, etiam che fosse bandito dal detto Consiglio o con l'autorità di esso, eccettuati quelli solamente che avranno nelle loro sentenze prevista la clausola che prevede per la loro liberazione tutti i voti del Consiglio".

26 Citati solennemente a presentarsi a palazzo ducale entro quello stesso giorno.

27 ASV, *Miscellanea codici, Nuovo ordinamento*, busta 66 (*Cronaca Savina*), alla data.

28 Il 22 marzo stesso il Consiglio dei dieci, oltre a minacciare pene severe contro coloro che avessero aiutato o protetto i quattro detenuti fuggiti, intervenne pure, con le stesse severe previsioni, nei confronti del Martelli dichiarando apertamente come egli "questa mattina è fuggito; e condotti con lui, facendo fuggire da esse prigionieri. ser Francesco Polani, ser Alvise Bon, Antonio Frattina et Zuan Domenego Negrini o Negrini da Ravenna". Coloro che l'avessero denunciato, contribuendo alla sua cattura, avrebbero avuto diritto alla ricompensa di mille ducati, ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 29, alla data.

*elevata sia impiccato per le canne della gola, così che muoia. Con taglia a chi lo prenderà e consegnerà alla giustizia, ovvero ammazzerà, etiam in terre straniere, fatta legittima fede dell'uccisione, di ducati mille dei suoi beni se ce ne saranno, altrimenti dei denari della cassa di questo Consiglio, destinati alle taglie. Non possa in alcun tempo mai esser assolto, né con altro pur minimo provvedimento modificata la presente sentenza, per facoltà che qualcuno avesse o fosse per avere, nessuna eccettuata, se il provvedimento non sarà proposto da tutti sei i Consiglieri e Capi e deliberata con tutti i voti del detto Consiglio riunito al predetto numero di 17 e letto il suo processo ad esso Consiglio<sup>29</sup>.*

Previsioni severissime, che rendevano praticamente nulle le possibilità del Martelli di potersi un giorno liberare dal bando. Ma, clausola assai più grave, era quella che prevedeva che egli potesse essere ucciso impunemente anche al di fuori dei confini della Repubblica. Un evento di certo non meramente ipotetico, considerando la taglia consistente di mille ducati posta sul suo capo<sup>30</sup>. E, dobbiamo presumere, che, negli anni seguenti, la sua vita di *fuoriuscito* non sarebbe stata del tutto tranquilla, anche se sappiamo che ad Ascoli, dove si rifugiò, contrasse un matrimonio ed ebbe dei figli.

### *Cento e uno anni*

Il destino successivo di quegli uomini, che le vicende della vita avevano riunito nei *pozzi* di palazzo ducale, ci è praticamente del tutto sconosciuto, anche se, per alcuni di loro, sarebbe drammaticamente riaffiorato nei primi anni del secolo seguente. Come si è già ricordato, circa un anno prima dell'inganno perpetrato nei confronti di Francesco Martelli, il patrizio Francesco Polani era stato arrestato da Antonio Campagna, uomo del capitano del Consiglio dei dieci Marco Zanchi, il quale, come ricompensa, aveva potuto ottenere una *voce liberar bandito*, che gli aveva permesso di guadagnare una lauta somma proponendo la liberazione di un bandito, colpito da un bando "simile ovvero inferiore" a quello ricevuto dal Polani. Dopo la cattura egli era stato immediatamente posto negli stessi *pozzi* da cui era fuggito nel 1595<sup>31</sup>. Aveva immediatamente chiesto di essere *realdito*, cioè di essere sottoposto ad un nuovo giudizio, nonostante avesse apertamente disatteso i limiti imposti nella sua sentenza

<sup>29</sup> *Ibidem*, alla data. La sentenza prevedeva che qualsiasi sua successiva modifica avrebbe dovuto essere proposta dai Capi del Consiglio dei dieci o dai sei consiglieri ducali, che insieme al doge facevano parte dello stesso consiglio. Consiglieri e doge, insieme ai dieci, costituivano il Consiglio dei dieci, che era dunque composto di diciassette persone.

<sup>30</sup> Nei confronti di Francesco Polani, che non avrebbe potuto liberarsi se non dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza, era prevista una taglia assai inferiore (lire duemila). A chi avesse catturato o ucciso Antonio Frattina era promessa una taglia di duemila ducati, che non avrebbe però avuto efficacia al di là delle cinquanta miglia oltre i confini. ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 29, alle date 29 marzo e 24 maggio 1595.

<sup>31</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 250, 29 dic. 1604, riscossione della *voce*. Francesco Polani era stato arrestato il 20 marzo precedente e subito trasferito nei *pozzi* di palazzo ducale "et fu messo alla 7 da baso". La *voce liberar bandito* era un diritto concesso dalla legislazione emanata in materia di banditismo a coloro che avessero catturato od ucciso un bandito colto nei territori da cui era stato interdetto.

di bando. L'alternativa prevista nella sua sentenza era infatti estremamente grave e prevedeva la decapitazione, qualora fosse stato colto nei territori da cui era stato bandito. Nella supplica in cui chiedeva di ottenere la grazia di un nuovo giudizio, Francesco Polani, cercava di giustificare la sua improvvisa comparsa nella città lagunare:

*Sono ormai circa dieci anni che io povero e infelice Francesco Polani fui bandito dal suo eccelso Consiglio da tutte le terre e luoghi con pena capitale, di seguito ad imputazione non vera di aver avuto complicità nella produzione di monete false. Nel quale tempo sono andato peregrinando profugo e disperso in paesi stranieri e ho patito tutti quei mali che può portar con sé la lontananza dalla patria, la privazione dei beni e il bisogno di tutte le cose. Infine, impaziente di non rimanere più a lungo macchiato da tale imputazione, mi risolvetti di venire in questa città a procurare, col mezzo degli amici e parenti, grazia di potermi presentare al suo giudizio, per far conoscere la mia innocenza, credendo di poter rimanere sconosciuto e occulto fintanto che la suddetta grazia non mi fosse, dalla benignità del suo eccelso Consiglio, concessa; ma ha voluto la mia cattiva sorte che io sia stato denunciato da una spia agli sbirri e arrestato. Onde io sono in procinto di perdere la vita con disonore anche della Casa, dei parenti e di tutta la posterità mia, il che mi affligge molto più che la morte stessa.*

Nonostante l'evidente opposizione di alcuni dei consiglieri, il 30 maggio 1604 la maggioranza del Consiglio dei dieci accolse infine la richiesta di grazia, concedendo al Polani di potersi nuovamente difendere<sup>32</sup>. E nel settembre successivo si era infine ritenuto di evitargli l'applicazione della severa alternativa prevista nella sua sentenza di bando, anche perché quest'ultima era stata pronunciata di seguito ad una fuga dalle prigioni, in cui in realtà era stato rinchiuso in attesa di giudizio sin dal 1591. Lo avrebbe ricordato egli stesso alcuni anni più tardi, proclamando la sua innocenza e lamentando l'inganno subito anche in quell'occasione. Alcuni membri del Consiglio dei dieci, pur aderendo alla proposta di grazia, avevano però ritenuto, di stigmatizzare il comportamento del patrizio in una maniera del tutto singolare e simbolica, proponendo nei suoi confronti la pena di cento e uno anni di carcere. Una proposta paradossale, che venne però respinta dalla maggioranza del consiglio che infine si decise per la condanna a vent'anni di carcere<sup>33</sup>.

### *Il destino di Antonio Negrini e Antonio Frattina*

<sup>32</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 247, alle date 28, 29 e 30 maggio 1604, in cui, tra l'altro, si accenna anche all'intervento dei *parenti* dell'arrestato.

<sup>33</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 33, 2 sett. 1604: "vogliamo che egli sia confinato nella prigione forte per il tempo di cento e uno anno". Nella registrazione della *voce liberar bandito* concessa ad Antonio Campagna si ricorda pure che il Polani venne condannato alla prigione il 2 sett. 1604, ASV, *Consiglio dei dieci, Diari*, busta 1.

Antonio Negrini o Negroni e Antonio Frattina, dopo la fuga, scomparvero praticamente nel nulla. L'incertezza del cognome del primo, oltre che a suggerire la sua provenienza popolare, induce a dubitare sulla sua effettiva identità.

Antonio della Frattina, appartenente ad una famiglia di feudatari friulani residente a Portogruaro, era finito in quelle carceri nel giugno del 1592, in quanto ritenuto responsabile, insieme al padre Marco, di alcuni gravi omicidi commessi contro altri giudicenti del suo stesso casato. Il suo nome era sorprendentemente emerso grazie alle rivelazioni che il ferrarese Francesco Squarzon, condannato a morte dal Consiglio dei dieci, si era reso disponibile a fornire in cambio della salvezza della vita. Ad Antonio Frattina e al padre Marco vennero così attribuiti numerosi omicidi commessi nell'ambito delle tensioni esistenti tra i diversi rami della famiglia Frattina<sup>34</sup>. Accuse sorprendenti e probabilmente non prive di un certo fondamento, ma tali da apparire, se non incongrue, certamente enfatizzate, nel momento in cui la giustizia veneziana si inseriva, senza mezzi termini, nel contesto conflittuale accesi tra i giudicenti friulani. Comunque Antonio Frattina colse l'occasione della fuga, realizzata con l'insperato aiuto di Francesco Martelli. Una fuga che evidentemente aveva però potuto realizzarsi solo tramite il previo accordo di tutti e quattro i detenuti rinchiusi nella cella dei pozzi e che permise al nobile friulano di sottrarsi al lungo carcere preventivo e ad una più che probabile condanna. Non ritornò più a Venezia e probabilmente morì al servizio degli Asburgo, combattendo sul fronte ungherese contro l'esercito ottomano<sup>35</sup>.

### *Palindromo lagunare*

Un altro dei protagonisti della fuga, il principale, si potrebbe dire, era improvvisamente riaffiorato pochi anni prima nella Venezia che aveva precipitosamente abbandonato nel 1595. Ma la sua storia precedente, le stesse vicende giudiziarie che ne contraddistinsero significativamente la vita, racchiudevano, in un certo senso, le dinamiche che avrebbero travolto gli uomini che in quei giorni di marzo del 1595 si ritrovavano rinchiusi nei *pozzi* di palazzo ducale.

---

34 Come si vedrà pure nel caso dell'omicidio di Adriana Dario, le rivelazioni di persone già condannate a pene più o meno severe erano assai frequenti e venivano solitamente accolte dal Consiglio dei dieci. Lo Squarzon riuscì però ad ottenere la commutazione della pena di morte in quella altrettanto severa della galea ai remi per dodici anni, solo nel maggio del 1595, dopo la fuga dal carcere di Antonio Frattina. Dodici anni di galea ai remi erano considerati equivalenti alla pena di morte. Il che suggerirebbe che le accuse da lui formulate non fossero state in realtà ancora del tutto provate, ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 29, 30 maggio 1595.

35 Moltissime informazioni su Antonio Frattina (o della Frattina) e la sua famiglia sono contenute nell'avvincente biografia della madre, Isabella da Passano, scritta da Federica Ambrosini nel suo studio *L'eresia di Isabella. Vita di Isabella da Passano, signora della Frattina (1542-1601)*, Milano 2005, pp. 236-260. L'autrice ricorda pure la fuga di Antonio Frattina insieme ad Alvise Bon e Francesco Polani. Antonio Frattina è menzionato pure da A. Jacobson Schutte, *Society and the sexes in the Venetian republic*, in E. R. Dursteler (ed.), *A companion to Venetian history, 1400-1797*, Leiden-Boston 2013, p. 362. Sul contesto politico e sociale del Friuli si veda G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797. La storia politica e sociale*, Udine 1998, in cui si rinvia pure ad Antonio Frattina (p. 219).

### *Pianura con sfondo di colli*

In quel giorno d'agosto del 1586 le carrozze percorrevano lentamente la stretta carrareccia che affiancava il Cagnola, il canale che da est si addentrava pigramente nell'assolata pianura, sino a gettarsi, qualche decina di miglia più in là, nel fiume Bacchiglione. Il paesaggio poteva dirsi quasi lagunare, se non fosse stato interrotto, sullo sfondo, dalle curve morbide dei Colli Euganei. Mincana, Ponte di Riva, Gorgo: toponimi che designavano località più che villaggi; grumi di abitazioni raccolti intorno a dimore signorili che con i loro nomi attestavano inconfondibilmente la provenienza veneziana dei loro ricchi proprietari<sup>36</sup>. Il rumoroso e festeggiante corteo si era spinto sino al palazzo dei Trevisan a Mincana e, poi, a Ponte di Riva, in quello dei Malipiero, per raccogliersi infine, verso sera, a Gorgo, nella casa dei Bon<sup>37</sup>.

Quella notte la violenza esplose in maniera incontenibile, tracciando l'esito finale di una tragedia che sembrava essere stata scritta sulla falsariga di un copione ispirato dal sentimento della gelosia e da quello più indefinibile dell'onore. Il furore si era impadronito di un uomo, destandone le pulsioni aggressive e distruttive.

### *Laguna*

Il 19 settembre 1586 il Consiglio dei dieci decretò l'arresto del nobile Alvisè Bon, figlio del procuratore di San Marco Alessandro. Quanto un mese prima era avvenuto in quelle sperdute contrade della pianura veneta veniva descritto sommariamente e senza affrontare le cause che avevano originato un episodio, la cui eco si era rapidamente riverberata nella città lagunare, sino a indurre il supremo organo repubblicano ad avviare il suo temuto e segreto rito inquisitorio per accertare la dinamica del duplice omicidio e i presunti colpevoli. Alla stregua di colpi di pennello, sicuri e perentori, tracciati sulla tavolozza, le immagini che descrivevano paesaggio, eventi e protagonisti, non concedevano alcun spazio ai chiaroscuri:

*Ser Alvisè Bon fu de ser Alessandro il Procuratore, solito a commettere simili e altri eccessi, imputato che avendo concepito odio contro ser Andrea Trevisan fu di ser David e deliberato quello offendere, sia andato il 18 di agosto passato a prelevare con una carrozza, in compagnia di sua moglie e di altri a Mincana, esso ser Andrea;*

<sup>36</sup> Nel suo *Itinerario* Marin Sanudo, dopo essersi soffermato sul castello di Bovolenta, scrive: "Questo castello afitò Piero di Prioli procurator di San Marco et Thoma Lippomano fradeli per ducati 24, per magazeni di formento dei qual traze el fito. Demum si trova la villa, mia 3 luntan, di Cartura; poi 2 mia Reoso et mia 5 luntan dil castello è Gorgo dove è la casa dil serenissimo nostro Principe", cioè del doge Giovanni Mocenigo, *Itinerario di Marin Sanuto per la Terraferma veneziana nell'anno 1483*, a cura di R. Brown, Venezia 1847, p. 32. Il ramo della famiglia Mocenigo che possedeva la villa di Gorgo, non è però quello cui apparteneva Cecilia Mocenigo, madre di Alvisè Bon.

<sup>37</sup> Dalle *Condizioni di decima* Alessandro Bon, padre di Alvisè, afferma nel 1566 di possedere a Gorgo circa sessanta campi e, insieme al fratello, alcuni prati, "e possediamo una casa per fermarci in detto villaggio a pian terreno". Nel 1582 Andrea Trevisan dichiara di possedere a Mincana, "sotto la vicaria di Conselve, campi trenta due con un fabbricato padronale e mezzadrile, con frutteto e orto", ASV, *Dieci savi sopra le decime a Rialto*, busta 139 e busta 160. Con molte probabilità è la villa oggi conosciuta come Dal Martello-Dolfin.

*e non avendolo ritrovato, andò a casa di ser Nicolò Malipiero a Ponte di Riva, dove esso ser Andrea si trovava e lo persuase a venire con sé, la sera a Gorgo, a casa di esso Bon; come fece. Essendo prima stati a Mincana luogo di esso Trivisan<sup>38</sup> in tripudio di suoni, avendo preparate quelle opportunità che lui giudicò essere opportune per realizzare quanto aveva in animo di operare. Essendo esso Trivisan in letto, incauto, la notte di detto giorno, venendo il 19, lo abbia di 15 ferite mortali proditoriamente, premeditatamente e crudelmente ucciso, come fece etiam della nobil donna Paolina Molin, consorte di esso Bon, che con trenta ferite ammazzò<sup>39</sup>.*

Una giornata estiva trascorsa nei festeggiamenti ed accompagnata dal suono di musicanti, compiendo un viaggio da una villa all'altra, senza che nulla facesse presumere la tragedia sanguinosa che sarebbe esplosa verso sera. L'avogadore di comun, cui era spettato il compito di riassumere la prima fase dell'istruttoria processuale, non esprimeva nella sua requisitoria alcun dubbio: Alvise Bon, spinto dall'odio e dal furore, ma ben consapevole di quanto stava compiendo, aveva preordinato l'uccisione di Andrea Trevisan e della moglie Paolina Molin<sup>40</sup>. Una furia incontenibile si era soprattutto accanita sulla giovane donna, colpita da ben trentacinque colpi di arma da taglio. Le indagini si erano rapidamente indirizzate nei confronti del Bon<sup>41</sup>, anche di seguito ad una argomentata scrittura dei fratelli Trevisan, provvista di accuse specifiche su ciascuna delle quali avrebbero dovuto essere esaminati numerosi testimoni<sup>42</sup>.

### *Alvise Bon di fronte al Consiglio dei dieci*

Il 29 agosto 1586 il Consiglio dei dieci aveva infatti ordinato l'invio a Padova del notaio dell'Avogaria Pietro Di Sandri, che avrebbe dovuto procedere all'escussione dei testimoni indicati. In casi di estrema gravità era infatti consueto che il Consiglio dei dieci inviasse un avogadore di comun nei luoghi in cui era stato compiuto il delitto. Il processo istruito con il rito inquisitorio avrebbe poi dovuto esser letto al supremo organo giudiziario, il quale avrebbe giudicato il da farsi. I rettori di Padova, che già avevano inviato il fascicolo processuale con le prime inconcludenti indagini,

38 La località di Mincana sembra coincidere con le proprietà della famiglia Trevisan.

39 ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 23, alla data.

40 I necrologi dei Provveditori della sanità registrarono la sola morte di Andrea Trevisan: "Adi 20 agosto, il magnifico messer Andrea Trevisan, fu del magnifico messer David, di anni 36, il quale è stato ammazzato nella villa de Gorgo sotto Padova", ASV, *Provveditori alla sanità, Necrologi*, reg. 818, alla data. Il Trevisan venne sepolto nella chiesa di Sant'Angelo.

41 Come si può dedurre dall'età indicata nel suo necrologio, Alvise Bon nacque nel 1547 e, all'epoca dei fatti, aveva dunque 39 anni.

42 ASV, *Capi del Consiglio dei dieci, Lettere criminali*, filza 2, 29 ago. 1586. La scrittura dei Trevisan, inviata in copia ai rettori di Padova, non è conservata in filza, e probabilmente fu inserita nel fascicolo processuale che, insieme a parte dell'analogo fondo del Consiglio dei dieci, antecedente il 1641, venne eliminato negli ultimi anni di vita della Repubblica, cfr. A. Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei dieci. Memorie e istanze di riforma nel secondo Settecento veneziano*, Venezia 2009, pp. 84-92. La supplica avrebbe permesso di cogliere, tramite le argomentazioni dei Trevisan, le dinamiche principali di quanto era avvenuto in quei piccoli centri posti lungo il canale Cagnola.

avrebbero dovuto prestargli ogni aiuto e collaborazione. Sulla scorta dell'indagine condotta dall'avogadore, il Consiglio dei dieci non aveva avuto esitazione ad assumere il processo e a proseguirlo con il suo rito inquisitorio. Una procedura segreta ed estremamente severa nel corso della quale l'imputato avrebbe dovuto rimanere segregato in una delle prigioni dei Capi del Consiglio, talvolta per lunghi periodi di tempo, prima che l'iter processuale proseguisse con il suo interrogatorio (*costituito opposizionale*) condotto dallo stesso avogadore di comun. Inoltre egli avrebbe dovuto difendersi senza l'esplicito aiuto di un avvocato<sup>43</sup> e nel corso di tutto il periodo in cui le difese venivano preparate, avrebbe dovuto rimanere rinchiuso in una cella all'oscuro.

### *Nelle stanze segrete del palazzo*

La segretezza e le specificità procedurali del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci richiedevano inoltre che la sua concreta attuazione fosse affidata a persone di provata fiducia. Negli anni in cui Alvise Bon fu processato e giudicato, ad occuparsi dell'attività *criminale* del supremo organo veneziano era il cancelliere Nicolò Padavin. Tratto nel 1570 dalle fila dei notai che operavano nel grande ufficio dell'Avogaria di Comun, per occuparsi della stesura dei processi del Consiglio dei dieci, il Padavin avrebbe ricordato molti anni più tardi come l'incarico che gli era stato affidato fosse stato sottoposto ad una serie di clausole che intendevano evidentemente verificare le sue capacità e, soprattutto, predisporlo ad una vera e propria simbiosi con la natura specificamente politica dell'attività che avrebbe dovuto svolgere. Egli aveva infatti dovuto accettare quattro *condizioni*:

*La prima, che, istruiti da me i processi e espediti i casi dai collegi, fossero consegnati a un segretario del suo illustrissimo Consiglio perché li dovesse leggere e annotare le espedizioni. La seconda, che io per specifico provvedimento non potessi entrare nel suo Consiglio, tranne che nei casi previsti di sostituzione, come potevo fare per essere notaio principale dell'Avogaria, che per legge può esser eletto segretario ordinario del suo Consiglio. La terza, che in casi di stato io non dovessi scrivere. La quarta che io dovessi servire senza salario, come mi ero accordato<sup>44</sup>.*

---

43 L'assistenza di un avvocato era informalmente concessa. Il cosiddetto *avvocato di penna* non poteva però apparire esplicitamente nel processo, tant'è che la scrittura conclusiva in cui si riassumevano le argomentazioni addotte a difesa dell'imputato era presentata come una vera e propria *autodifesa*. Il ruolo più incisivo era comunque svolto dall'avvocato tramite una serie di punti di difesa (*capitoli*) per ciascuno dei quali veniva proposta l'escussione di testimoni. Questa parte importante del processo poteva essere preparata prendendo visione dell'interrogatorio (*costituito opposizionale*) che l'avogadore di comun aveva rivolto all'imputato. Proprio perché l'avvocato difensore non poteva apparire esplicitamente, sia i punti di difesa che l'*autodifesa* non potevano evidentemente muovere alcuna aperta critica nei confronti di quanto operato dal tribunale nella fase istruttoria. Sul rito del Consiglio dei dieci si veda, oltre quanto più sotto osservato, la mia *Introduzione a Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, a cura di C. Povolo, con la collaborazione di C. Andreato, M. Marcarelli e V. Cesco, Roma 2003, pp. VII-LXX.

44 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 165, 5 dic. 1586. Il testo integrale della supplica è riportato in appendice.

Una serie di clausole che rivelavano la stretta interdipendenza tra una parte della cancelleria e il Consiglio dei dieci e che esprimevano la separatezza di fondo che caratterizzava l'attività del supremo organo veneziano, rispetto alle altre magistrature. Una separatezza che è possibile scorgere in quella stessa parte del corpo del palazzo che intorno a quei decenni intendeva simbolicamente rappresentarsi come il punto di riferimento di un potere superiore ed arcano. L'antico corpo di palazzo, costantemente rimodellato, sia per motivi di funzionalità, che per provvedere alle distruzioni causate dai numerosi incendi che divamparono a più riprese, riprodusse al proprio interno la nuova conformazione istituzionale oligarchica e i riti di separazione e di iniziazione, tramite cui il ceto oligarchico mirava a sancire il proprio predominio. Un processo di separazione, innanzitutto, rispetto a magistrature che, come ad esempio il Maggior Consiglio, le Quarantie e l'Avogaria di comun, erano espressione stessa della fisionomia repubblicana, e, di conseguenza, di quel numeroso patriziato che in esse individuava le prerogative politiche e i segni di distinzione rispetto agli altri ceti sociali, veicolandone i rapporti di patronato. Ma, come dimostra l'incarico assegnato a Nicolò Padavin, anche veri e propri riti di iniziazione, soprattutto nei confronti di quella cancelleria ducale che una legge del 1531 dello stesso Consiglio dei dieci aveva definito senza infingimenti "l'anima della Repubblica nostra"<sup>45</sup>. Separazione e iniziazione, che avevano il precipuo obiettivo di sancire sul piano simbolico l'alterità e la supremazia di quelle famiglie patrizie che si erano assunte l'onore e l'onere di guidare le sorti della Repubblica nel difficile nuovo clima politico e sociale cinquecentesco.

Progressivamente lo spazio riservato al Consiglio dei dieci venne delimitato con l'esclusione, sia fisica che simbolica, di ogni altra persona. Ad esempio il 5 gennaio 1575 (*more veneto*) si dichiarò esplicitamente che i provveditori incaricati della fabbrica del palazzo riservassero uno spazio apposito ai Capi del Consiglio dei dieci:

*Ove possano ritirarsi per discutere e trattare in segreto quello che a loro parrà opportuno, poiché nella sala ove stanno al presente passano, per necessità dei collegi criminali, molte persone, con indegnità del loro tribunale, oltre che si possono con facilità udire le cose che si trattano*<sup>46</sup>.

Nel 1588 la suprema magistratura decretò inoltre che fosse adattato un apposito luogo della tortura, in cui gli imputati avrebbero potuto essere interrogati con la necessaria riservatezza<sup>47</sup>.

45 Legge del 16 gen. 1530 (*more veneto*) nel cui *proemio* si esplicitava la necessità di riedificare il palazzo ducale "che fu rovinato, nel qual ridursi soleva questo Consiglio, il Consiglio dei Pregadi e la Quarantia Criminal". A tal fine venivano eletti tre provveditori alla fabbrica del palazzo, cfr. G. Lorenzi, *Monumenti per servire alla storia del palazzo ducale di Venezia*, Venezia 1868, pp. 192-193. L'anno a Venezia iniziava il primo marzo (*more veneto*).

46 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 32, c. 89.

47 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 39, c. 236. L'incipit del provvedimento era significativo: "Dovendosi per le considerazioni fatte a questo Consiglio far provvisione di un luogo per la tortura, affinché l'espedizione dei casi di questo Consiglio, i quali sono ordinariamente importanti, avvenga con quella segretezza che è necessaria, poiché ora, per difetto di luogo, è necessario far condurre i

Con una serie di provvedimenti, che si muovevano in sintonia con le trasformazioni istituzionali di questi decenni, il Consiglio dei dieci aveva riservato a sé quell'ala di palazzo ducale che, partendo dai pozzi e passando per l'antisala dell'Avogaria di Comun, rifletteva, prima ancora che l'estensione del suo potere, l'utilizzo di un proprio rito inquisitorio che, evidentemente, si era andato sempre più consolidando, all'insegna della segretezza e dell'esclusività<sup>48</sup>. E, non a caso, esso sarebbe divenuto ancor più visibile tra la fine del secolo e i primi anni del successivo con la costruzione delle prigioni nuove al di là del rio e il ponte (dei sospiri), che le congiungeva all'ala del palazzo che più rifletteva il ruolo preminente assunto dal Consiglio dei dieci, soprattutto in ambito penale<sup>49</sup>.

### *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci*

In quanto espressione di un organo politico posto ai vertici del potere lagunare e in virtù dell'estrema segretezza che lo contraddistingueva, il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci era una procedura estremamente fluida, le cui regole potevano agevolmente adattarsi alla dimensione politica del caso affrontato<sup>50</sup>. La prima sostanziale fase, caratterizzata da quella che veniva definita *inquisizione speciale*, cioè da una vera e propria indagine condotta contro la persona sospettata del delitto<sup>51</sup> e dal successivo *proclama*<sup>52</sup> alle carceri o arresto, si costituiva in realtà come il momento più significativo di un'azione politico-giudiziaria che, tramite una narrazione provvista di contenuti fattuali e di significati simbolici ridondanti, si rivolgeva esplicitamente al contesto cittadino per esprimere la lesione arrecata alle leggi della Repubblica<sup>53</sup>.

---

rei e altri alla tortura al luogo degli ufficiali nostri di notte al criminal alla presenza di molti e senza utilità della giustizia...”.

48 Sono diversi i provvedimenti che riflettono, più o meno direttamente, l'ampio utilizzo del rito inquisitorio. Come ad esempio quello del 5 aprile 1568 in cui si esplicitava chiaramente: “Sono talmente accresciuti i processi nell'ufficio dei Capi di questo Consiglio per la difficoltà che si ha nel riunire i collegi e per la facilità con la quale si assumono alcuni casi, che dovrebbero essere espediti da altri consigli, che le prigioni sono piene...”, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 28, c. 102, alla data.

49 Su palazzo ducale rinvio a F. Zanotto, *Il palazzo ducale di Venezia*, Venezia 1853. Un testo sorretto da un forte impianto archivistico e che si presta, oggi, ad una serie di rilevazioni interpretative di grande rilievo.

50 Una sua delineazione precisa non è dunque possibile se non in un'epoca assai più tarda.

51 Condotta per lo più da uno degli avogadori, da un capo del Consiglio dei dieci ed eventualmente da uno degli *inquisitori* che avevano avviato la precedente *inquisizione generale*, apertasi di seguito alla notizia del reato commesso.

52 Una citazione solenne che veniva pubblicizzata sia a San Marco che a Rialto. Veniva solitamente deliberata dopo che l'arresto dell'imputato non era andato a buon fine. Nel caso di scontri tra membri appartenenti a famiglie del patriziato è plausibile che la scelta dell'imputato di presentarsi oppure no, dopo la pubblicazione del *proclama*, fosse comunque decisa, molto spesso, sulla scorta di valutazioni che prendevano comunque in considerazione la possibile ed alternativa inflizione della pena del bando o di quella della relegazione, che prevedevano, entrambe, l'apertura di una successiva tregua.

53 Non a caso era nel *proclama* che veniva descritto, più o meno dettagliatamente, il crimine commesso, mentre nella successiva sentenza si riportava solo la pena pronunciata. Mancava, dunque, nella sentenza

Le successive fasi attestavano invece lo svolgimento di una procedura che si muoveva essenzialmente alla luce dei complessi equilibri aristocratici repubblicani e in base alla logica politica del Consiglio dei dieci. L'avogadore di comun prescelto ordinava che l'imputato fosse estratto dalle carceri e lo conduceva alla presenza del *collegio* incaricato di gestire le successive fasi del rito<sup>54</sup>. L'interrogatorio (*costituito opposizionale*) condotto dall'Avogadore di comun rappresentava ad un tempo la garanzia costituzionale concessa all'imputato, ma pure la sottolineatura simbolica della lesione da lui eventualmente compiuta nei confronti delle leggi della Repubblica. Un momento che veniva poi politicamente riequilibrato nella successiva fase iniziale delle difese, nella quale il *collegio* deputato al processo esaminava la validità formale e sostanziale dei punti addotti a difesa dall'imputato. Un esame dall'implicita valenza politica, in quanto il *collegio* poteva valutare che il contenuto delle argomentazioni introdotte dall'avvocato (che pure non poteva formalmente apparire) non mettessero in discussione l'azione processuale del massimo organo della Repubblica.

Infine si svolgeva la fase finale, in cui l'Avogadore di comun (insieme al segretario deputato *al criminale*) leggeva alla presenza di tutti i membri del Consiglio dei dieci il contenuto del processo istruito sia nella fase iniziale che in quella successiva delle difese. Una fase che generalmente era molto lunga e che si concludeva poi con la sentenza frutto per lo più di votazioni complesse, che dovevano svolgersi alla luce delle maggioranze richieste dalla legge.

Ma per Alvise Bon i tempi dell'indagine e del processo furono rapidissimi, considerata la gravità del delitto che coinvolgeva più di una famiglia patrizia veneziana. Quanto era emerso sembrava indicare, senza ombra di dubbio, la sua responsabilità diretta nell'uccisione della moglie e dell'uomo con cui ella intratteneva una relazione amorosa. Una constatazione che sembrava essere suffragata dai precedenti giudiziari del patrizio veneziano e, probabilmente, dalle accuse che la famiglia Trevisan, aveva avanzato da subito nei suoi confronti. L'iniziativa dei Trevisan risultò dunque determinante nell'imprimere una svolta decisiva nelle indagini, che evidentemente erano inizialmente apparse alquanto generiche, considerando soprattutto la fisionomia politica dei protagonisti.

### *Vendetta, onore e furore maschile*

Nell'Europa medievale e moderna l'adulterio femminile era considerato un crimine di estrema gravità, in quanto ricadeva direttamente sull'onore delle rispettive famiglie

qualsiasi formulazione che potesse rinviare alle motivazioni che avevano indotto il supremo organo giudiziario ad adottare la pena inflitta. Diversamente, nei domini da terra e da mar le sentenze erano per lo più provviste sia di una descrizione analitica del crimine commesso, che di una motivazione volta a giustificare la decisione del tribunale. Per alcuni esempi si veda C. Povolo, *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta*, Vicenza 2000.

54 Nel caso di omicidio il *collegio* era per lo più formato dai tre capi. L'imputato aveva la possibilità di rigettare la scelta dei componenti del collegio: un'eventualità molto teorica, ma che rifletteva evidentemente l'attenzione nei confronti dei complessi equilibri politici nell'ambito dell'aristocrazia. Questa fase veniva ripetuta più volte, in quanto la composizione del Consiglio dei dieci era sottoposta ai consueti periodi di *contumacia* (vacanza).

ed in particolare su quello dei loro membri maschili<sup>55</sup>. La sua rilevanza non è solo attestata dalle cronache giudiziarie<sup>56</sup>, ma anche da una vasta letteratura, che ha attirato l'attenzione della storiografia attuale<sup>57</sup>, rivolta a cogliere i significati di narrazioni che, a partire dal Seicento, indugiarono frequentemente su vicende in cui sangue, onore e vendetta si intrecciavano indissolubilmente e fatalmente<sup>58</sup>. I protettori maschili della donna adultera, in particolare il padre e il marito, in quanto direttamente lesi dall'oltraggio ricevuto, erano fortemente legittimati da una tradizione che permetteva loro di sopprimere colei che, con il suo comportamento aveva leso il loro onore. Vendetta e delitto d'onore declinavano in tal modo il duro linguaggio della violenza, che evidentemente si esprimeva secondo moduli tipici di quello che è stato definito *double standard*<sup>59</sup>.

Per contenere facili abusi ed ingiustizie, a partire dalla tarda età medievale, statuti e leggi tesero a contenere questo potere illimitato del mondo maschile nei confronti dei membri femminili delle loro famiglie<sup>60</sup>. Previsioni che evidentemente cozzavano contro antiche consuetudini e, soprattutto, contro una diffusa sensibilità culturale che intravedeva nell'adulterio una lesione gravissima nei confronti dell'immagine pubblica della famiglia<sup>61</sup>. Tant'è che, a legittimare la soppressione

---

55 Si veda il volume *Trasgressione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quagliani, Bologna 2002, in particolare il saggio di A. Marchisello, 'Alieni thori violatio': *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, pp. 133-183.

56 La casistica giudiziaria è numerosa. Nel 1617 il nobile vicentino Pressildo Muzzan, dubitando della fedeltà della moglie Virginia Toso, e deciso "di volerla morta, le presentò una pistola e un bicchiere pieno di veleno, dicendole o che bevesse quello o che morisse di ferro, affermando di aver ordine dai signori Pompeo e Gieronimo Toso, fratelli di detta signora Virginia, d'ammazzarla. Qual signora [...] scelse il veleno che bevette", ASV, *Consiglio dei dieci, Lettere dei rettori*, busta 226, dispaccio dei rettori di Vicenza del 18 dic. 1617. Nel 1587 il patrizio veneziano Vincenzo Cappello venne bandito per aver ucciso la matrigna e ferito l'uomo con cui intratteneva una relazione, ritrovati "in fragranti". Nel 1592 ottenne un salvacondotto dal Consiglio dei dieci, cfr. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 191, alla data 4 marzo 1591, con allegata supplica del Cappello. Appare evidente che in questo caso la questione della dote dovette giocare un ruolo rilevante.

57 T. Heywood, *A woman killed with kindness and other domestic plays*, Oxford 2008; I. Pérez Molina, *Honour and disgrace: women and the law in early modern Catalonia*, Boca Raton 2001; M. D. Stroud, *A pluralistic approach to the Spanish wife-murder comedias*, Lewisburg 1990; B. Overton, *Fictions of female adultery, 1684-1890. Theories and circumtexts*, New York 2002. Come ricorda Pieter Spierenburg, "A crime literature emerged in France in the second half of the fifteenth century, but it mainly dealt with cases of adultery, abduction, rape, and political machination - and hardly at all with murder, P. Spierenburg, *A history of murder. Personal violence in Europe from the Middle Ages to the present*, Cambridge 2008, p. 51.

58 Un'ampia casistica in M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari 2011, pp. 68 e sgg.

59 L'adulterio maschile ebbe sempre una configurazione giuridica diversa, che rifletteva le caratteristiche che contrassegnavano l'onore maschile. Ad esempio nella legislazione italiana ottocentesca era conosciuto comunemente come concubinato: "dal che chiaramente apparisce come non siasi inteso colpire nel marito tanto la infedeltà per se stessa, quando l'infedeltà presentatasi come oltraggio permanente alla domestica moralità ed alla moglie, della quale ultima si volle proteggere la dignità più che il diritto alla fede sessuale", B.G.C. Moraglia, *Il reato di adulterio. Studio storico-giuridico-sociologico*, Forlì 1905, p. 108. Sul concetto di *double standard* e sulle sue diverse implicazioni psicologiche e culturali rinvio a J. Pitt-Rivers, *The fate of Shechem or the politics of sex. Essays in anthropology of the Mediterranean*, Cambridge 1977, pp. 74-75.

60 La donna accusata di adulterio perdeva inoltre ogni suo diritto sulla dote, cfr. Marchisello, *cit.*, p. 179 e *passim*.

dell'adultera<sup>62</sup>, interveniva un sistema giuridico informale, quale era quello della vendetta, che ubbidiva a regole ben precise, volte ad assicurare gli equilibri sociali ed economici delle forze in gioco<sup>63</sup>.

La forza della tradizione e delle consuetudini nei confronti della donna adultera si esprimeva al massimo grado nel mondo contadino e popolare, in cui le manifestazioni chiassose e derisorie (mattinate o charivaris<sup>64</sup>) venivano rivolte non tanto contro la donna adultera, ma soprattutto nei confronti dell'uomo tradito. Era quest'ultimo, infatti, che la comunità riteneva essere stato contaminato dalla relazione adulterina e che, in quanto tale, doveva subire direttamente la riprovazione collettiva. L'associazione di queste pratiche derisorie con le caratteristiche culturali del genere maschile e di quello femminile e, di conseguenza, dell'idioma dell'onore che le contraddistingueva, è stato ben rilevato da Julian Pitt-Rivers, il quale ha sottolineato come l'adulterio rappresentasse in primo luogo per il marito tradito la dimostrazione del fallimento del suo ruolo coniugale, apportando disonore alla sua famiglia e alla comunità di appartenenza. La responsabilità dell'adulterio non ricadeva dunque sul libertino che l'aveva commesso, in quanto la comunità riteneva che il suo comportamento si conformasse alle caratteristiche naturali del genere maschile, laddove colui che lo subiva dimostrava, all'incontrario, di non possederle. Il disonore che ricadeva essenzialmente sul marito tradito è maggiormente comprensibile se si considera che il codice d'onore era strettamente correlato alla dimensione sacra della persona e non alle norme etiche o giuridiche previste dalla chiesa o dallo stato. E per

---

61 Un caso significativo, anche se straordinario per la rilevanza dei protagonisti, in M. Bellabarba, *Nobiltà, giustizia e letteratura. Un processo per adulterio a Verona nel tardo Cinquecento*, in G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Verona 2004, pp. 311-348.

62 Il timore della prevedibile reazione violenta da parte del marito poteva indurre la moglie ad agire preventivamente tramite la fuga, oppure ricorrendo alla stessa violenza, come nel caso di Franceschina Monza, moglie del nobile vicentino Camillo Chiericati, la quale intratteneva una relazione con il condottiero Alfonso da Porto. Nel 1581 i due inviarono un sicario ad uccidere il marito. Il da Porto venne condannato alla relegazione all'isola di Candia dopo cinque anni in attesa del giudizio, mentre Franceschina fuggì e venne bandita da tutto lo stato. Un cronista dell'epoca annotò: "il caso fu così grande, ma la donna era molto bella, che si ritiene fosse molto innamorato di lei; e per quanto si diceva, la donna lo fece ammazzare per sospetto che ella aveva non la volessero far morire lei", C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, p. 330. Nel nov. del 1583 il Consiglio dei dieci respinse la richiesta della liberazione di Franceschina proposta da un certo Bortolamio Polà, che disponeva di una voce liberar bandito, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 158, 23 nov. 1583. Per una novella del Bandello in cui c'è una situazione analoga, anche se con esiti ben diversi, si veda Cavina, *cit.*, p. 148.

63 C. Povolo, *Feud and vendetta between customs and trial rites in Medieval and Modern Europe*, in "Acta Histriae", 23, 2015, 2, pp. 195-244.

64 "The term charivari, was meant to mimic the noise made during the ritual. Charivaris frequently occurred at night (often on successive nights), and although they may have had various functions as censors of societal behavior outside the norm, they were largely associated with deviance in marriage, the most usual subjects being: the age difference between couples who were about to marry; the censure of premarital sex; the exposure of adultery and cuckoldry; the punishment for wife-beating; or the humiliation of the hen-pecked husband and/or the shrewish wife. They were also commonly used when a wedding deviated from expectation, for example, when a ritual "fee" in the form of either money, food, or drink to the guests was withheld", cfr. T. de Vroom, *Charivari*, in M. Schaus (ed.), *Women and gender in Medieval Europe. An encyclopedia*, New York 2006, pp. 120-121.

tale motivo la sua figura era considerata socialmente pericolosa e, in quanto tale, doveva essere negativamente contrassegnata da un rituale derisorio.<sup>65</sup>

A mediare tra un sistema culturale e giuridico fortemente radicato nella società ed esigenze pubbliche più diffuse, volte ad assicurare la pace e la tranquillità sociale, che sarebbero state costantemente in pericolo di seguito ai conflitti tra famiglie, intervenivano i giuristi con le loro disquisizioni dottrinali. La loro formulazione dell'adulterio come *delitto privato*, che tendeva in primo luogo a sconsigliare l'iniziativa ex-officio del giudice e a considerare la denuncia del marito come requisito essenziale per l'avvio di un processo contro la donna adultera, mirava essenzialmente a garantire, insieme all'onorabilità dei membri maschili della famiglia, anche una loro discrezionalità di scelta nei confronti di una lesione che aveva forti implicazioni sociali ed economiche<sup>66</sup>.

Il ruolo dei giuristi emergeva però in tutta la sua rilevanza soprattutto sul piano procedurale, laddove essi consideravano gli aspetti fattuali che legittimavano l'uccisione della donna adultera da parte del marito offeso nel suo onore<sup>67</sup>. Ad

65 Pitt-Rivers, *cit.*, pp. 23-24: "The manliness of a husband must be exerted above all in the defence of the honour of his wife on which his own depends. Therefore her adultery represents not only an infringement of his rights but the demonstration of his failure in his duty. He has betrayed the values of the family, bringing dishonour to all the social groups who are involved reciprocally in his honour: his family and his community. His manliness is defiled, for he has fallen under the domination of the Devil and must wear his symbol as the stigma of this betrayal [...]. If we view the adulterer and the cuckold, not in terms of right and wrong, but in terms of sanctity or defilement, we can see why the latter, the defiled one, should be the object of contempt, not the defiler. Through his defilement he becomes ritually dangerous and the horns represent not a punishment but a state of desecration".

66 L'attenzione oggi rivolta al tema del *femminicidio*, o comunque ai reati che sembrano riproporre l'equazione tra onore e violenza, ha indotto ad una riflessione di carattere culturale, soprattutto in riferimento alla questione di genere e al mutato ruolo della donna nella società. Si veda a questo proposito il volume *Honour, killing and violence. Theory, policy and practice*, edited by A. K. Gill, C. Strange and K. Roberts, London-New York, 2014. Alcuni dei contributi al volume sono rivolti ad esaminare le trasformazioni che hanno caratterizzato la normativa emanata in materia, volta comunque a scindere la dimensione della violenza da quella dell'onore. Una normativa che esprime chiaramente una condanna nei confronti della violenza maschile perpetrata per fini d'onore; testimoniando, altresì, un'aperta sconfessione nei confronti di una tradizione culturale che considerava (e considera) l'onore della famiglia come proprietà dei membri maschili della famiglia, legittimati al ricorso alla violenza, qualora esso fosse stato violato dal comportamento inappropriato delle donne di appartenenza. A questo proposito Johanna Bond ha giustamente osservato, nel volume poco sopra ricordato: "Legal regulation opens the door to relocating honour property in women who are themselves responsible for generating value in honour property. Making honour property a potential asset for women, however, also requires the delinking of honour from strict adherence to norms of female chastity and virginity. Such a redefinition of honour holds the potential for women to be full citizens, with equal rights to property, economic empowerment, bodily integrity and sexual autonomy" (p. 105).

67 La discussione verteva, ad esempio, sul fatto se il marito potesse essere punito con una pena *straordinaria* (inferiore cioè a quella prevista dagli statuti) anche qualora l'uccisione della donna adultera fosse avvenuta successivamente, dopo la scoperta del suo tradimento: "molti dottori vogliono debba esser scusato anche quando non la trova nel atto, ma dopo l'uccide subito che ne ha certa notizia [...]; altri tengono che debba esser condannato alla straordinaria anche quando commetta l'uxoricidio dopo qualche intervallo di tempo, perché si presume che mai abbia depresso l'animo di vendicar l'onore vilipeso", A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, vol. II, Venezia 1708, p. 432, il brano è tratto dal cap. XIV dedicato a *Come possa provvedersi all'onore macchiato per l'impudicizia della moglie*. Per considerazioni analoghe da parte di giuristi francesi nei confronti dell'uccisione della moglie scoperta in flagrante adulterio si veda, M. Nasset, *La violence, une histoire sociale. France, XVe-XVIIIe siècles*, Seyssel 2011, p. 173. Nasset osserva che "la compréhension à l'égard du mari s'exprimait aussi par la facilité avec laquelle les maris homicides

esempio un noto criminalista veneziano di fine Cinquecento osservava, sulla scorta di un'elaborazione dottrinale assai diffusa, come sia il padre della donna che il marito fossero ampiamente giustificati dell'uccisione degli adulteri colti in flagrante crimine nella casa paterna o maritale, purché non intervenisse l'aggravante della premeditazione:

*Il giusto dolore del delinquente induce il giudice a temperar la pena, come se il marito ammazzasse la moglie ritrovata in adulterio. Et nota che il reo non solamente è obbligato di provar la causa, ma anco il moto che l'ha indotto a commettere quell'homicidio sia stato per quella causa [...] Al marito poi è permesso d'ammazzare l'adultero quando che l'adultero si ritrovi in casa propria del marito et non in altro luogo et che l'ammazzi in quell'atto dell'adulterio, perciò che questo l'escusa dalla pena dell'homicidio rispetto al giusto dolore<sup>68</sup>.*

Era il tema del furore o, per meglio dire, del furore amoroso, che legittimava, in assenza di ogni premeditazione, l'uccisione degli adulteri colti in flagrante crimine. In realtà il furore, veicolato tramite i complessi riti processuali, permetteva al giudice di legittimare o giustificare il sistema della vendetta nell'ambito delle istituzioni giudiziarie e, soprattutto, di intervenire in un complesso sistema culturale in cui il furore era considerato un valore razionale se declinato alla luce delle gerarchie sociali e dei suoi valori cetuali<sup>69</sup>.

### *Adriana Dario: la prima moglie*

Come poteva essere valutata la cruenta vicenda di sangue avvenuta in quelle isolate contrade poste ai piedi dei Colli Euganei? Quali erano state le elaborazioni emotive che avevano spinto Alvise Bon a compiere quel crudele delitto? Ed infine quali furono le considerazioni che indussero l'Avogadore di comun a formulare un'accusa così drastica, che escludeva a priori il ricorso da parte del patrizio veneziano al tema del furore e della passione amorosa?

In realtà a gravare sulla posizione processuale di Alvise Bon stava un precedente di non poco conto: l'uccisione di Adriana Dario, la sua sfortunata prima moglie<sup>70</sup>. L'11 dicembre 1571 il patrizio veneziano era infatti stato accusato di "esser autore, complice e partecipe delle ferite date il 19 del mese di ottobre sopra il

---

obtenaient le pardon du roi"; e il delitto d'onore era considerato per alcuni giuristi alla stessa stregua della legittima difesa.

68 L. Priori, *Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, Venezia 1644, pp. 93, 176-177. Una pratica che è registrata pure per l'Inghilterra, anche se "by the eighteenth century the basis of the law of provocation was changing. Manslaughter verdicts in cases of adultery were increasingly brought on the grounds that in the heat of jealous anger occasioned by the discovery, the husband had lost his self-control, momentarily causing him to be ruled by his passions. Husbands who took violent reprisals against gallants taken in the act of adultery could still expect a more lenient verdict, but it was no longer underpinned by a code of honorific violence", D. M. Turner, *Fashioning adultery. Gender, sex and civility in England, 1660-1740*, Cambridge 2004, pp. 126-127. Si veda inoltre, sul piano più strettamente giuridico, J. Horder, *Provocation and responsibility*, Oxford 2003, p. 39.

69 C. Povolo, *Furore. Elaborazione di un'emozione nella seconda metà del Cinquecento*, Verona 2015.

Terraglio a donna Andriana sua moglie, da lui prelevata in questa città e condotta a Marghera et poi in cocchio verso Mogliano”. E, di seguito a questo fatto, il successivo 13 giugno 1572, era stato condannato alla relegazione in Capodistria per venticinque anni. Una pena da cui, evidentemente, riuscì a liberarsi poco tempo dopo, poiché il suo nome comparve nuovamente nelle vicende giudiziarie della città lagunare.

Negli anni successivi Alvise Bon fu accusato di un delitto ancor più grave, che suggeriva inequivocabilmente un legame inestricabile tra gelosia e premeditazione. Nel 1579 venne infatti accusato di essere il mandante dell’omicidio di Adriana Dario. La sua responsabilità era emersa grazie alle rivelazioni di un uomo che ne aveva avuta notizia mentre si trovava condannato alla galea in virtù di una sentenza pronunciata dai Signori di notte al criminal. Costui, in cambio della remissione della pena e di premi, aveva rivelato il nome del sicario e dei suoi complici, che si erano mossi su istigazione dello stesso Bon. Il 9 marzo 1579 il patrizio veneziano venne solennemente proclamato dal Consiglio dei dieci a difendersi dalla grave accusa:

*Per esser imputato di avere mandato Zuan Battita Rossetto, figlio di Antonio, procuratore di cause in Verona, ad ammazzare Andriana Dario sua consorte nella casa dove essa abitava, in corte di Ca’ Malipiero a San Marcuola, travestito in abiti da moro, datigli da esso Bon, come fece. E la notte di 26 febbraio 1577 ammazzò essa Daria nella propria casa con 13 ferite, asportandole via monili, anelli e altre robe dalla camera dove essa dormiva, con una corda che gli fu data dal suddetto Bon, che aspettava l’esecuzione di detto suo ordine sotto i balconi, accompagnato con Vettor Darduino fuggito.*

Erano fondate le accuse rivolte al patrizio veneziano? Soprattutto se si considera pure che, come spesso avveniva, provenivano da un uomo che, tramite di esse, aveva essenzialmente l’obbiettivo di sfuggire all’inflizione di una pena severa. Di certo Alvise Bon si guardò bene dal presentarsi e fu così bandito da tutto lo stato, con l’accusa di aver commissionato l’omicidio della stessa Adriana Dario<sup>71</sup>. Ma già quasi tre anni dopo, grazie all’acquisto di una *voce liberar bandito* ottenne di rientrare nella città lagunare<sup>72</sup>.

### *La sentenza*

Quanto era accaduto negli anni precedenti non era stato evidentemente del tutto ininfluenza. La famiglia Trevisan aveva dunque dalla sua quei precedenti che

<sup>70</sup> I Dario erano una famiglia appartenente al ceto dei *cittadini*, ASV, *Miscellanea codici di storia veneta*, Toderini, vol. 2, c. 729.

<sup>71</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 16 alle date 19 ott. e 11 dic.; e, per l’omicidio, filza 19, 9 mar. e 13 apr. 1579.

<sup>72</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 35, c. 134, 30 gen. 1581 (*more veneto*). La *voce* era stata inizialmente concessa dai rettori di Brescia agli uccisori di alcuni dei famosi banditi detti *canonici*, ma poi, in base alla legge assunta nel luglio precedente, il provvedimento e la stessa liberazione di Alvise Bon avevano dovuto essere convalidati dal Consiglio dei dieci.

sembravano attestare il carattere violento di Alvise Bon, soprattutto nei confronti delle donne con cui si era unito nel vincolo matrimoniale.

In realtà, come sembra suggerire la stessa efferatezza del delitto, è molto probabile che il duplice omicidio fosse avvenuto nell'impeto della passione, ma fosse comunque scaturito da un forte sentimento dell'onore, che da tempo pervadeva intensamente l'animo di Alvise Bon, al punto dal concepire la morte della seconda moglie<sup>73</sup>. Il furore amoroso era tale comunque da legittimare il sentimento della vendetta e si muoveva ambigualmente su un piano emotivo non privo di razionalità, che poteva incontrare ampio consenso nell'ambito sociale ed essere rivendicato tramite i complessi riti processuali che riflettevano la forza inestricabile della tradizione, in grado di far perno sulle esigenze di una giustizia punitiva che mirava alla pace e alla tranquillità della società.

Lo status sociale dei protagonisti coinvolti nel conflitto interagiva con tutti questi elementi e la discussione avviata nell'ambito del Consiglio dei dieci non poteva ignorare che quanto era avvenuto investiva direttamente alcune delle più importanti famiglie del patriziato.

Nel decennio precedente il supremo organo politico veneziano aveva deliberato un provvedimento che esprimeva al massimo grado la superiorità politica da esso raggiunta nell'ambito del sistema costituzionale veneziano. Con la legge del 9 marzo 1571, il Consiglio dei dieci aveva riservato a se stesso e agli Esecutori contro la Bestemmia, che utilizzavano il suo rito inquisitorio, ogni istruzione di processo e pronuncia di giudizio inerenti casi in cui erano comunque coinvolti dei patrizi veneziani<sup>74</sup>. In tal modo esso era in grado di controllare la latente conflittualità esistente nell'ambito del ceto dirigente patrizio e soprattutto di incidere su un sistema vendicativo che, sino ad allora, era regolamentato dalle numerose magistrature della Dominante, tra cui, in primis, la Quarantia Criminal.

Gli omicidi di Paolina Molin e di Andrea Trevisan richiedevano una risposta certa e severa, onde evitare pericolosi contraccolpi che avrebbero probabilmente innescato altre violenze e ritorsioni.

---

73 In *Arbori de' patritii veneti* (ASV, *Miscellanea codici Storia veneta*, II/6, c. 81) una breve annotazione ricorda quanto avvenne il 18 agosto 1586: "1578, [sposato] in donna Paola Molin quondam Nicolò quondam Piero, che ammazzò in villa di Bertepaglia il 18 d' agosto 15 [...] per averla trovata in letto con ser Andrea Trevisan quondam David suo germano, che pure lui dal medesimo fu ammazzato". Analogamente nelle genealogie Priuli (ASV, *Miscellanea codici di Storia veneta*, busta 24, 1, c. 324 si ricorda la morte della moglie Paolina Molin: "fu amazzata dal marito in villa della Battaglia il 18 agosto 1586, avendola ritrovata a letto con ser Andrea Trevisan di David suo germano, che medesimamente fu con lei ucciso". Annotazioni scarse ed imprecise per quanto riguarda i luoghi in cui avvenne l'episodio (Bertipaglia e Battaglia sono comunque centri vicini a Gorgo), ma che rievocano l'episodio in una maniera sostanzialmente diversa da quella accolta nella sentenza. Evidentemente nella loro scrittura i Trevisan avevano sottolineato sia i precedenti del Bon, che l'inconsistenza dei sospetti da lui nutriti nei confronti della moglie e del loro congiunto. Una tesi accolta dalla maggioranza del Consiglio dei dieci. Le famiglie coinvolte sembrano appartenere ad un livello alquanto elevato del patriziato veneziano. Per i Trevisan e i Molin si veda Barbaro, (ASV, *Miscellanea codici Storia veneta*), rispettivamente VII/32, c. 106 e V/23, c. 221. Il padre di Andrea Trevisan fu luogotenente a Cipro, mentre Nicolò Molin, padre di Paolina, fu consigliere dei dieci e membro del Senato.

74 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 30, cc. 4-5. Si veda quanto osservato *infra*, nota 86.

Il 21 maggio dell'anno seguente il Consiglio dei dieci pronunciò la severa sentenza nei confronti del patrizio veneziano, il quale, subito dopo essere stato citato solennemente, si era fiduciosamente presentato a palazzo ducale. Nonostante alcune proposte alternative, che prevedevano una pena assai mite, prevalse infine quella assai dura avanzata dallo stesso Anzolo Basadonna e altri componenti del Consiglio: Alvise Bon avrebbe dovuto trascorrere il rimanente della sua vita in una delle prigioni del Consiglio dei dieci e, in caso di fuga, sarebbe stato bandito da tutti i territori del dominio con l'alternativa della decapitazione<sup>75</sup>. La proposta alternativa della relegazione dell'imputato a Capodistria era indubbiamente rivolta ad agevolare una successiva pacificazione tra le famiglie coinvolte nel conflitto, ma poneva troppo apertamente in subordine il ruolo svolto dal supremo organo veneziano nell'imposizione di una giustizia punitiva diretta a sancire, in primo luogo, i valori fondanti della Repubblica.

### *Le prigioni dei Capi del Consiglio dei dieci*

Così erano in realtà denominate quelle prigioni che, successivamente, sarebbero state conosciute come *pozzi*. Poste al piano terra di palazzo ducale, lungo il rio, erano state ampliate e utilizzate come vere e proprie carceri del supremo consiglio a partire dagli anni '40 del Cinquecento<sup>76</sup>. Esse si erano così venute a distinguere dal rimanente delle prigioni utilizzate da altre magistrature come ad esempio la Quarantia criminal e i Signori di notte al criminal, che erano invece situate nell'area di palazzo ducale che dava direttamente sul bacino di San Marco<sup>77</sup>. Nel 1563 il proto Antonio Da Ponte diede una descrizione precisa delle prigioni utilizzate dai Capi del Consiglio dei dieci. Tre celle erano al piano terra lungo il canale, mentre altre sei erano poste nella parte interna e si affacciavano sul corridoio che, tramite una scala, conduceva poi al piano superiore dove erano presenti altre dieci celle<sup>78</sup>. Per quasi dieci anni Alvise Bon visse in alcune di quelle prigioni, insieme ad altri carcerati, in una condizione che, si deve presumere, non era facilmente accettabile da parte di un patrizio della sua levatura, anche se non erano rari i casi di membri del ceto dirigente lagunare che in quello stesso periodo subirono il medesimo destino.

<sup>75</sup> La pena severa venne proposta oltre che dall'avogadore, dal doge, dal capo Daniele Priuli e dal consigliere Alvise Zorzi. Altri consiglieri, tra cui Leonardo Donà, avevano proposto la ben più mite pena di otto anni di relegazione a Capodistria. Tra gli imputati compaiono anche alcuni domestici del Bon, che, tranne uno, condannato a cinque anni di galea ai remi, furono tutti assolti, ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 24, 21 mag. 1587.

<sup>76</sup> ASV, *Capi del Consiglio dei dieci, Notatorio*, reg. 15, cc. 94, 171, 26 sett. e 31 dic. 1541; *Comuni*, reg. 15, c. 81, 29 nov. 1542, in cui si dice esplicitamente: “avendosi gran bisogno di luogo dove si avesse a mettere i prigionieri di questo Consiglio, si trovò per deliberazione di quello di costruirne fino al numero de 11 nelle rovine qui in corte di palazzo, parte sotto la residenza dei Capi e parte vicine al cancello della prigione forte”. Il 18 ago. 1546 si deputavano quattro *guardiani* alla custodia degli otto *camerotti* e di altre tre prigioni riservate allo stesso Consiglio.

<sup>77</sup> Sulle prigioni di palazzo ducale si veda U. Franzoi, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, Venezia 1966.

<sup>78</sup> La descrizione del proto Da Ponte con il provvedimento del Consiglio dei dieci in cui si accenna alla “strettezza, asprezza et scomodità delle prigioni che sono alla riva del palazzo”, è riportata in G. Lorenzi, *Monumenti per servire alla storia del palazzo ducale di Venezia*, Venezia 1868, pp. 349-350.

*Salsedine*

Alvise Bon venne rinchiuso in uno dei *pozzi* del Consiglio dei dieci.. Un esito terribile di una vita vissuta in preda alla passione e alla violenza. Un esito che non avrebbe potuto essere consapevolmente accettato, soprattutto da parte di un uomo che apparteneva ad una delle famiglie più in vista del ceto dirigente veneziano. Ed infatti, di lì a pochi mesi, egli si rivolse ai Capi del Consiglio dei dieci, descrivendo la situazione drammatica in cui si ritrovava in quelle prigioni che non aveva esitazione a definire un vero e proprio *inferno*:

*Sebbene è parso all'illustrissimo suo Consiglio di confinare me Alvise Bon suo fedelissimo servitore nelle sue prigioni, non credo però che sia di mente delle signorie vostre illustrissime, né di esso illustrissimo suo Consiglio che io sia tenuto in luogo di tanta strettezza e scomodità, come mi ritrovo. Quale, come è noto alle signorie vostre illustrissime, si può chiamare piuttosto una sepoltura che prigione, poiché in nessuna parte di essa vi è lume, né fessura<sup>79</sup> di sorte alcuna. Et perciò, dovendo stare sempre con la lampada<sup>80</sup> accesa, che rende tanto fumo e calore, che in ogni tempo quasi si deve stare nudi con la spugna<sup>81</sup> in mano per asciugarsi il sudore. Oltre di questo, per la strettezza del luogo si deve dormire in terra, mangiare in terra senza comodità di poter mai far quattro passi. Né stando qui dentro posso mai né vedere, né parlare con alcuno dei miei; né dare alcun ordine per il governo di un infelice figliolino e figliolina che mi ritrovo; né della poca sostanza mia, qual perciò mi va del tutto in sinistro, trovandosi ben molti che sebbene mi sono debitori, si fanno però miei creditori.*

Alvise Bon supplicava di essere trasferito nelle prigioni chiamate *Giardini*, assai più confortevoli e comunque sicure e controllate dai secondini:

*E stiano pur certe le signorie vostre illustrissime che simili luoghi di tanta strettezza e scomodità non furono mai fatti per tenervi confinati in vita, ma ben per tenervi i rei per qualche giorno o settimana fino alla sua spedizione da collegio, affinché non possa né parlare, né conversare con alcuno. Et perciò si vede che nelle stesse sue prigioni ve ne sono due chiamate i giardini, quali, sebbene sono più comode e con un poco di luce, però sono fortissime e sicurissime, guardate e custodite dai medesimi guardiani suoi, come questa dove mi ritrovo<sup>82</sup>. Nei quali giardini è stato sempre il solito di tenervi, et tuttavia si ritrovano, confinati in vita. E quando che questi non suppliscano, vi sono molte prigioni nel suo cortile, fortissime, ben guardate et custodite, nelle quali tuttora si ritrovano confinati in vita per l'illustrissimo suo*

---

79 *Spiracolo* nel documento.

80 *Cesendello* nel documento.

81 *Sponga* nel testo.

82 Sui *giardini* cfr. *infra*.

*Consiglio per casi atrocissimi, ladroni di denari privati e pubblici e per sottrazione di denari e [...] pubbliche.*

Il patrizio veneziano proseguiva poi ricordando i fatti drammatici che avevano preceduto la severa condanna del Consiglio dei dieci e l'errore da lui compiuto nel corso del processo:

*E pure io non mi ritrovo qui per altro che per aver creduto che per salvezza dell'onore mio mi fosse lecito e dovessi fare quanto ho operato, con l'esempio di tali casi simili successi, per i quali ad altri non è mai successo sinistro alcuno. Ma del tutto non ho da incolpare se non me stesso, non avendo saputo fare le mie difese come era necessario, essendo anche prontissimo con tutti i miei a dare la pace con gli illustrissimi Trevisan, sebbene da loro in questo mio caso ho avuto tali persecuzioni; ai quali, per diverse vie, ho fatto ricercare la pace. Perciò, con ogni umiltà supplico le signorie vostre illustrissime di essere contente di porre parte nello stesso suo Consiglio che io sia levato da questo inferno, nel quale continuando è impossibile di vivere e morire se non disperatissimo. Il che non crederò mai sia della pia mente delle signorie vostre illustrissime e illustrissimo suo Consiglio, facendomi mettere in uno dei suddetti giardini o in qual si voglia altra prigione del suo cortile come a tanti altri che erano in prigione simile a questa mia è stato concesso.<sup>83</sup>*

L'istanza di Alvise Bon venne respinta. Probabilmente la maggioranza del Consiglio dei dieci ritenne che i tempi non fossero ancora maturi per alleviare le modalità di una pena inflitta di seguito a un fatto sanguinoso che aveva suscitato notevole impressione in città, coinvolgendo alcune delle famiglie più in vista del patriziato lagunare.<sup>84</sup>

E così, già nel gennaio del 1588, Alvise Bon tentò una fuga disperata, che venne però bloccata sul nascere dall'intervento dei *guardiani* dei pozzi. Un tentativo di fuga di cui abbiamo qualche notizia, anche perché suscitò l'immediata reazione dei Capi del Consiglio dei dieci, i quali vollero infliggere una dura lezione al Bon, che avrebbe dovuto servire ad esempio di tutti gli altri carcerati.

### *I guardiani dei pozzi*

Dei cosiddetti *guardiani* dei pozzi, si hanno per lo più scarse notizie, filtrate dalle suppliche che essi inviavano al Consiglio dei dieci per ottenere un aumento di salario, oppure da episodi riportati dai carcerati. In alcuni casi si trattò di uomini che rimasero per lunghi anni a stretto contatto dei detenuti. Quel microcosmo in cui vivevano

<sup>83</sup> La supplica di Alvise Bon è inserita come allegato nella *parte* del Consiglio dei dieci del 24 settembre 1587, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 168., alla data.

<sup>84</sup> I voti favorevoli furono solamente quattro, mentre ben otto membri del Consiglio dei dieci si espressero per respingere la richiesta del Bon, *Ibidem*, filza 168, alla data. Come risulta dai provvedimenti assunti nel successivo gennaio 1588, il Bon riuscì comunque a farsi trasferire in una cella degli stessi pozzi, ma con la compagnia di un altro carcerato (cfr. *infra*).

rappresentava in un certo senso un mondo a sé, di cui potevano farsi interpreti nei confronti dell'esterno. Un mondo posto al piano terra di un'ala del palazzo che rappresentava, sempre più, la parte arcana del potere repubblicano, ma pure la configurazione architettonica di un rito processuale inquisitorio di cui essi costituivano la manovalanza infima, ma indispensabile. Quel tentativo di fuga, da loro fortunatamente sventato, li convinse ad inoltrare una supplica al Consiglio dei dieci, per richiedere il meritato compenso. E così, i due guardiani Piero e Domenico, colsero l'occasione per ricordare i loro meriti, menzionando alcuni dei carcerati di cui essi avevano dovuto occuparsi negli ultimi anni, compreso Alvise Bon, di cui non nascosero l'estrema pericolosità:

*Umilmente compariamo ai benignissimi piedi di vostre signorie illustrissime noi Piero quondam Zuanne e Domenego quondam Andrea di Ruberti, fedelissimi guardiani dei cameroti di quelle; et con ogni riverenza li esponiamo quante e quali siano state le fatiche, vigilie e quanti pericoli abbiamo passato in questa nostra così lunga servitù prestata a vostre signorie illustrissime; e soprattutto io Piero, che sono già anni 36 che le servo in queste carceri, in tanta moltitudine e diversità di carcerati, i quali per la gravità dei loro delitti cercano l'occasione, giorno e notte, di fuggire. E tra questi fu quello che derubò i tesoreri, di modo che fui costretto a rimanere con lui nel camerotto, a causa della sottigliezza del suo ingegno, che con i denti si ruppe perfino le manette delle mani.*

*Per tale causa io sopraddetto Piero fui colpito da una infermità grandissima, che perfino oggi provo sofferenza; e nel caso di Bergamo, che si ritrovarono 18 in un medesimo caso, dei quali ne furono giustiziati sei, per il gran seguito e parentela mi fu affidato il controllo e custodia loro; e nel caso di Zan Batista Garzeta, sotto la guardia di noi sopraddetti Piero e Domenego, per l'attenzione usata da noi, scoprimmo un tentativo di fuga di molta importanza. E di più, nel presente accidente di tanto pericolo del magnifico Bon, che per la qualità dei ferri da noi ritrovati, come con i propri occhi da vostre signorie illustrissime sono stati veduti, oltre a fuggire come avrebbe fatto, eravamo in evidente pericolo di esser ammazzati; e per la grazia di Dio, in tutti gli incarichi importantissimi e segretissimi avuti da vostre signorie illustrissime, ci ha ritrovati sempre fedeli<sup>85</sup>.*

Il Consiglio dei dieci reagì prontamente e con estrema durezza, ordinando che Alvise Bon fosse rinchiuso in una delle celle inferiori, poste a livello del rio e, soprattutto, senza la compagnia di alcun carcerato. Una cella angusta, avvolta dall'umidità e dalla salsedine, posta all'oscuro, in cui non trapelava che un esile e quasi evanescente barlume di luce proveniente dalla stretta apertura da cui veniva introdotto il cibo. Una decisione che sembrava porre definitivamente fine ad ogni speranza e che poneva il patrizio veneziano in una terribile condizione materiale ed

---

<sup>85</sup> I due concludevano la loro scrittura chiedendo una ricompensa in cambio del lungo servizio prestato, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 170, supplica allegata al provvedimento del 21 gennaio 1587 *more veneto*. Il supremo organo veneziano concedeva a ciascuno di loro *per una volta tantum* la cospicua somma di trenta ducati. La fuga del Bon era dunque avvenuta in quegli stessi giorni.

esistenziale, che avrebbe potuto spezzarne la vita. Ad occuparsi del trasferimento di Alvise Bon nella più sicura cella del piano terra di quelle prigioni venne incaricato il capitano grande Marco Dolce, il quale, il 22 gennaio 1588 riferì di aver eseguito gli ordini ricevuti:

*Lo feci trasferire dalla prigione dove egli si ritrovava e porlo nella quattro del piano inferiore,<sup>86</sup> per essere prigione più sicura. E nel mutarlo di prigione i guardiani perquisirono sia il detto magnifico messer Alvise, come Floriselo Soncin. E fu ritrovato dietro la schiena a Floriselo un paio di forbici e un foglio di carta non scritto, con un cordoncino di ferro lungo, utilizzato come penna da scrivere; e nella veste un coltello interamente di ferro; e al magnifico Bon non fu ritrovata cosa alcuna<sup>87</sup>.*

E così Alvise Bon, come molti altri carcerati ivi rinchiusi, comprese che la dura situazione di quelle prigioni poteva raggiungere il limite, difficilmente descrivibile, in cui la condizione umana era quasi del tutto annullata.

### *Una madre*

Cecilia Mocenigo non poteva permettere che il suo primogenito languisse in quella cella oscura, che sembrava essere destinata a divenire la sua tomba. In quanto madre di quattordici<sup>88</sup> figli e appartenente ad un illustre lignaggio<sup>89</sup> ella rappresentava simbolicamente lo *ius* della Repubblica: quella tradizione intrisa dei legami di sangue che sancivano la logica stessa del potere aristocratico costituitosi alcuni secoli prima. La supplica di una madre non poteva essere facilmente ignorata. Soprattutto da quegli uomini severi e dotati di una saggezza proveniente dall'anzianità e dall'esperienza di governo, ma tra i quali c'era pure chi non era disponibile a dimenticare l'affronto ricevuto. E così, nel dicembre del 1588, ella rivolse ai Capi del Consiglio dei dieci una supplica accorata e dignitosa. A quegli uomini, che sembravano aver decretato la fine del figlio, ricordò innanzitutto la terribile condizione in cui egli si ritrovava:

*Io Cecilia Bon vedova del clarissimo messer Alessandro il procuratore, vengo con ogni umiltà prostrata ai suoi piedi con infinite lacrime ad esporre la somma miseria e lo stato infelicissimo nel quale si ritrova messer Alvise Bon mio figliolo, poiché sono quasi due anni che egli si ritrova solo e si può dire sepolto vivo nelle tenebre*

<sup>86</sup> Marco Dolce si riferiva probabilmente alla cella numero quattro, contrassegnata dal numero romano IIII.

<sup>87</sup> *Ibidem*, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 170, 26 gennaio 1587 *more veneto*. La proposta dei Capi di tenere Alvise Bon nella cella dove era stato posto dal capitano grande venne approvata a larga maggioranza: "Che per i casi ora detti, ser Alvise Bon carcerato debba continuare nella prigione dove al presente egli si ritrova, nella quale debba star solo, né possa più essergli dato alcuno in compagnia".

<sup>88</sup> In una supplica presentata nel gennaio del 1579 da Filippo, Benetto, Francesco e Pietro Bon, tutti fratelli di Alvise, si afferma che essi erano figli di Alessandro Bon procuratore di San Marco e di Cecilia Mocenigo di Giovanni, ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 135, 9 gen. 1578 (*more veneto*).

<sup>89</sup> Tra i suoi figli sarebbe assurto agli onori della Repubblica il più giovane Ottaviano, che proprio in quegli anni iniziava la sua attività politica, cfr. la voce di M. Pasdera, in *Dizionario biografico degli italiani*, 11 (1969).

*della più stretta, aspra e orribile prigione che si possa immaginare, non che ritrovare, poiché è situata al piano delle rive del suo palazzo e perciò costantemente e da ogni lato intrisa dall'umidità, che di continuo si ritrova bagnato il letto, le coperte e i suoi vestiti, talché in poco tempo marciscono. Oltre di questo è così ristretta e angusta, che la sua larghezza non è più di sei piedi e la lunghezza sette e mezzo, che appena è sufficiente per contenere il suo letto, sopra il quale per la tanta strettezza è costretto sempre a giacere, non rimanendogli tanto spazio che gli consenta di fare pure un passo; onde che per il patimento di tanti disagi, scomodità e oscurità si ritrova quasi del tutto privo della luce degli occhi. E per la tanta umidità si è ormai arrossato per quasi tutta la vita, oltre la sua ordinaria indisposizione che patisce di gotta, per le quali ben spesso si ritrova incapace a potersi alzare per prendere il suo cibo, del quale spesse volte è perciò costretto a restar senza, onde corre evidente pericolo di morire una notte o un giorno, senza poter essere soccorso da alcuno pur d'una goccia d'acqua.*

Cecilia Mocenigo rappresentava drammaticamente a quegli uomini che decidevano le sorti della Repubblica la miserabile situazione in cui si ritrovava il figlio Alvisè: rinchiuso in una cella umida ed oscura, della lunghezza di due metri e di larghezza di due metri e mezzo.<sup>90</sup> Una cella quasi interamente occupata dal letto in cui giaceva e posta proprio al livello delle rive, da cui poteva penetrare l'acqua del canale che lambiva le prigioni.

Una condizione terribile che, come ella soggiungeva, avrebbe comportato non solo la morte del figlio, ma anche la perdita della sua anima. E chiedeva perciò che fosse posto in una cella provvista di un po' di luce e in compagnia di qualche altro carcerato. Ricordando le vicissitudini giudiziarie in cui il figlio era incorso ed in particolare la passione che l'aveva spinto ad uccidere la moglie e l'amico infedele, Cecilia Mocenigo fece infine appello alla sua condizione di madre:

*E pure questo mio infelice figliolo è venuto due volte a presentarsi volontariamente alla giustizia per difendere il suo onore dalle molte false e turpi imputazioni introdotte contro di lui dai suoi avversari<sup>91</sup>, oltre il caso principale di quegli infelici, quale dall'eccellentissimo collegio di quel caso furono conosciute così vane e false, che sopra di esse non fu neanche proceduto al suo interrogatorio<sup>92</sup>. E sebbene questo infelice fu costretto per la conservazione del suo onore di operare quanto fece contro quegli infelici<sup>93</sup>, perciò di tutto quello che è parso ad esso illustrissimo Consiglio, esso mio figliolo e io, insieme con quattordici altri figlioli che io mi ritrovo, rimaniamo quieti et ci acquieteremo sempre a quella e a ogni altra sua deliberazione, poiché altra grazia non si domanda salvo che sia posto in luogo non*

90 Il piede veneziano corrispondeva a metri 0,348.

91 Cecilia Mocenigo si riferisce alla vicenda di Adriana Dario.

92 Cecilia Mocenigo intende probabilmente dire che il collegio cui fu affidato il caso non ritenne opportuno procedere al suo interrogatorio (*costituito*) dopo l'indagine condotta dall'avogadore di comun.

93 La madre di Alvisè Bon non dubita dunque che il delitto del figlio fosse stato compiuto per la scoperta dell'adulterio di Paolina Molin.

*meno forte o sicuro, ma tale che per salvezza dell'anima possa almeno vivere come cristiano; così come voglio essere certissima che da esso illustrissimo e religiosissimo suo Consiglio io madre sua infelicissima sarò consolata, come umilmente prostrata a suoi piedi con molte lacrime le chiedo e supplico.*

Cecilia Mocenigo ricordava quella vicenda in cui il figlio era stato coinvolto per la morte della prima moglie, che gli avversari avevano introdotto per connotarne ingiustamente la personalità. Ma non dimenticava anche di far riferimento alla vicenda che l'aveva infine travolto, nonostante il collegio giudicante avesse mostrato le sue perplessità nei confronti delle accuse che gli erano state rivolte, al punto da non procedere nuovamente a un suo interrogatorio. Infine ella faceva appello alla sua condizione di madre di ben quattordici figli, che le conferiva simbolicamente il potere di richiamarsi alla clemenza della repubblica.

### *La pace*

Alla supplica di Cecilia Mocenigo si opposero Pietro e Antonio Trevisan, fratelli dell'ucciso, ricordando come la loro Casa, nonostante l'affronto ricevuto, si fosse acquietata solamente in quanto il Consiglio dei dieci aveva decretato la pena del carcere a vita nei confronti di Alvise Bon:

*Se le scomodità della prigione gli sembrano dure, alla Casa nostra ancora fu crudele notizia l'intendere la morte improvvisa d'un fratello innocente; e che se piangono i suoi parenti la miseria di questo reo, hanno pianto e piangono molte famiglie le ingiurie e oppressioni ricevute dallo stesso reo, acquietandosi nella considerazione del giusto, poiché non sta egli ora rinchiuso in questa prigione per sicurezza della giustizia, ma per pena del delitto da lui commesso.*

Ed infine i due fratelli argomentavano:

*Questa richiesta di cambiamento ha per fine qualche stravagante pensiero di quest'uomo, il quale, sotto l'apparenza di un debole principio disegna aprirsi la strada a maggior risoluzione; e vuole, se potrà, fuggir dalle forze della giustizia, ritornare al delitto e insidiare le vite di noi fratelli, padri di molti figliolini, la salute dei quali raccomandiamo a vostre signorie eccellentissime, supplicandole a non alterare in alcun punto i provvedimenti presi nell'illustrissimo Consiglio suo, i quali con questa nostra scrittura riverentemente presentiamo<sup>94</sup>.*

Una dura presa di posizione, in cui si sottolineava la nuova concezione punitiva della pena del carcere, e una visione della giustizia che si assumeva direttamente le istanze insopprimibili della vendetta.

---

<sup>94</sup> ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 176, allegati al provvedimento del 16 dic. 1588 sia la scrittura dei Trevisan che la supplica di Cecilia Mocenigo.

In realtà le schermaglie che avevano accompagnato la supplica di Cecilia Mocenigo sembrano sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalla concessione della pace da parte degli offesi nel temperare o addirittura nel ridurre l'impatto della giustizia punitiva. La legge del 1571, tramite la quale il Consiglio dei dieci si era riservato la giurisdizione sui casi di omicidio commessi nell'ambito del patriziato, aveva contrassegnato un passaggio decisivo nell'ambito del rapporto complesso tra giustizia punitiva e sistema della vendetta che, soprattutto tramite l'idioma dell'onore, animava i gruppi parentali che facevano parte del ceto dirigente lagunare<sup>95</sup>. Sino a quel momento le interconnessioni tra il sistema giuridico informale della vendetta e gli aspetti risarcitori e punitivi della giustizia, affidati ad una pluralità di magistrature, la cui legittimità era assicurata dagli ordinamenti della città-stato repubblicana, esprimevano *in primis* la salvaguardia dei valori comunitari, insieme a quella degli equilibri sociali e politici che contraddistinguevano le reti di relazioni tra i diversi ceti sociali.

Con la legge del 1571 il Consiglio dei dieci perseguì due sostanziali obiettivi, operando un mutamento significativo rispetto al periodo precedente. Da un lato il supremo organo veneziano intendeva estendere un controllo più ravvicinato nei confronti del ceto dirigente, il cui ruolo preminente sul piano sociale e politico doveva comunque costantemente confrontarsi con i valori repubblicani e una nozione di *virtù* che non poteva semplicemente esprimersi, nei confronti degli altri ceti sociali, in base alla condizione di status e del privilegio<sup>96</sup>. Dall'altro il supremo

95 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 30, cc. 4-5. Il provvedimento esplicitava inizialmente il dato più significativo: “tutti i casi criminali nei quali interverrà alcun nobile di questa città, così offendendo, come essendo offeso, siano espediti per questo consiglio: gli altri casi veramente pure criminali, ove intervenga nobile, come è detto di sopra, siano espediti per gli Esecutori nostri contra la bestemmia, e per i due inquisitori, che di mese in mese si designano in questo Consiglio per i collegi”. Gli Esecutori avrebbero dunque dovuto essere affiancati dai due *inquisitori* che nel Consiglio dei dieci facevano parte dei *collegi* deputati alla formazione dei processi; e ad essi venivano affidati tutti quei casi “ove non interverrà omicidio, o premeditazione”. Il Consiglio dei dieci si riservava di istruire i processi nei casi “ove intervenga omicidio o premeditazione”. Sulla legge del 1571 si veda G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 169, che rileva come questa legge creasse una divisione nell'ambito del ceto dirigente e soprattutto sancisse un “divario insormontabile tra patriziato veneziano e il resto dei sudditi, tra governanti e governati”.

96 In questa direzione era prestata particolare attenzione agli aspetti *retributivi* della giustizia penale e al loro impatto sul contesto sociale. La giustizia punitiva/retributiva era strettamente interconnessa con quella restitutiva o risarcitoria, ma si distingueva evidentemente da quest'ultima per la difesa dei valori comunitari e del sistema politico. Più che indicare uno stacco del ceto dirigente lagunare dagli altri ceti sociali, la legge del 1571 indicava a mio avviso la preoccupazione che la situazione di privilegio goduta dal patriziato non creasse tensioni interne alla città. Sul rapporto tra onore-status e onore-*virtù*, fondamentale per cogliere la specificità di un ceto dirigente formalmente egualitario, e sulle sue interrelazioni con l'ideologia repubblicana, si vedano le penetranti osservazioni di Julian Pitt-Rivers, a proposito della distinzione operata da Montesquieu tra le monarchie, in cui prevaleva il principio dell'*onore*, e le repubbliche in cui, all'incontrario, vigeva il principio della *virtù*. Una distinzione ambigua, che risiedeva (e risiede) nella stessa duplicità di significati del termine *onore*, laddove esso implica sia una preminenza gerarchica di status, ma pure una condotta virtuosa: “The two senses appear to be so far removed from one another that one may ask why they were, and still are, expressed by the same word, why the languages of Europe are so determined to avoid clarity in this matter. The political significance of the sacred is that it arbitrates questions of value, lays the limits to what can be done or maintained without sacrilege and defines the unconditional allegiances of the members of a society. Authority

organo veneziano interagiva direttamente con il sistema giuridico della vendetta che animava le relazioni conflittuali tra le famiglie appartenenti al ceto dirigente lagunare.

L'imposizione della pace, che così di frequente si ritrova nell'attività giudiziaria del Consiglio dei dieci, aveva evidentemente la funzione di arrestare un conflitto in atto o comunque di attenuarne gli effetti negativi; e si poneva ambigualmente sul piano processuale e giudiziario, interagendo, di volta in volta, con finalità di carattere punitivo o risarcitorio e con la dimensione sociale e politica delle famiglie coinvolte. Il rito di pacificazione, sancito alla presenza dei Capi del Consiglio dei dieci, con la minaccia del bando nei confronti di coloro che non avessero accolto la proposta di pace<sup>97</sup> e, infine, l'eventuale *distruzione* della documentazione processuale sino ad allora prodotta, aveva il fine preminente di ristabilire gli equilibri che minacciavano di essere infranti dal prolungamento del conflitto<sup>98</sup>. Nell'insieme i riti di pacificazione imposti dal Consiglio dei dieci attestano come il sistema della vendetta fosse ben radicato nell'ambito del patriziato veneziano e interagissero, più o meno intensamente, a seconda dei soggetti coinvolti, con le finalità essenzialmente punitive perseguite dal supremo organo veneziano e con l'utilizzo del suo rito inquisitorio.

Come si è visto, nella vicenda che opponeva Alvise Bon alla famiglia Trevisan, l'intervento del Consiglio dei dieci avrebbe potuto svolgersi nella direzione più collaudata di attenuare l'intensità del conflitto, ricorrendo ad una pena (la relegazione), che mirava ad allontanare il responsabile principale per incoraggiare in prospettiva il ristabilimento della pace<sup>99</sup>. La maggioranza dei suoi membri aveva però preferito ricorrere ad una pena estremamente severa, probabilmente convinti che solo in questo modo sarebbe stato possibile sanare un conflitto manifestatosi con estrema intensità e che avrebbe potuto innescare una violenta ritorsione.

In tal modo ogni eventuale richiesta di pacificazione da parte di Alvise Bon con una mitigazione della sua pena, avrebbe posto la famiglia Trevisan in una evidente posizione di vantaggio proprio nell'ambito di un sistema giudiziario ancora profondamente innervato dalla vendetta e dall'idioma dell'onore. Il raggiungimento della pace avrebbe potuto essere ottenuto solo dopo una defatigante trattativa e un risarcimento adeguato: elementi tangibili, ma dall'evidente implicazione simbolica.

Il 16 dicembre 1588 la *parte*<sup>100</sup> proposta di seguito alla supplica di Cecilia Mocenigo non riuscì ad ottenere la maggioranza richiesta dei tre quarti dei voti (otto

---

as political power claims always to be moral authority, and the word therefore enjoys the same duality as honour from the moment that the legitimacy of the use of force is disputed", Pitt-Rivers, *cit.*, pp. 14-15.

97 Un bando che, in via preliminare, non si estendeva oltre la città, il Dogado e 40 miglia oltre i confini.

98 Si vedano le esemplificazioni e le osservazioni riportate in appendice.

99 Nel caso di un imputato latitante, la stessa funzione era svolta dalla pena del bando, che con l'allontanamento di colui che si era reso autore di un fatto di sangue, avrebbe dovuto agevolare dapprima una tregua e poi la pace tra le Case in conflitto. Se Alvise Bon non si fosse presentato a palazzo ducale, il bando avrebbe dunque assolto alla stessa funzione. Le sue clausole, con le relative *strettezze*, avrebbero semmai determinato gli svolgimenti di una successiva pacificazione, che nella vicenda esaminata sembrava prospettarsi impossibile.

100 *Parte* nel senso di decisione, provvedimento, ma anche di legge.

favorevoli, due contrari e tre *non sinceri*<sup>101</sup>). Riproposta il 22 dicembre successivo, prevalse con 13 voti a favore e un *non sincero*. Il 5 gen. 1588 (*more veneto*) il Consiglio deliberò che, in attesa di rendere sicura la prigione alla luce a lui destinata, Alvise Bon avrebbe dovuto essere posto “in uno dei giardini<sup>102</sup>”.

Infine, pur con qualche esitazione e lasciando trapelare un certo imbarazzo, il Consiglio dei dieci accolse dunque la richiesta di Cecilia Mocenigo<sup>103</sup>.

### *Epilogo (zò da un pergolo)*

Dalla nuova cella Alvise Bon si rivolse nuovamente ai Capi del Consiglio dei dieci nel luglio del 1590 e nel dicembre del 1591, chiedendo il permesso di poter rivedere i suoi famigliari almeno una volta al mese, per poter seguire gli interessi del proprio patrimonio<sup>104</sup>. Entrambe le richieste vennero respinte. Nel 1594 egli ritornò alla

101 Il voto *non sincero* era un voto di astensione, che però comportava comunque la formulazione di una proposta alternativa.

102 Come ricorda Franzoi le prigioni denominate *giardini* erano state allestite negli ultimi decenni del Cinquecento: “Nello stesso periodo in cui ci si accinge alla costruzione delle carceri oltre il Rio a partire dal novembre del 1568, si delibera di costruire altre due carceri sull’area fino ad allora libera e non usata della riva di mezzo, secondo il disegno del proto Antonio da Ponte, che le concepì sicure e segrete, ma nello stesso tempo ampie e relativamente miti”, Franzoi, *cit.*, pp. 23-24.

103 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 176, alle date. La decisione venne presa dopo aver esclusi (*cazzadi*) il consigliere Leonardo Donà e Marco Trevisan, uno dei capi, entrambi direttamente coinvolti nella vicenda a causa della parentela intrattenuta rispettivamente con il carcerato e la vittima. In allegato la delibera dei Capi, assunta il 30 dic. 1588, in cui si dichiarava di aver chiamato uno dei guardiani delle prigioni, il quale aveva attestato che le celle poste alla luce non erano a prova di fuga. Inoltre il trasferimento in quelle più sicure, denominate *giardini* avrebbe potuto essere deliberato solo previa votazione di tutto il Consiglio dei dieci, il quale doveva essere rinnovato proprio in quei giorni. I tre Capi avevano perciò lasciato l’incarico ai loro successori. Un rinvio che lasciava trapelare l’imbarazzo di fronte ad una scelta di certo non condivisa dal ceto dirigente lagunare. La decisione del 30 dicembre 1588 è di estremo interesse: “Volendo gli eccellentissimi signori Capi dare esecuzione alla parte presa nell’illustrissimo Consiglio dei dieci a proposito del trasferimento dalla prigione nella quale si trova al presente il nobil homo ser Alvise Bon e porlo in una delle altre che sono verso la luce, di quelle però rafforzate di qua dal canale e alquanto più forte e sicura, hanno sue signorie eccellentissime mandato a chiamar uno dei guardiani di dette prigioni e inteso da essi che le tre prigioni che sono verso la luce, le quali sono anche le ultime fatte, non sono sicure e possono facilmente esser rotte, per esser il volto solo di pietre cotte e di sopra il semplice terrazzo dell’ufficio dell’Avogaria, pensarono di metterlo in uno dei giardini; ma trovando che il 25 maggio 1587 fu deciso nell’illustrissimo Consiglio sopraddetto che i confinati in esse o a tempo o in vita non potessero senza i tre quarti dei voti esser posti in essi giardini, vedendo di non poterlo fare senza l’autorità del suddetto illustrissimo Consiglio, come in detta parte è disposto, né restando più tempo nel presente mese di poter rappresentare al detto Consiglio le suddette considerazioni, hanno ordinato che sia fatta la presente nota, accioché, inteso il tutto dagli eccellentissimi suoi successori, possano essi provvedere all’esecuzione della parte antedetta di mutarlo, come parerà ad essi conveniente. E quanto alla compagnia di un altro prigioniero, della quale è fatta menzione in essa parte, hanno presa nota dai guardiani di alquanti prigionieri, la quale sarà qui acclusa, lasciando anche che detti signori successori suoi gli assegnino per compagnia quale dei loro prigionieri gli parerà”. Seguiva poi l’allegato con l’elenco di nomi di prigionieri da cui si sarebbe dovuto scegliere il compagno di Alvise Bon.

104 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 183, 23 lug. 1590, con allegata la supplica in cui il patrizio chiedeva gli fosse concessa grazia “che possa una volta o due al mese andar di sopra a parlar con i miei”; *Ibidem*, filza 189, 21 ott. 1591, con analoga richiesta. Entrambe non raggiunsero la maggioranza prevista. Il 18 dicembre dello stesso anno il Consiglio riprese in esame quella presentata nell’ottobre precedente, ma la supplica venne definitivamente respinta, in quanto ben otto consiglieri espressero il loro voto contrario, *Ibidem*, filza 190, alla data

carica, limitandosi a chiedere di essere posto “in loco dove possa veder li miei figlioli, già tanto tempo non veduti, né da me caramente abbracciati”. Aggiungendo inoltre:

*Le si assicurino che io non ho altro fine che questo che gli adimando; reverentemente gli dico che quando io possa ottenere questo mio giusto desiderio mi contento anco di stare dove mi attrovo, ma con questa privazione che non è inclusa nella mia sentenza, né umana appresso qual si voglia giustitia, né io lo posso patire, né alcuno delle Vostre Signorie Eccellentissime lo deve permettere. Io son espedito, né la giustitia pretende da me cosa alcuna; stia fermo il rigore della mia sentenza, che io muoia in una prigione, ma abbia luogo la pietà et carità.*

Infine questa terza supplica venne accolta, anche perché Alvise Bon era riuscito a dimostrare come ogni sua proposta di pace fosse stata respinta dalla famiglia Trevisan<sup>105</sup>.

Era uno spiraglio che si apriva nella disperata solitudine di un'esistenza che sembrava doversi inesorabilmente concludere nell'inferno di quelle carceri. E forse la decisione del supremo organo veneziano faceva pure intravedere uno scenario diverso. Fatto sta che nel marzo del 1595, come già si è potuto vedere, Alvise Bon riuscì a fuggire dalla cella in cui era rinchiuso, insieme agli altri tre compagni e al guardiano dei pozzi che, probabilmente dietro una lauta ricompensa, si era offerto di aiutarlo a riguadagnare la tanto agognata libertà.

Colpito dalla severa pena del bando, Alvise Bon ricomparve alcuni anni più tardi nello scenario istituzionale veneziano con una nuova supplica diretta ai Capi del Consiglio dei dieci. Egli non accennava alle precedenti disavventure e fuga e, di seguito alla tanto sospirata pace conclusa con la famiglia Trevisan, chiedeva un salvacondotto per poter rientrare finalmente a Venezia:

*Sebbene ero spronato dalla necessità di ricorrere altre volte alla pietà e clemenza del suo eccelso Consiglio, non mi è parso conveniente se prima non ottenevo la pace dai clarissimi signori Antonio et Polo Trevisan. Io sempre l'ho cercata e fatta chiedere con ogni umiltà; e per divina bontà e per la benignità di quei clarissimi*

---

105 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 202, 28 giu. 1594. In allegato la dichiarazione del canonico della chiesa di San Marco Lazzaro Robbato, in cui si attesta come, su richiesta del Bon, egli avesse sollecitato l'intervento di molti illustri senatori perché trattassero con i fratelli Trevisan per il raggiungimento di una pace e riconciliazione, ma “mai poterono ottenere cosa alcuna et io avendo parlato con il quondam clarissimo Pietro [Trevisan] pochi giorni avanti che morisse, in presenza di molti gentiluomini e esortato come buon cristiano a condiscendere a questa santa pace, mi rispose di non voler ingerirsi in altro, ma che voleva che morisse in prigione come aveva determinato la giustizia”. Ed allegata alla filza pure una richiesta rivolta dal Bon al patriarca di Venezia Alvise Priuli perché attestasse il suo inutile tentativo di raggiungere la pace con i Trevisan; una richiesta confermata dall'attestazione del cancelliere patriarcale Lorenzo Priori: “sua signoria illustrissima, per l'ufficio suo pastorale, non potendo mancare alla pia richiesta del magnifico messer Alvise Bon, ha fatto ufficio col magnifico messer Antonio Trivisan e fatto fare diversi uffici con sua madre et con il fratello tramite i suoi confessori per indurli a riconciliarsi con il detto magnifico Bon, ma non avendo mai potuto ottenere altro, se non che non li avrebbero fatto offesa, ma che non vogliono permettere che egli esca mai di prigione, dubitando della loro vita; e sebbene gli si è offerto ogni sorte di garanzia, non hanno mai voluto acquietarsi”.

*signori, con intercessione degli illustrissimi signori Silvan Capello, Antonio di Priuli il cavalier et del clarissimo signor Thomà Mocenigo, l'ho ottenuta e fra noi stabilita sincera, leale e perpetua amicizia e reintegrato nella proprio loro come prima.*

Il Consiglio dei dieci il 16 settembre 1602 accolse la richiesta, che permetteva al fuggitivo di poter finalmente rientrare in patria<sup>106</sup>. Una libertà che però godette per un periodo assai breve, in quanto, per un inopinato incidente, morì il primo gennaio 1603, come venne registrato in un successivo documento:<sup>107</sup>

*Cascò il 30 dicembre 1602 giù da un balcone di casa Trevisan alla Giudecca, con ser Renier Zen, dove si faceva una festa dei tori; e morì la notte seguente.*

Il riferimento al palazzo Trevisan induce a pensare che i parenti dell'ucciso non avessero dimenticato quanto era avvenuto a Gorgo quindici anni prima. In realtà, come attestano i registri dei *Necrologi* dei Provveditori alla sanità, l'improvviso crollo del balconcino, travolse tragicamente anche altre due persone insieme ad Alvise Bon<sup>108</sup>.

#### *Francesco Polani e la narrazione della sua vita avventurosa*

Per Francesco Polani l'esistenza terrena sembrava essere destinata a concludersi nelle prigioni cui era stato condannato nel settembre del 1604. Sennonché le sue tracce riemergono sorprendentemente nel gennaio del 1610, di seguito ad una sua accorata supplica presentata ai Capi del Consiglio dei dieci, in cui chiedeva che la pena del carcere fosse modificata in quella della relegazione<sup>109</sup>. Una supplica in cui, sottolineando il "miserabile stato" in cui versava, narrava le vicende della sua vita. In quelle carceri egli era finito nel 1591, di seguito ad "un incredibile inganno" orditogli da un tedesco. Dopo quattro lunghi anni in attesa di un giudizio che mai arrivava, come non avrebbe potuto cogliere l'occasione di quella fuga organizzata da Alvise Bon? Fuggito in paesi stranieri egli aveva però collaborato con gli Inquisitori di stato, operando al servizio della Repubblica. Dopo la successiva incarcerazione, aveva perduto tutte le sue sostanze ma, quel che trovava più insopportabile, era la condizione dei figli, impossibilitati ad accedere al Maggior Consiglio, a causa delle sue personali sciagure. Un destino ingrato, considerando la carriera politica dei suoi progenitori e la levatura del padre eletto a senatore della Repubblica.

106 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 240, 26 ago., 11 e 19 set. 1602, con allegata la dichiarazione dei tre patrizi che avevano concluso la pace tra il Bon e i Trevisan.

107 ASV, *Arbori de patritii veneti, Miscellanea codici Storia veneta*, 17, 2.6, c. 81.

108 ASV, *Provveditori alla sanità, Necrologi*, reg. 830: "1602 adi 31 dicembre, il clarissimo signor Andrea Zen di anni 30, cascato giù da un balcone, morto subito; messer Antonio figlio di messer Alvise Garofolo, d'anni 17, è cascato da un pergolo ed è morto [...]; 1602, adi primo gennaio, il clarissimo signor Alvise Bon fu messer Alessandro procuratore, di anni 55, cascato dall'alto al basso e morto". Alvise Bon fu sepolto nella chiesa di San Trovaso. La data è, ovviamente, *more veneto*.

109 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 274, 26 gen. 1609 *more veneto*, con allegata la supplica del Polani.

Francesco Polani ricordava poi le sue precedenti e straordinarie disavventure, iniziate a Cipro molti anni prima nella guerra contro il Turco:

*Ser Bernardino Polani mio zio, in Cipro, nella guerra passata, perse la vita e la facoltà, sacrificando il tutto alla Patria intrepidamente. Io allora, fatto schiavo, con lui ferito di archibugiate e di frecciate, putridamente impiagato, fui posto nell'aspra servitù del crudelissimo Piale Bassà, incatenato al remo nelle armate turchesche e in quelle atrocemente battuto. Oltre che, nello spazio di quattro anni della schiavitù mia, fui percosso di sette altre ferite di peste, delle quali si vedono le cicatrici in queste afflitte membra. E nell'età mia più tenera dalla sola divina provvidenza custodito, conservai la santa fede, con decoro della nobiltà veneta, soffrendo indicibili tormenti, con pericolo di essere impalato per la nota mia fuga, infruttuosamente tentata da quel serraglio.*

Ritornato finalmente a Venezia aveva ripreso l'attività politica al servizio della Repubblica, sino a quando la *dura sorte* e la sua imprudenza l'avevano condotto ad essere rinchiuso in quelle prigioni insieme ad Alvise Bon.

La richiesta di Francesco Polani, per poter essere accolta, richiedeva la maggioranza straordinaria dei cinque sestii; mentre tre dei votanti si erano opposti alla proposta favorevole dei tre Capi Marcantonio Vallaresso, Nicolò Bon e Bortolamio Navager. E così, a maggioranza assoluta, i tre Capi e i consiglieri, il 9 luglio successivo, decisero infine a favore del supplicante, deliberando che per il tempo rimanente della sua condanna egli fosse relegato nella città di Capodistria.

Di lì a qualche anno, nel 1616, riuscì ad ottenere la tanto sospirata liberazione cogliendo l'opportunità offerta dalla Repubblica a coloro che, pur banditi o relegati, si fossero resi disponibili a finanziare il conflitto allora in corso con gli Arciducali<sup>110</sup>.

#### *La testimonianza di Bernardo Polani (1574)*

I membri del Consiglio dei dieci, che in varie riprese si occuparono delle vicende giudiziarie di Francesco Polani, di certo conoscevano o avevano conosciuto il padre Bernardo e le traversie che avevano colpito duramente quella famiglia. La vita di Francesco poteva in un certo senso considerarsi l'esito non scontato, ma quasi consequenziale, di quanto era accaduto in quei frangenti della guerra di Cipro, che egli ricordò nel 1610. Frangenti che erano stati descritti in tutta la loro drammaticità da Bernardo Polani nel lontano 1574, rivolgendosi al Consiglio dei dieci per chiedere che il figlio Francesco, potesse essere accolto nel Maggior Consiglio, nonostante non avesse ancora raggiunto l'età prevista dei 25 anni:

---

110 M. Barbaro, *Arbori de patritii veneti* (ASV, *Miscellanea codici Storia veneta* /27, c. 166.

*Se così è piaciuto alla divina maestà che si ritrovasse, avanti il rompere della guerra, il quondam messer Bernardino Polani, fratello di me Bernardo, capitano delle saline di Cipro, essendo per sua disgrazia stato 40 mesi in luogo di 32 in tal carica, il tutto per causa e ritardo del suo successore, con il quale vi era Francesco mio figliolo di anni 17, con quella sostanza che ci ritroviamo al mondo, con fine di procurare con ogni mio spirito di farlo pratico e adatto agli affari [politici]; ha permesso il signor Iddio che sia seguita la guerra.*

*Dove che il predetto mio fratello ha operato sempre, con tutto che sperar si doveva, da un buon servitore di Vostra Serenità, come è benissimo noto per la relazione fatta dal quondam clarissimo messer Francesco Barbaro in Senato e per la relazione fatta in scrittura dall'illustrissimo signor Giulio Ssavorgnan della sua condotta.*

*E sebbene era stato ordinato da Vostra Serenità che esso mio fratello entrasse in Famagosta, non potendoci andare il clarissimo messer Francesco Tiepolo, allora capitano di Baffo, il quale andò e mio fratello restò a Saline con tutta la milizia, per ciò che, essendo giunta l'armata nemica a Saline, fu l'ultimo a partire con essa milizia da quei lidi, dietro ordine di quella carica di quella infelice città di Nicosia, dove si ritirò, operando giorno e notte a molti carichi, insieme a detto mio figliolo.*

*Nella qual misera città, essendosi perduta, fu ferito, essendosi ritrovato sul baluardo dell'assalto. Poi, rifugiatosi nel cortile del palazzo, pensando di salvare la vita, ove fu caturato e presentato a Mustafà Pascià, [che] gli fece tagliar la testa a sangue freddo. E il detto povero mio figlio fu ferito e reso schiavo. E dopo molti patimenti fu venduto e poi donato a Paili Pascià, avendo sopportato molti martirii per non divenire ribelle del nostro serenissimo dominio.*

*E dopo tante botte e patimenti fatti in galea da Cipro a Costantinopoli, fu per perdere i piedi e la vita, essendo stato levato per gettarlo in mare come morto; ed oltre i tanti e tanti patimenti, guarito che fu, fu esortato da Paili Pascià suo padrone, più volte a farsi turco. Ove, per la grazia di Dio si mantenne nella santissima fede: e non avendolo potuto indurre a tale perfidia, si deliberò di tenerlo in dura servitù, avendogli insegnato l'arte di tessere i panni d'oro, non avendo riposo né giorno né notte.*

*Et essendo fuggito una volta, fu nell'anno 1572, che si salvò a piedi, sino a tre giorni di distanza da Corfù; et essendo stato inseguito e caturato fu riaccompagnato a piedi nudi a Costantinopoli e costretto alla dura servitù con molti strazi e bastonate, con le manette alle mani, incatenato con dieci altri schiavi in compagnia con i ferri al collo, trascinandoli come tanti cani.*

*Sopra il qual caso si teneva per certo da tutti che dovesse essere inganciato, avendo rotto undici porte del serraglio della sultana, moglie del sopradetto Paili suo padone, la quale si considerava grandemente offesa. E, sebbene operai con ogni mio studio di liberarlo per via dell'ambasciatore di sua maestà clarissima, col rimanente della povera mia facoltà, non fu mai possibile liberarlo se non dopo che il clarissimo bailo Barbaro fu rimesso in libertà con il mezzo del mio denaro di liberarlo.*

*E essendogli stato più volte promesso di darglielo per ducati veneziani 400, mancarono di parola per la loro mutevole natura, volendo in luogo di denaro altri*

*schiaivi per contraccambiare, cosa che da me non si poteva sperare per volere schiaivi che si trovavano in mano di Sua Santità.*

*E questo fu del '73, vedendo il povero mio figlio che doveva rimanere in prigionia, deliberò, correndo ogni pericolo, di fuggire. E fuggì una seconda volta, ove fu riconosciuto a causa di un altro schiavo che volle andare con lui contro il suo volere, passando da Costantinopoli in Pera. E fu caturato nuovamente, castigato di bastonate 300 sopra i piedi e fu posto sopra l'armata con una catena ai piedi, avendolo costretto a vogare tutto il tempo che l'armata navigò.*

*E ritornato a Costantinopoli il mese di ottobre, per miracolo quasi vivo, essendosi avvalso della lingua greca e turca nei suoi bisogni. E oltre a ciò fu messo nella torre di esso Piali suo padrone con due aspre catene attaccate ad un ceppo, facendogliolo trascinare dietro, avendogli posto un gran ferro al collo di peso di libbre 2. Così che, per quattro mesi continui che lo portò fino alla sua liberazione, non ebbe mai riposo, né giorno, né notte, come il tutto è ben noto al clarissimo bailo Barbaro per la grazia del quale, con molte sue fatiche, mediante la grazia di nostro signor Dio fu liberato con il mio denaro il 22 febbraio prossimo passato con pagare ducati veneziani 700 e 100 di mangerie, che in tutto mi è costato veneziani zecchini 800. E al presente, ritornato alla desiderata patria con il clarissimo ambasciatore di Vostra Serentà, quale si ritrova di anni 21, essendo stato mesi 41 in aspra cattività con quanta calamità che nessun altro ha patito, oltre al fatto che mi costa ducati 1500 fra taglia e spese fatte e diverse mangerie per il passato di chi aveva il negozio nelle sue mani<sup>111</sup>.*

## APPENDICI

(percorsi di una ricerca)

---

111 ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 120, allegata alla parte del 4 giugno 1574.

La documentazione che segue si inserisce in alcuni dei temi affrontati in queste pagine per meglio evidenziare i percorsi seguiti nella ricostruzione della vicenda esaminata.

## IL CAPITAN GRANDE DEL CONSIGLIO DEI DIECI

Figura centrale nel sistema di controllo sociale in vigore nella città lagunare, il Capitan grande assume un'importanza di rilievo negli ultimi decenni del Cinquecento, nel momento in cui il Consiglio dei dieci mette in atto una politica criminale e giudiziaria in grado di affrontare con nuovi strumenti normativi e repressivi la complessità di fenomeni sociali che investono non solo la città dominante, ma più complessivamente tutto lo stato. Figura tradizionale, incardinata nell'antico sistema di controllo dell'antica città-stato, la carica di Capitan grande, che negli ultimi due decenni è occupata da un uomo dalla spiccata personalità come Marco Dolce, si pone come cardine di un diverso sistema repressivo che non può ignorare l'onda d'urto di fenomeni come il vagabondaggio e il banditismo.

## 1. Triffon De Boni: Fedele servitore

*Non c'è nella supplica di Triffon De Boni, Capitan grande del Consiglio dei dieci, quel procedere sicuro, e quasi altezzoso, che ritroveremo nelle successive richieste di Marco Dolce. Il richiamo all'onorevolezza del suo incarico cui è stato designato dal Consiglio dei dieci richiama un passato eroico che può essere attestato da numerosi patrizi e segretari. Una supplica che non sembra attestare il clima severo e cruento che, di lì a poco, avrebbe contraddistinto l'attività del Capitan grande. Il Consiglio dei dieci accolse quasi all'unanimità quanto richiesto dal De Boni.*

Serenissimo Principe, illustrissimi et eccellentissimi signori

Attrovandomi hora al suo servizio di Capitan grande di questo illustrissimo Consiglio io suo fidelissimo servitor Triffon di Boni da Cattaro per sua benignità, perché in ogni loco per tutto il corso della mia vita l'ho servito con tanti suoi clarissimi rappresentanti, dalla mia gioventù più volte compagno, paron, comito et armiraglio delle sue armate, con proveditori et generali.

Et in tutte le fattioni d'importanza mi son ritrovato e di questo ne sono testimoni le ferite che ho sopra la mia vita, massime quelle che io hebbi il giorno della felice giornata, essendo con la buona memoria del quondam clarissimo signor Agustin Barbarigo, proveditor generale da mar, armiraglio. Quello che io feci ne è testimonio tutta l'armata, andando a metter la bataglia in ordine per combater et poi per ogni galia, con innanimare li magnifici sopracomiti e l'altra gente che facessero il debito come fecero.

Et quado fu morto il clarissimo Barbarigo, se mai manchai di far il debito mio, che in quell'hora bisognava, ne è testimonio il magnifico Surian, secretario dell'illustrissimo Consiglio di dieci, che era secretario e messer Guerin di Sachi che era sopramasser et il clarissimo messer Ferrigo Nani, che restò in luoco del proveditor, come si può veder per la fede che io ho de tante mie operationi; et una che mi fece il quondam signor Giovanni d'Austria general di santa lega in che modo mi portai.

Non attesi a guadagnar roba, né spoglie, ma governava et aiutava dove faceva il bisogno, come deveno far li fedeli servitori.

Tornai l'anno dietro etiam per armiraglio con l'eccellentissimo Soranzo proveditor general da mar e come mi portai il giorno di san Lorenzo a investir l'armata turchesca, ne farà fede sua eccellenza et quante operationi et fatiche feci quel giorno.

Venuto de qui doppo la vittoria, parse a questo illustrissimo Consiglio di elegermi nel carico che io ho, sallo Iddio in che modo et fede la servo, non mirando a guadagno, che del puro salario in fuori non guadagno cosa alcuna, perché attendo solo all'onorevolezza di questo illustrissimo Consiglio; e de qui è che io son povero e di innumerosa famiglia caricho,

[...] è possibile che io possi vivere et ho speso nel vestir, doppo che io son suo Capitano, più de ducati 40, per il che mi vado consumando quel poco de peculio che mi ho guadagnato in tutto il tempo de la vitta mia.

Mi fu concesso una aspetativa per questo illustrissimo Consiglio di una staiera de Rialto, che Iddio sa se la vedrò mai, essendo tante aspetative inanti di me. Et perché il bisogno è de recenti, ho preso animo conoscendo non li esser inutil servitore e Dio [...] da bisogno, che sempre prontissimamente andrò e ponerò questa vitta in gran occasione per questo serenissimo statto, come hanno fatto li miei progenitori.

Imperò humilmente in genochioni dimando la si degni conciedermi delle prime vacantie delle provisioni alle casse dell'illustrissimo Consiglio di dieci che vacherano ducati otto al mese. Ma perché io li sono fidelissimo servo et che non vorrei agravar la sua cassa, la suplico la si degni conciedermi uno bando all'anno per homicidio puro, ovvero a tempo, fino che venghi detta espetativa, che potrà valer di ducati 50 in circha, come fu già concesso al quondam Bortholamio Negro mio presessore et alli dui capitani della piazza. E mi intertenirò e scorerò al meglio che io potrò e [...] conosciuto in numero delli suoi servitori alla cui gratia humilmente mi raccomando.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 136, allegato alla parte del 19 aprile 1579). Alcune parole sono mancanti a causa del margine destro del foglio slabbrato.

## 2. Camminando per la città, di giorno e di notte

*In questa supplica, scritta nell'agosto del 1587, Marco Dolce esprime con affettata sicurezza il ruolo da lui svolto per assicurare la tranquillità della città. Una situazione che ha potuto essere raggiunta, in quanto, in misura ben maggiore di coloro che in precedenza avevano svolto il suo stesso incarico, egli si è personalmente impegnato, di giorno e di notte, ad estirpare i delinquenti. Il Consiglio dei dieci concesse a maggioranza schiacciante (erano previsti i 4/5 per la sua approvazione) quanto chiesto da Marco Dolce, ricordando il suo "fruttuoso servizio" che aveva "causato il castigo che hanno havuto dalla giustitia molti scelerati che inquietavano questa città".*

Serenissimo Prencipe, eccelso Conseglio di dieci

Così come non si stancheranno mai le vigilie di me Marco Dolce, humilissimo servo di vostra Serenità nel buono e leale ministerio che io debbo a questo eccelso Conseglio, nel quale ho speso e spenderò con inviolata devotione la vita, così non è ragione che si scemi mai a mia confidenza d'impetrare qualche aiuto dalla sua benignità nella mia humile licentia di pregar et supplicare.

Però, comparendo ai piedi suoi humilmente, l'espongo che lo stato della città si trova in somma tranquillità, perché, e di giorno e di notte, può ognuno camminare sicuro nella sua libertà, né si trova chi con insolenza et ingiuria conturbi la sua sicurtà

(cosa forse meravigliosa in questa strettezza e penuria delle arti). E quella sanguinaria bottega de ribaldi, la quale riducendosi quotidianamente a stendardi come pubblici sicarii, mercantavano a prezzo il sangue humano, è assolutamente espurgata.

Delle persone di male a fare, e terrieri e forestieri, li quali malamente vivevano delle loro diaboliche arti, altri di loro innumerabili sono stati ritenuti e condannati, senza che io habbi né havuto, né richiesto, né beneficio, né taglia, come è benissimo noto a Vostra Serenità: et altri si sono assentati prendendo asilo volontario.

Le quali tutte cose sono avvenute per la cura che io ho preso della comune sicurtà, per la quale, oltre ogni costume ordinario degli altri che hanno essercitato il mio carico, sono io stesso giorno e notte caminato nella vostra città, estirpando i delinquenti e lasciando di dire, come cosa notoria, ciò che io habbi operato contro gli interfettori del corriero di Augusta e svaligiatori della valige del medesimo arciduca, posso bene, con ogni humiltà, con la stessa mia voce spiegare a questo eccelso Consiglio che mai più per gli anni avanti si è trovata questa città in maggior sicurtà. Le quali tutte cose, benché causate dalla gratia e providenza di Dio e dai sapientissimi comandamenti di Vostre Signorie Illustrissime, pure anco non ho mancato, come humilissimo servo che io le sono, prestare il mio talento.

Laonde ritrovandomi io quanto ricco di devotione e di fede, tanto stretto di facultà, havendomi convenuto per lo necessario vestire per conservatione della dignità pubblica, grandemente incomodare; et attrovandomi l'una di tre figliole che io già in età di monacare convengo provvedere, sono ricorso a questo Eccelso Consiglio, supplicando che si degni concedermi il beneficcio di poter liberare uno rilegato in Levante per il sublime suo Consiglio, da sei anni in giù, acioché con questo pietoso soccorso sia soplito al monacare della figliola et alle necessità mie. Et a Vostre Signorie Illustrissime humilmente mi raccomando.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 168, parte del 12 agosto 1587, con allegata la supplica)

### **3. L'onore del Capitan grande**

*In questa supplica, presentata nel settembre del 1590, Marco Dolce ricorda ancora le imprese, compiute tramite la sua attenta sorveglianza, ma anche le spese notevoli da lui sostenute per mantenere il decoro e l'onore della sua carica. E chiede una voce liberar bandito che, senza il suo intervento, sarebbe stata altrimenti fraudolentemente concessa ai due autori di una falsa denuncia. Il Consiglio dei dieci accolse favorevolmente la richiesta del Capitan grande, concedendo la voce liberar bandito che il 9 ottobre dell'anno precedente era stata promessa ad una persona che aveva voluto mantenere l'anonimato, la quale si era offerta di rivelare un presunto trattato tramite cui si ordiva di preparare delle chiavi false per aprire le porte delle prigioni di palazzo ducale. Nell'elencare e descrivere i successi raggiunti nel corso della sua attività, Marco Dolce fa anche esplicito riferimento agli abiti costosi che deve indossare.*

Illustrissimi et eccellentissimi signori Capi dell'eccelso Consiglio di dieci

Sicome il principal oggetto di me Marco Dolce, humilissimo servo e Capitano di questo eccelso Consiglio, è non solamente di ben essequire tutti gli ordini che mi vengono dati per servizio della giustizia, ma anco di andar da me stesso invigilando alla estirpatione de cattivi homini, che vivendo solamente di rapine et assassinamenti turbano la quiete della sua città, così sento con mia molta consolatione che le fatiche et pensieri miei, che giorno e notte caminando per la città, vado spendendo a questo fine solamente, riescano in molta parte giovevoli; poichè, per gratia del signor Dio, non succedono neanche casi stravaganti et di tanta rilevantia che possino dar scandolo et terrore agli habitanti et molestia a vostre signorie illustrissime.

In ciò convengo non perdonare a spese di sorte alcuna per mantenere spie, senza le quali difficilmente saprei, oltre l'ordinaria mia cognitione che ho, molte cose delle quali me ne servo nei bisogni et occorrenze di vostre signorie eccellentissime. Se io parlo poi degli abiti e vestimenti, che per honor del carico mio convengo havere, questi soli, che, quali siano, sono purtroppo ben veduti, mi danno tanto interesse e dispendio che non pur il salario, ma doppio salario, non mi basterebbe. Una unica figliola, che per dire il vero era il maggior peso che p[r]emesse l'animo mio, è stata da me ultimamente accompagnata, così con quel poco che ho potuto, privando me, darli ad essa, come con qualche promessa che maggiormente mi stimola.

Io non farò mentione delle mie operationi, sendo che io non posso tanto far quanto son debitore per servire a vostra serenità e a vostre eccellentissime signorie, né meno condescenderò a nominare i tanti che in questo anno solo ho fatto capitare nelle mani della giustizia. Dirò solamente di alcuni, tra quali furono Anzolo Zapparin e Francesco Marangoni, ladri da case, trovati da me con li furti delle botteghe rotte in quella stessa notte in Rialto, i quali per sententia de questo illustrissimo Consiglio furono appiccati per la gola; e Francesco Oselador, suo terzo compagno, fu bandito con pena capitale. Feci far prigione in Treviso un Dionisio Smancellato di mia industria, col mezzo della qual captura la giustizia venne in cognitione del trattato et falsità ordita da un capitano Cesare Megliaratti de Ancona, che per questa causa fu bandito, qual havea ottenuto promessa di liberar un bandito dall'eccelso suo Consiglio in perpetuo se denontiaua uno che havea fatto chiave false da aprir prigioni; et Dionisio fu condannato anni sette alla galea.

Per haver nelle mani un Giacomo Segato famosissimo et e seditiosissimo homicida e vagabondo, che fu remesso all'eccellentissimo Consiglio de 40, non pur spesi assai, ma posi in evidentissimo pericolo la mia vita, perché non essendo bastato l'animo ad alcun altro capitano, andai io in persona, né puot[e]i haverlo senza effusion de sangue. Feci retener uno Augustin botter, official di piazza, qual fu condannato alla galea per sodomito anni [...<sup>112</sup>]. Et finalmente molti altri condannati alla galea, che lungo sarebbe il raccontare; per tutti quali né io, né altri, non ha havuto né taglia, né beneffici di sorte alcuna, anzi io liberamente renontio a tutti.

---

112 Marco Dolce dimenticò di indicare il numero di anni.

Insomma, chiamo la maestà di Dio in testimonio che dove si tratta del tener monda questa città et li tristi in terrore, non tralascio occasione alcuna. Mi duole solamente che le mie forze non siano ugual all'animo che ho di passarla honoratamente e con dignità publica, senza dar molestia a vostre signorie illustrissime. Poiché ho convegnudo per luogar ben questa figliola non solamente incomodarmi, ma contrazer debiti et obligarmi al genero per il restante della dote. Onde sebene per le sopradette essecutioni importantissime doverei meritar qualche ricompensa, tuttavia mi basterà per hora che quell'illustrissimo Consiglio si degni per giustitia et per il caso solo del capitano Cesare Miglioratti predetto, concedermi quanto dimando, perché sicome era stato per parte del sudetto Consiglio promesso al detto capitano Cesare che facendo constare alla giustitia il trattato delle chiavi false per aprire le prigioni et quel che li faceva, ottenesse un bando diffinitivo de quell'eccelso Consiglio, così essendomi io accorto di questo fraudolente trattato, nel quale haveano colluso insieme detti Cesare et un Dionisio Smancellato, feci da me stesso ritenere, lì sul fatto, il ditto Dionisio, col mezo de quale la giustitia venne in cognitione che haveano a posta fatta questa inventione per rubbar questo beneficio, ingannando un povero favro; et però il capitano Cesare denontiante non solamente non hebbe il benefificio, ma restò bandito dall'illustrissimo suo Consiglio di tutte le terre e luoghi; Dionisio Smancellato condannato anni sette alla galea e il povero favro a finir un solo anno in prigione. Ladove, sì come se non si fosse scoperto il trattato, la giustitia harebbe dato il benefificio et indubitamente perché non l'haverebbe saputo, così io havendo di mia industria fatto sparagnar il suddetto beneficio et castigar i fabricatori di questa falsità vengo a meritare il benefificio et però insto humilmente che vostre signorie illustrissime mi concedano facultà de liberar un bandito diffinitivo, come è predetto, che non habbi però né conditioni, né strettezza de sorte alcuna, acciò che così per questa così giusta ricompensa, come per la renontia che al presente faccio a tutte le altre taglie et beneffici che potesse pretendere per tutti li predetti, venga a sentir qualche emolumento con cui possa mantenermi nelli serviti di vostre signorie eccelentissime. Alle quali humilmente mi raccomando.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 184, *parte* del 26 settembre 1590, con allegata la supplica)

#### 4. Spie

*Nella supplica presentata nel settembre del 1591 Marco Dolce ricorda ancora una volta i principali successi della sua attività, accennando esplicitamente al ruolo fondamentale svolto dalla rete di spie che ha sparso per la città. Il Consiglio dei dieci gli concede alla prima votazione quanto da lui chiesto.*

Serenissimo Principe, illustrissimi et eccelentissimi signori Capi dell'eccelso Consiglio di dieci

Potrei io Marco Dolce. Humilmente suo servitor et Capitano grande del suo eccelso consiglio, redurli a memoria li molti che in questo anno passato, non pur di mandato a commissione di Vostre Signorie Illustrissime, ma per opera et industria mia, sono stati retenti et castigati, ma saria troppo lunga et tediosa attione; et a me soverchia, poichè non è impresa et essecutione così ardua et difficile che io non stimi poca; et non sprezzati et il pericolo della vita et l'affaticar questo corpo che in niun tempo mai fu ocioso, né inutile al suo Principe.

Dirò solamente, per mia consolatione, alcuni pochi dei quali posso affermare che la diligentia mia li habbi fatti capitare nelle mani della giustitia.

Cinque imputati de capparuoli, cioè Zuanne Miniador et altri quattro compagni. Il caso de' quali fu per questo eccelso tribunale remesso alla Quarantia Criminale, per li quali era venuto Mattio Campalto con scrittura a domandare un bando dell'illustrissimo suo consiglio, anco con conditione offertosi de darne tre nelle mani. Et io, presentita la cosa, feci l'essecutione contra questi cinque senza che fosse fatta altra promessa di beneficio. Altri quattro, medesimamente per caparoli, cioè Andrea e Polidoro Laner e compagni, rimessi alli Signori de notte al criminal; Piero Contarini che hebbe l'ultimo suplicio, et suoi compagni da me fugati in terraferma et fatti retener, quali facevano tanti mali. Insomma vinti et più posti a servire alla galea; dalle qual retentioni et dal continuo mio visitar tutti li lochi della città, così di giorno, come di notte, credo io che sia riuscita quella quiete che per gratia del singor Dio, in tempo de così calamitoso anno passato, è stato con stupor d'ognuno, non essendo successo quella stravagantia de casi, de che molto si dubitava.

Io, signori eccelentissimi, nelli servitii commessi non guardo a pericoli, a fatica, né a spesa, né ho altro per fine che la gratia et la sodisfatione de Vostre Signorie eccelentissime, dalla quale poi mi dipende il mio sostentamento. Mai son stato in quiete, perché mi bisogna, si può dire, esser in tutti li servitii.

Ho accompagnata ultimamente una figliola, che per ponerla nell'honor del mondo, son stato astretto spogliarmi de quel poco de peculietto che mi era andato acquistando; e tutto andato in habiti per poter degnamente comparire; costandomi ogni pezzo de drappo di seta et di pelle tanto che non so dirlo.

Convengo havere a mio salario et spese delle spie, le quali sono il principal fondamento delle mie essecutioni; et queste mi costano perché lo meritano. Il poco mio salario già uno anno mi è tratenuto per una piezaria che per mia disgratia feci. Al genero mi bisogna supplire al restante della promessa della dote.

Et finalmente, così Dio mi sia testimonio, ho più de una cosa del mio impegno nelle mani de particolari, onde posso dire con molta verità che seben mi compiaccio di sostentar l'honore de questo carico et delli habiti che porto, altrettanto però mi ramarico quando mi attrovo avanzato dal bisogno. Però non posso far di manco de ricorrere alla loro benignità, perché si degnino, non tanto per reputarmi buon ministro loro, quanto che per darmi modo di poter vivere et preservar la mia vita dai pericoli, concedermi la liberatione de un solo relegato a tempo, con auttorità del suo illustrissimo consiglio, senza alcuna conditione, né strettezza

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 188, parte del 18 settembre 1591, con allegata la supplica)

## 5. Il salario del Capitan grande

*Non diversamente dalle precedenti, anche in questa supplica, presentata nell'agosto del 1592, Marco Dolce enumera, in maniera assai dettagliata, i risultati raggiunti nel corso della sua attività. Ricorda ancora la sua non florida situazione economica e il salario che riceve, di poco superiore ai capitani che gli sono sottoposti. Ma, soprattutto, accenna alla malattia che l'ha colpito e all'età, come egli afferma, assai vicina alla vecchiezza. Ancora una volta il Consiglio dei dieci gli concede quanto chiesto.*

Serenissimo Prencipe, illustrissimi et eccellentissimi signori Capi

Sono alquanti anni che io Marco Dolce, devotissimo servitor di vostra serenità et di vostre signorie eccellentissime servo nel carico di Capitan grande, non con la soprintendenza, com'era il solito de miei precessori, ma con ogni opera et industria mia, da che è sortito quell'effetto che era mio ardente et unico desiderio di vedere la città purgata di quei ladri siccarì et assassini da strada che nelli passati tempi rubbavano le borse et le case, ferivano et ammazzavano le persone per danari. Per li quali effetti, oltra tante essecutioni importantissime sì nella città, come fuori della città, convenendo andar di notte armato in questa età che già è prossima alla vecchiezza, sì come ho conseguito quel fine di veder erradicata questa sorte di scelerata gente et vivere la sua città nella sua solita libertà, che ognuno può di giorno et di notte caminare per li fatti suoi senza temere di simil gente di malaffare; così tante vigilie et fatiche da me sostenute in così grave penurie di carestie questi anni mi hanno indotto in una malattia che oltra il patimento del corpo di dolori et di mille altri disaggi mi è stata di tale et eccessiva spesa che alla debolezza della mia fortuna è insopportabile, non havendo io di salario che ducati 15, lire 4, soldi 16 il mese, che sono ducati tre in circa di più solamente di quello che ha ogni altro di suoi capitani.

Et ancor che potrei commemorar le molte ritentioni d'importanza da me fatte non pur di ordine di vostre signorie illustrissime et eccellentissime, ma molte di mia propria industria, che per fuggir il tedio le tralascierò, raccontandole una minutissima parte di esse; conciosia che ultimamente con tanta fatica mia di corpo et d'ingegno gli detti nelle mani quel Pietro Moschino fachino a Santa Maria Formosa, che publico roffiano de putti gli conduceva a Turchi, il quale per questi delitti fu condannato alla morte et al fuoco; el sonatore che l'accomodava di casa et Brochetta suo compagno furono posti anni 6 in galia.

Et che io di propria mano alla presentia delli eccellentissimi signori Capi ritenessi a 3 hore di notte in circa in corte di palazzo quell'Ascanio armato de tutte armi, che per la falsa denuntia da lui data contro quei dalle pistole fu fatto impiccare et quelli posti sei anni per uno in galea. Et di haver fatto ritenere quel Silvestro

Lovato da Rovigo, già per il sudetto Ascanio denontiato, che fu fatto morire, et il suo compagno condannato per sei anni alla galia. Et che con la mia industria feci ritener il Zaccher da San Moisè et el sarto che hebbero ardire, accompagnati con altri, di levar a viva forza un condannato alla galea dall'hospital di Santo Antonio.

Feci anco non solo ritener di ordine de loro precessori quel Zuan Battista Zopello che per haver falsato bolette et defraudato all'ufficio dell'insidia fu impiccato per la gola; ma nel pigliar le scritture alla sua casa per la diligenza che usai trovai in seno a suo padre un mezo foglio di carta, sopra il quale vi erano nottate delle bolette falsate che lo convinse affatto. La qual essecutione, per non saper ciò che fusse, essendo più volte andato con la spia, non puoti essequire, ma una sera essendomi detto il nome et cognome di esso Zopello dal clarissimo avogador Belegno, la mattina seguente feci condurre detto prigionie, come si può dalla mia relatione vedere.

Et lasciandone da parte molte altre, essendo in questa gravissima infermità avisato da mie spie che li prigionieri della Liona dovevano rompere et fuggire, mandai il capitano Battista Moretto a vedere, il quale trovata la rotta la fece nota alle signorie vostre eccellentissime, le quali rimandandolo trovò gli ferri et si proibì perciò ad un tanto eccesso.

Né mai per tante mie fatiche et spese fatte in spie, fatte dal mese di ottobre 1591 fino a questo giorno, non ho mai havuto né taglie, né beneffici di sorte alcuna, come è benissimo noto al suo eccelso Consiglio. Tuttavia non per tante mie fatiche, nelle quali ho arrischiato la mia vita e preso una malattia tanto importante, ma per quella munificentia et benignità che regna nelle vostre signorie eccellentissime si degnino in questa necessità mie farmi gratia della liberatione del signor Ottavio Dotto, relegato con l'authorità del suo eccelso Consiglio cinque anni solamente in Capodistria, con conditione che non si possa liberare se non passati tre delli detti anni; la qual conditione habbia a cessare quando habbia la pace dalli avversari suoi. Et si ritrova esso signor Ottavio Dotto già doi anni in circa a detta obbedientia, come appar dalla fede del rettor. Il che quando io ottenga, sì come me ne fa certo la benigna gratia di vostre signorie illustrissime et eccellentissime, se ben più pronto et vigilante non mi potrà rendere di quello che io son stato per il passato, tollererà in modo la mia prostrata fortuna dalli miei presenti bisogni, che non haverò l'animo altrove involto che al servitio loro, nel quale, sì come spendo ogni mia industria et opera con la mia solita devotione, vi sarà esposta la mia vita. Gratie.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 193, parte del 26 agosto 1592, con allegata la supplica)

## 6. Il congedo di Battista Moretto

*In questa supplica del 1620 Battista Moretto, successore di Marco Dolce nella carica di Capitan grande del Consiglio dei dieci, chiede sia posta fine alla sua attività, ottenendo alcuni benefici per sé e in favore della figlia Maddalena. Non c'è nelle sue parole alcuna traccia dell'enfasi retorica riscontrata nelle suppliche di*

*Marco Dolce. Il Consiglio dei dieci accolse la sua richiesta di poter continuare ad indossare l'abito di Capitan grande e di riscuotere lo stipendio sino alla fine della sua vita. Ma lasciò cadere quanto il Moretto aveva chiesto per la figlia.*

Serenissimo Prencipe, illustrissimi et eccellentissimi signori

Sono hormai anni 29 che io Battista Moreto, servo di Vostra Serenità et eccellenze vostre illustrissime che nella carica di capitano del loro eccelso Consiglio anni 13 et di Capitan grande anni 16, ove fui elletto per benignità et gratia d'esso.

Ho procurato in sì longo tempo con la mia fidelità et dilligenza di essequire, come prontamente ho fatto, tante et tante importantissime comissioni dattemi da questo eccelso Consiglio et in particolare nelle passate turbolenze ho essequito tutti quelli ordeni et rettionen di persone a vostra Serenità, non sparmiando la propria vita, invigilando giorno et note con assidua diligenza et con quel candore a che io sono et fui sempre obligato.

I pattimenti da me sofferti in sì longo tempo mi ha reso dolori inesplicabili in tutta la vita. Hora, Principe Serenissimo et gravissimo Consiglio, convengo con lacrime di sangue narrarle l'impossibilità mia alla continuatione d'essa carica, per la mia età et per la mia indespositione, che mi hanno condoto in troppo misera infermità, onde debbo riccorrere alla grandezza et pietà di questo sacro Consiglio et supplicarlo che si degni, accetando questa mia violente et necessaria esensatione, far nova ellitione di Capitano grande in loco mio, acciò che possa esser ben servita la Serenità vostra et io con pocco di quiete et riposo fenire li giorni che mi restano, li quali tanto più resterano infelici et miseri quanto che mi ritrovo privo de beni di fortuna et per haver maritato due figliole et haver perso molti beni et di vasselli et d'altro con li quali procuravo di collocare Madalena altra mia figliola che mi resta.

Ma avendo parso a sua devina maestà levarmi quelle poche sustantie che con tante vigilie et parsimonia avevo acquistato, convengo riccorrere alla clemenza et liberalità del mio Prencipe et supplicarlo come faccio con vostre eccellenze che per la loro infinita pietà et misericordia, mossi dalla mia povertà et tanto assidua et fidel servitù, mi lassano goder in vita mia il salario de ducati 18 al mese che io ho. Et perché non possa lassare esposta questa sola figliola all'insidie del mondo, lei et io con tutta la mia casa, prostrati ai clementissimi piedi di vostra Serenità et eccellenze vostre illustrissime, come fece Maria Madalena alli piedi del redentor nostro, le suplico concederle a questa povera figliola ducati dieci al mese per anni otto delli dinari deputati alli officiali, da esser posti in nome de detta Madalena per il suo maritar. Et se piacesse al signor Dio di mandarci occasione di accompagnar detta figliola avanti il detto tempo degli anni otto, si degni vostra Serenità et eccellenze vostre conceder gratia ad essa povera figliola che nonostante il suo matrimonio possi conseguir il beneficio sino al compimento de detti otto anni, perché essendo io povero non mi attrovo possibilità di darli, né asignarli per sua dote cosa alcuna, che de sì gloriosa carità saremo eternamente obligati pregar sua divina maestà per vostra Serenità et eccellenze vostre.

Et non restando de dirle che per essequir li ordeni et comissioni conforme all'obbligo mio dattemi da questo eccelso Consiglio, mi soprasta eminenti pericolo della vita d'huomeni grandi le suplico riveentemente farmi gratia del abito per mia sicurezza, il tutto rimanendo all'infinita prudenza di Vostra Serenità et eccellenze vostre illustrissime, alle quali me con tutta la mia povera famiglia s'inchiniamo. Gratie.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 324, parte del 29 aprile 1620, con allegata la supplica).

## 7. La fine di una carriera tormentata

*Il successore di Battista Moretto, Francesco Ongarin, rivolse al Consiglio dei dieci la sua ultima supplica chiedendo di essere congedato da una carica che, come sostiene esplicitamente, aveva attirato su di sé un odio generale. Non ha esitazione a chiedere più di una grazia per sé e per i figli, ma il supremo organo veneziano, pur accogliendo la richiesta di congedo, si limitò a concedergli i venti ducati del suo stipendio mensile, aggiungendo comunque che, nonostante la rinuncia, egli avrebbe potuto continuare ad indossare l'abito di capitano ordinario.*

Serenissimo Principe, Eccelso Consiglio

E' somma gloria di Vostra Serenità il vedere ne' fedeli ministri e servi suoi essercitata la munificenza publica, testimonio ben chiaro della grandezza e virtù ben propria della regale benignità di questa eternamente gloriosa Repubblica.

Coll'esperienza e cognitione di che, e molto più col stimolo della divotione naturale, m'applicai io Francesco Ongarino bresciano al servizio di Vostra Serenità, prima come capitano delle barche degli eccellentissimi signori Capi et finalmente come Capitano grande, al qual carico fui per l'istessa somma benignità di questo eccelso Consiglio elletto.

Sono trentatre anni che io servo, la fede, la prontezza e l'assiduità mia alle dovute functioni sono state vivi testimoni sempre del mio affetto e del mio cuore. Gòli eccellentissimi signori Inquisitori, di tempo in tempo, hanno toccato con mano la fedeltà et puntuale obediencia mia, non meno che la vigilanza e desterità nel trar al dovuto fine le tante e tante rettentioni dalle eccellenze loro ordinate. Gli eccellentissimi signori Capi hanno veduto infatti con quanto zelo della loro sodisfattione io mi son adoperato prontamente con le vigilie e fatiche et con li pericoli per adempire li loro comandamenti, così che non ho (per quanto si poteva per me humanamente) lasciato luogo ai loro desideri.

Il rappresentar particolarmente le cose più cospicue operate da me nella functione del mio carico saria con molesto tedio di Vostra Serenità et di vostre

illustrissime. Basti l'accennargli la rettentione fatta nel già signor marchese Martinengo, senza che succedesse minimo disordine, mentre egli era circondato da tanti soldati armati d'archibusi; et quella che io feci nella casa dell'eccelesimo signor ambasciatore di Spagna di quattro banditi, doi de quali furono decapitati, la quale seguì senza strepito o confusione immaginabile.

Hora, dopo sì lunga servitù, reso colmo di indispositioni, non che di anni, e quasi impotente a sostener più le vigilie notturne et li patimenti che mi hanno accelerato il corso all'impotenza, mi appresento ai piedi di Vostra Serenità et humilmente supplico che per queste poche hore di vita che mi sopravanzano si degnino concedermi che possa rinontiar questo carico; e con buona gratia sua vivere con qualche respiro.

In questo stato espongo alla somma sua benignità le angustie della mia povera famiglia numerosa, il peso della quale sendo stato sempre gravosissimo alle mie spalle, havendo maritato una figliola et monacato doi, un'altra rimanendomi da marito, havendo anco doi figlioli maschi, eccito con humilissima riverenza l'alta sua pietà a non permettere che io nella presente età, reso inhabile ad alcun esercizio, odiato per il carico dall'universale, habbia con miei figlioli a mendicar il vitto, ma essercitare la solita sua infinita munificenza col concedermi che durante la mia vita possa godere il solito mio salario, come fu concesso ancora al mio precessore et insieme anco conferirmi una guardiania hora vacante alle priggioni oscure di questo eccelso Consiglio, da esser posta in nome di uno de' miei figlioli, che servirà in parte al sostentamento della povera mia famiglia, anco dopo che io fossi morto.

Et perché resto debitore all'illustrissimo officio del sal di ducati 50, li quali vado socntando a ducati dieci al mese, concedermi anco che possa scontarli a tre ducati soli fino che haverò saldato.

Nei quali gratiosissimi effetti della sola carità della Serenità vostra e di vostre eccellenze illustrissime risplendendo la munificenza incomparabile di questa Serenissima Repubblica, resteranno invitati sempre i suoi fidelissimi servi e ministri di ben servire; et io con la povera mia famiglia godendo i frutti di essa pregarò l'altissimo signor Dio che gli renda ricompensa di perpetua felicità et essaltatione. Gratie.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 413, *parte* del 28 luglio 1632, con allegata la supplica)

## **NELLE PRIGIONI DI PALAZZO DUCALE**

La documentazione del Consiglio dei dieci fa emergere in tutta la sua rilevanza sociale e culturale la dimensione delle carceri di palazzo ducale e in particolare di quelle dei Capi dello stesso Consiglio, poste in quell'ala del palazzo che nel corso del Cinquecento divenne la sede esclusiva del potere oligarchico che assunse la guida della Repubblica. La casistica qui riportata ripropone alcuni dei protagonisti che, a vario titolo, animarono un mondo che proprio in quei decenni sarebbe stato caratterizzato da profonde trasformazioni.

## 1. Cose d'importanza

*La scrittura dei Signori di notte al criminal rivolta nel 1573 ai Capi del Consiglio dei dieci è la rassegna di una varia umanità che chiede disperatamente di essere accolta alla presenza del Consiglio dei dieci. Si tratta di voci che provengono dall'area meno disagiata delle prigioni di palazzo ducale e di cui i Signori di notte si fanno portavoce in quanto incaricati dell'istruzione di alcuni processi da parte dei Capi del Consiglio dei dieci. In questo periodo la cosiddetta stanza del tormento era disposta ancora nell'ala che si affaccia al bacino di San Marco, e di antica giurisdizione dei Signori di notte al Criminal. Di lì ad una quindicina d'anni il Consiglio dei dieci, per evitare ogni inconveniente, avrebbe decretato che fosse predisposta una stanza della tortura nell'ala in cui operava il Consiglio dei dieci. La supplica indica comunque la separazione di competenze tra un organo importante, situato al vertice, come il Consiglio dei dieci, e una magistratura che, come i Signori di notte al criminal, rifletteva l'assetto aristocratico repubblicano.*

1573 27 luglio in Consiglio di dieci

Che sia commesso alli Officiali de notte al criminal che debbano continuar la formatione del processo contra li imputadi di furto, dando le difese alli rei et essaminando con ogni diligentia li testimoni che li pareranno a loro difesa; et subito finito et espedito, con quanta maggior prestezza potranno, essi rei da collegi, secondo il rito del loro officio, debbano mandar il processo alli Capi de questo Consiglio, accioché sia fatta giustizia.

Et de più sia preso che li Capi predetti debbano udir quelli delli sopradetti rei che dimandano esser uditi, come dalla scrittura delli sopradetti Officiali de notte si è inteso, non li promettendo però cosa alcuna, ma dicendoli solamente che se daranno cose d'importantia questo Consiglio li haverà quella pietà et li userà quella benignità che li parerà conveniente.

*In allegato:*

*[Intestazione non più leggibile per l'umidità, ma scrittura diretta ai Capi del Consiglio dei dieci]*

Essendo sta formado il processo nel caso de Gasparo Bonatto de mandato di Vostre Signorie Illustrissime per noi Signori de notte criminali e costituiti li rei con quelli tormenti che per giustizia ne ha parso, né restandone far altro, essequendo la parte de l'illustrissimo Consiglio de dieci, apresentemo a Vostre Signorie Eccellentissime esso processo et di più li dicemo che havendo torturato d. Nicolò Gradenigo disse da poi haver una vena rotta nel petto et fattolo veder da un medico il qual ha deposto che per

essa vena rotta sta molto mal in quel camerotto che è caldo, cosa contraria ad essa vena; e stando là porta pericolo di soffegarse e seria necessario metterlo in qualche pregione più fresca et più comoda da potersi curar. Gasparo Bonato fa molta instantia di esser condotto davanti vostre signorie illustrissime per voler scoprir, dice, cose de importantia de danaro che vien robbado a l'illustrissimo Dominio. Zan Paulo Valier, anche lui carcerato, vuol esser condotto a la presentia de li clarissimi Proveditori sopra l'armar per manifestarli cose de importantia. Polo Malipiero vorria anche lui comparer a la presentia di vostre signorie illustrissime per dirli cose d'importantia. Et Zuan Maria da Lanzan, carcerato anche lui in un altro caso con quel Zuane Saleri, ha fatto instantia questa mattina che sia ditto a vostre signorie illustrissime chel vorria esser condotto a la sua presentia per volerli manifestar un monetario. Le qual tutte richieste habbiamo voluto rapresentarle anche a vostre signorie illustrissime, acciò le possino deliberar quel tanto li parerà per giustitia. A le quali umilmente si raccomandiamo.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 17, alla data)

## 2. Nella prigione forte

*La prigione forte dei Capi del Consiglio dei dieci, ovvero alcune celle dei famosi pozzi, anche se il toponimo è individuabile pure nelle prigioni più antiche che si affacciavano sul bacino di San Marco. Vettor Pisani chiede di essere trasferito ad altra prigione. La votazione del Consiglio dei dieci esprime però una fortissima resistenza. Quattro votazioni non furono sufficienti ad accogliere la supplica del patrizio veneziano, il quale probabilmente l'aveva inoltrata contando sull'appoggio dei Capi che in quel momento presiedevano il Consiglio.*

1574 die 28 aprilis in Consiglio di dieci

Ritrovandosi gravemente infermo et in malissimo termine della vita. sì come dalla supplicatione et fede hora lette, si ha inteso, ser Vettor Pisani, confinato per questo Consiglio quindici anni nella prigion forte, né potendo in quel luogo haver i rimedii che li sono necessari, è cosa pia dargli modo chel possa esser curato et medicato. Et però

L'anderà parte che dando egli una piezaria di ducati mille, che sia si satisfattione delli Capi di questo Consiglio, di ritornar nella detta prigione forte quando sia guarito della presente infirmità, gli sia concesso chel possa esser posto in un'altra prigione serrata et sicura.

*In allegato*

Illustrissimi et Eccelentissimi Signori Capi

Essendo stato io povero et infelice Vettor Pisani quondam magnifico messer Francesco per il loro illustrissimo et eccelentissimo Consiglio condannato per XV anni nella pregion forte, ho giudicato che tal sententia dovesse apportar a me quella pena solamente che così piacque a detto Illustrissimo Consiglio di darmi. Ma vedendo io che essendo stato già uno anno sepolto vivo in detta pregione, ho preso un'infermità quasi incurabile per la grandissima humidità che quasi del continuo regna in essa, perciò che la misera mia vita è diventata tutta piaghe et infiata; et ho quasi perduta la luce degli occhi et che perciò son quasi in certezza che continuando in essa più a longo sono per finir la vita.

Ho preso ardimento di comparere alli lor clementissimi et misericordissimi piedi et con ogni debita riverentia et summissione supplicare vostre signorie illustrissime che non volendo l'istessa sententia che io finisca la mia vita in questa crudelissima pregione, le vogliano esse per giustitia et per pietà, havuta prima la depositione de medici con giuramento desso infelice et misero stato mio, concedermi grattia di un'altra pregione, nella quale possa farmi curare di questa cusì horribile et mortalissima infermità, offerendomi io di darli una idonea sicurtà de ducati mille, perciò che con questo mezzo io potrò con l'ajuto de Iddio ed de vostre illustrissime signorie recuperar la già quasi perduta sanità, né perderò la vita per pena in cambio della condannatione a tempo.

Et vostre signorie illustrissime, usando grandissima giustitia et pietà insieme, conserveranno a me questa vita, la quale è stata e sarà sempre dedicata al servitio della pia patria et alla gratia.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 17, alla data)

### 3. La madre di Priamo Querini (1574)

*La supplica della vedova di Carlo Querini è un altro esempio di 'invocazione' presentata ai Capi del Consiglio dei dieci da una madre afflitta per la prigionia del figlio. Il documento rappresenta un altro aspetto di una giustizia punitiva che si piega alla richiesta di una madre e alle istanze di pietà nei confronti del figlio prigioniero.*

1574 31 augusti in Consiglio di dieci

Fu condannato messer Priamo Querini fo de d. Carlo l'anno 1572 a 27 de agosto a stare doi anni in prigion serrata et a pagare cinquanta ducati al ferito, medici et medicine, i quali doi anni havessero a cominciarli da poi pagati li denari. Et perché egli per la molta impotentia sua li ha pagati se non otto mesi da poi la condannatione, conviene alla pietà et benignità di questo Consiglio permetter che essi otto mesi gli siano messi a conto delli doi anni della sua condannatione et prigione. Et però

L'anderà parte che gli sia fatta gratia chel tempo delli doi anni sopradetti s'intendi essergli cominciato dal giorno della sententia et pregione et non dal pagamento, sì come ha humilmente supplicato.

*In allegato:*

Illustrissimi et Eccelentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di dieci

Fu condannato l'anno 1572 adì 27 agosto, doppo l'esser stato tre mesi et mezzo nelle prigioni delle Signorie Vostre Illustrissime Priamo figliuolo del quondam messer Carlo Querini et di me Marchetta relictà del ditto messer Carlo, infelice et tribulatissima vedoa, dui anni in prigion serrata et a pagar cinquanta ducati al ferito et medici et medicine. Ancora che colui che avanti che mio figliuolo si presentasse avesse hauto trenta altri ducati et perciò si chiamasse contento et satisfatto del tutto, come appar per istrumento publico presentato all'ufficio dell'ecelentissime signorie vostre nella espeditione del ditto mio figliolo.

Con la conditione nella sententia che nol cominciasse il tempo se non pagava i danari sopradetti, il che fu cagione dell'ultima et compita ruina della mia povera et dissolata Casa.

Percioché essendo io misera vedoa et senza robba et abbandonata da ognuno, come accade alle sconsolate donne che insieme col marito perdono il sostentamento della sua Casa, con tutto lo sforzo che io facessi di superare il mio debole et miserissimo stato, non mi fu mai possibile di poter pagar il debito sopradetto se non otto mesi doppo la sua condannatione.

Però non essendo messo nelle sententie queste clausule per altro che per astringer i poveri condannati a dover presto pagare, da poi che io con tanta discommodità ho pagato il tutto, hormai sono 16 mesi, come si vede nell'ufficio di vostre signorie illustrissime.

Hora le supplico con prieghi lagrimevoli et viduali et per le viscere del Signor nostro che cominciando il tempo delli dui anni della sua confinemente dal dì della sententia et dal pagamento ch'io feci (seguito come di sopra ho detto), per la mia estrema impotentia otto mesi da poi, le mi concedino gratia che questi otto mesi vadino a conto delli doi anni sopradetti et che così a 27 dell'istante mese d'agosto, che saranno due mesi et mezzo che io povera et compassionevole vedoa resto priva di mio figliolo et che esso ha tanto patito et tuttavia patisce in quelle prigioni, el possa esser liberato da una così lunga pena di prigionia nella quale egli è incorso per così poco et leggierissimo fallo.

Accioché io, restituitomi parte delle mie viscere, se in questo tempo paresse al Signore di chiamarmi, possa morir contenta. Et fra tanto pregar il Signor Giesù Christo le opere pietosissime del quale sono dalle signorie vostre illustrissime sempre così misericordiosamente imitate per l'altezza et gloria di questa benedetta Republica et alla buona gratia di vostre signorie eccelentissime humilmente mi raccomando.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 17, alla data)

### 3. La prigione sotto la scala

*Ludovico da Porto concluse tragicamente la sua esistenza a Sabbioneta, dove venne ucciso nel sonno con i suoi compagni da un gruppo di banditi veronesi che si era unito a loro. Accusato nel 1579 di aver ucciso un giovane che si era rifiutato di concedergli la sorella e, più in generale, di essere tiranno di Cresole, un piccolo villaggio del Vicentino, Ludovico da Porto in realtà fu risucchiato tragicamente in un sistema di vendette che lo oppose alle famiglie Capra e Godi. Presentatosi a Venezia per discolarsi rimase in carcere per ben cinque anni prima di essere condannato alla relegazione all'isola di Candia. Una pena che infine rifiutò, fuggendo dalla nave che lo doveva condurre all'isola ed avviando una serie di vendette sanguinose contro gli avversari<sup>113</sup>. La supplica presentata dai cugini Muzio e Giuseppe nel novembre del 1584 è di estremo interesse in quanto ci introduce nella realtà delle prigioni dei Capi del Consiglio dei dieci, facendo affiorare pure Zaccaria Briani, un personaggio che in questi anni si segnala per le numerose suppliche rivolte ai Capi del Consiglio dei dieci, con il pretesto di denunciare crimini nascosti o per proporre singolari soluzioni in tema di ordine pubblico. Nella supplica, inoltre, si accenna, ad una cella angusta e oscura, esistente ancor oggi, posta sotto la rampa di scale che conducono al piano superiore dei pozzi.*

Illustrissimi et eccellentissimi signori Capi dell'eccelso Consiglio di dieci

Essendo dall'eccelso Consiglio di dieci stato confinnato l'infelice et povero conte Ludovico del quondam conte Camillo Porto vinti anni a Rhetimo con pena capitale et confiscation de beni se rompe le confine et che non possa agiutarsi se non sta dieci anni a detto confine. Fu doppoi posto nella pregion Valiera, di dove, mentre s'apparechiava per andar all'obedientia, fu levato et posto nelle pregion oscure di vostre signorie eccellentissime per calummie de suoi inimici. Et stando ancora in quelle in compagnia del magnifico Briani, occorrendo che detto Briani vene alle mani con Michiel Griego guardiano, dal quale essendo mal trattato detto Briani, fu soccorso dal conte Ludovico suo compagno di pregione (cosa che ad ogni altro prigioniero poteva occorrer), amandosi naturalmente li pregionieri insieme. Del che dolutosi detto guardiano con li precessori di vostre signorie eccellentissime et agrandendo oltra modo contra la verità il male, ha causato che dalli clarissimi suoi precessori, senza sentir alcuna sua ragione, fu fatto metter nella crudele et insuportabile pregion sotto la scalla, nella quale non può alcuno per la humidità et malignità sua longamente vivere et dove senza dubio presto morirà se dalla pietà

---

113 Sul da Porto si veda il mio *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, pp. 155, 184, 282, 296, 319, 421. Ed inoltre S. Lavarda, *Banditry and social identity in the Republic of Venice. Ludovico da Porto, his family and his property (1567-1640)*, in "Crime, history and society", 11. 1, 2007, pp. 55-82.

delle vostre signorie eccellentissime et dell'eccelso Consiglio di dieci non viene cavato, dove stando lui sepolto vivo, né potendo esplicar le miserie et calamità sue et il desiderio che ha di andar alle sue confine.

Noi Iseppo et Mutio da Porto fratelli et suoi germani humilissimi et devotissimi servitori di vostre signorie eccellentissime et di questo Serenissimo Dominio, prostrati alli suoi piedi, humilmente le supplichiamo che non riguardando a qualche errore et legierezza che la disperation della pregione asprissima de cinque anni havesse causato in questo povero et infelice loro servitore, si degnino se non per lui per la servitù almeno et fidelità della sua fidelissima et devotissima famiglia da Porto cavarlo di quella sepoltura et metterlo in loco che possi ordinar le cose sue, con questo che fra un mese debba andar alle sue confine et pagar li 200 ducati che per la sententia è condannato dar a quella donna et non adempiendo le cose predette sia ritornato nelle pregioni delle vostre signorie eccellentissime sino che vada.

Raccordandoli con ogni humiltà che messer Leonardo da Porto, suo et nostro avo paterno, fu per la conosciuta sua fedeltà mandato dall'eccellentissimo Senato all'imperatore Massimiano per divertirlo dalla lega di Cambrai, sì come l'illustrissimo cardinal Bembo narra nelle Historie venetiane, lasciando da parte l'infinite ducali in casa nostra che fanno largo testimonio della nostra fede. Il conte Paulo, ancora, fratello delli nostri padri et figliolo del predetto messer Leonardo, sentendo in Anguleme, dove era la corte del re christianissimo lacerar il nome di sua serenità da un agente del castellan di Mus, poi marchese di Marignano, li diede un gran schiaffo, con pericolo grande della vita sua, sì come appar per lettere del clarissimo signor ambasciatore che allhora era in Franza, sotto dì 26 marzo 1530.

E' ben anco noto a Sua Serenità come nella guerra passata detto infelice conte Ludovico fu sopra comito et si trovò alla giornata, havendo per nobili il conte Piero nostro fratello et il conte Alessandro pur de Porto. Et in Corfù era governatore il conte Hyppolito *co. me., (?)* nostro cuggino, conduttiere di vostre signorie eccellentissime, appresso il quale si ritrovava il conte Alfonso suo figliolo et io Mutio da Porto. Di modo che sei della sua fidelissima famiglia da Porto si ritrovavano a servitii di sua serenità, numero tale che da niun altra famiglia di questo dominio in terra ferma è stato agguagliato. Queste operationi eccellentissimi signori siano dette non per inalciarle, ma solo per suplicarle che se pur questo infelice non le paresse degno di esser esaudito delle cose predette, la fede et li meriti dell'avo del signor collaterale da Porto et li suoi propri et di tutta casa nostra vagliano per indur li animi di vostre signorie eccellentissime gratissimi verso li suoi fidelissimi et benemeriti servitori a mutarlo subito di quelle horribil pregioni et metterlo in luoco che possi parlare et scrivere per dover andar a così lungo confine, dove forse se li appresenterà occasione tale che con servir et operarsi fidelmente per sua serenità meriterà che li sia sminuita la pena et darà animo a noi altri di continuar fin alla morte di esponer le vite et la robba, ad imitation delli nostri vecchi in servizio di questo serenissimo et felicissimo dominio, che dal signor Iddio sia sempre prosperato et esaltato.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 158, 20 nov. 1584)

#### 4. I ricordi di ser Zaccaria Briani

*Zaccaria Briani fu indubbiamente uno dei protagonisti che più animarono il mondo sotterraneo di palazzo ducale. Sono assai frequenti le sue suppliche in cui si offre di denunciare delitti segreti, oppure, all'inverso, si fa promotore di improbabili progetti in varie materie politiche. Eccone alcuni esempi<sup>114</sup>. Si riporta la sequenza di suppliche da lui presentate tra l'agosto e il settembre del 1587.*

1587 26 agosto in Consiglio di dieci

Essendo stati dati in più volte diversi raccordi per ser Zaccaria Breani a beneficio publico et quelli stati accettati per parti di questo Consiglio, oltre le illuminationi da lui date di diversi casi et delitti gravi, per li quali è stata presa retentione in questo Consiglio di diversi. Né potendo egli compir di effettuare quanto pretende di provar se non ha luogo commodo da poterlo fare, cosa che non può stando nelle anguste preggioni di questo Consiglio, dove si attrova già più d'anni XX, è conveniente di poter adempir quanto si offerisce. Però l'andarà parte che il predetto ser Zaccaria Breani sia posto in una delle preggioni di là dal canal, dove habbia a star con quella guardia che parerà alli Capi del predetto Consiglio per mesi sei prossimi, per dar compimento alle cose che si è offerto come è predetto, dovendo in caso di fuga restar ferma in tutte le sue parti la parte di mutation di preggione della sua persona ultimamente presa nel detto Consiglio.

*In allegato:*

Retenti a denontia del Briani:

Bastian Mustachi

Il Sfisà, barcaruoli da San Bernabà, retenti come compagni di quelli che furno appiccati.

Horatio da Cività Vecchia, del quale è stata presa retentione e scritto in armada che lo mandi.

1587 Ultimo agosto in Consiglio de dieci

Capi

Che palesando fra il termine de giorni quattro il raccordo che si offerisce di dare ser Zaccaria Briani in proposito che ladri et assassini non faranno più alcun danno, né delitto nel stato nostro, né meno potranno habitar banditi, bravi et vagabondi; et riuscendo vero quanto è predetto, conseguir debba l'assolution di ser Zuan Memo quondam ser Silvestro, dovendo però prima esser conosciuto con li doi terzi delle

<sup>114</sup> Su Zaccaria Briani rinvio in particolare a G. Scarabello, *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, Roma 1979, pp. 32-35.

balote che el habbia meritato il beneficio.

*In allegato:*

Illustrissimi et Excellentissimi Signori Capi dell'Excelso Consiglio di dieci

Rendo io Zacaria Briani, umilissimo servitor de vostre signorie illustrissime, in fenitte gratie all'eterno et pietosso Iddio che fra tanti benefici reseutti mi habi fatto filgiollo de cossì nobil et immortal regina come hè questa Serenissima Republicha.

Nato adonque nobile ho io sempre con ogni vegilancia sercatto dignamente potermi gloriar di tal nome et de fedelissimo alla patria mia, senssa mirar mai ad altro che al beneficio et util publico, come si ha vedutto, si vede et vederà mentre averò vitta et per tante mie schreture et hoferte in beneficio publico fatte, non ho miratto alla povertà, anci mendacità mia, né alla pena che mi ha portatto nove anni de miserabile exilio, né a mille a mille morte che ho patido in vinti anni de insuportabil pregion oscura.

Anci che esendo statto io libero più volte volontariamente son ritornatto alla obidienza, confidatomi nella bontà et chlemencia del mio Principe.

Per non mancar adonque hora, come ho fatto sempre per il pasatto, del mio debito, conosendo io quanto sia nesesario de galgiar di santissima provisione et remedio per estirpar quelli che vano alla strada a sasinar li corieri et viandanti, cossì per aqua come per tera, levando la roba et depredando come corsari publici, levando ancho la vitta agli homeni, nonostante molte provisioni fatte dall'excelso suo Consiglio con spessa et faticha intolerabili, né si vede che agiova, anci hogni giorno fano pegio. Però avendo io Zacharia sudetto presentido talli inconvenienti, io me ofero con mio aricordo darlli otima provisione et remedio che non sollo ladri et asasini non potrano su il suo stado far alcuno minimo dano et delito, nemeno potrano abitar banditi, bravi, vagabondi ho altra sorte di persone di malla qualittà et se abitarano subito sarano scoperti et capiterano in man della sua giustitia con molta facilità et questo senza alcuno interesse né pur minima spessa publica ho particular, anci inmediate sarà liberatto il principe de tutta quella spessa che per tal caussa viene dal principe fatta. Et questo mi ofero a manifestar tal aricordo a vostre signorie illustrissime quando si degneran prima de metter parte nel suo excelso Consiglio di consiedermi in gratia la ristituzione alla patria della persona de ser Zuan Memo quondam ser Michielle mio nepotte, afine che ritornatto in questa illustrissima città et alla cassa sua posia servire vostre signorie illustrissime et questa illustrissima Republica et posta che sarà la parte con le condicion sudette subito fare quanto mi son ofertto.

Et alla bona gratia de vostre signorie illustrissime umilmente mi raccomando.

1587 4 settembre in Consiglio di dieci

Che sia accettato il raccordo che si offerisce di dare ser Zaccaria Briani, sì come hora

è stato letto in materia dell'ovviar alli inganni che da diversi nobili sono fatti in tuor balota d'oro quando vanno a capelo nel Mazor Consiglio, con conditione che esso Briani non sia mai astretto a dir li delinquenti et essendo egli nel resto rimesso alla benignità di questo Consiglio.

*In allegato:*

Illustrissimi et Eccelentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di dieci

Havendo ricevuto la gratia delle Vostre Signorie Eccelentissime già tanto tempo desiderava da me Zaccaria Briani humilissimo servitor di questo illustrissimo statto et desiderando di far conosser alle Vostre Signorie Illustrissime et a questa Illustrissima Republica quanto io li son fidelissimo, che tutta la notte et il giorno non studio, né penso in altro che a trovar modo et occasione di poterla ampliar et darli aricordi che siano utilissimi a Sua Serenità et a questo illustrissimo dominio, come per molte mie scritte ha visto vostre signorie illustrissime et l'eccelso suo Consiglio.

Onde che, havendo presentido li molti ingani che da diversi suoi nobili sono fatti, sì in tuor ballotta d'oro quando gli piace, come anco ad ogni suo voler vano in letione a grave pregiudicio sì del publico come dil particular, però io non obligandomi a manifestar li delinquenti mi offero cortesemente et gratis, voglio mostrarli tal ingano, dandoli ancho il remedio che mai più serà fatto violentia o ingano per tal occasione, con conditione però che la giustitia delle vostre signorie illustrissime non mi possa mai in alcun tempo sforzarmi a doverli dir li delinquenti et il premio di questo grandissimo beneficio non desidero altro che la gracia di vostra serenità et delle vostre signorie illustrissime et dell'eccelso suo Consiglio. L'ingano [inganno] et remedio sarà da me denotato alle vostre signorie Illustrissime et all'eccelso suo Consiglio quando le se degnerano di metter parte in esso di accetar tal mio raccordo, remettendomi alla sua benignità et misericordia, alla qual humilmente me gli racomando.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 24, alle date)

## **5. Francesco Filelfo**

*Condannato a scontare quindici anni nelle prigioni del Consiglio dei dieci Francesco Filelfo presentò nel corso della sua prigionia tre suppliche da cui emergono la sua disperazione e la volontà di porre fine alla sua stessa esistenza.*

1587 a 7 de Agosto in Consiglio di dieci

Che attese le cose narrate nella supplicatione di Francesco Filelfo condannato

coll'auttorità del Senato a stare per anni XV nelle pregioni delli Capi di questo Consiglio, ovvero nelle forte, sia esso Filelfo tramutato da esse prigioni et posto nelle forte, dove habbia a stare il restante del tempo che li manca delli anni XV.

*In allegato:*

Illustrissimi et Eccelentissimi Signori Capi dell'eccelso Consiglio di dieci

Sono già passati mesi 18 che io infelicissimo Francesco Filelfo mi ritrovo nel colmo di ogni miseria nelle carcere del suo illustrissimo Consiglio, nelle quali se grave mi fu da principio d'entrare, tutto che io fossi posto in una di quelle che hanno qualche lume et delle men triste et desiderai perciò la morte, può considerarsi quello che che mi risulta l'essere stato alcuni mesi fa levato da dove era senza haver più demeritato et sepolto in oscurissime tenebre, quasi privandomi d'ogni aiuto esteriore et posso dire degli elementi, non potendo hora chi ha cura di me intender le mie necessità et sovenire alla mia persona, fatta inferma per i patimenti delle carcere, dopo haver 54 anni della mia vita fatto professione et fermamente sperato di viver lontano da ogni colpa; il che non è più tempo di trattar poichè l'eterna providenza ha permesso che la santa giustitia di questo Serenissimo Stato mi ha condannà, seben mi fa sentire che pena sia quella che si patisce senza haverla meritata, mi lascia nondimeno sperare che se ho io provato nell'offesa mia la giustitia, questa medesima nel mio infelice sollevamento non mi sia negata, o per meglio dire la gratia non affatto diversa da essa giustitia et questa è che dovendo io star ancora per tanti anni miseramente rinchiuso possa bastarmi al più la pregion forte, affine che se per la mia sentenza non fui giudicato degno di morte, non vegna per le sue nove provisioni intorno a pregioni condannati ad esser celerato il fine della mia vita, poichè hora provo acerbamente non dirò quella pena che mi fu assegnata, ma molto maggiore et assai lontana dalla sentenza et dalla prima essecutione di essa.

Questa gratia dunque, di che io supplico la serenità vostra et le signorie vostre illustrissime et eccelentissime, che non è la libertà come hanno havuto tutti gli altri condannati in galea et in carcere per la causa medesima, che sono condannato io, ma d'esser ridotto per clementia nella prigion forte, seben anche essa è imagine dell'istessa morte, adimandando io non come volontario servo di questa Serenissima Repubblica per tutti gli anni detti della mia vita virtuosamente passata in questa città, nella quale son stato notrito et allevato sotto messer Antonio Minio fisico mio zio, né per haver questa esposto nella Marca a manifesta perdita in difesa della pace da lei fatta con i Turchi, come da honoratissimi cavalieri pubblicamente è stato testificato, né in premio di un ricordo che io diedi nel principio della guerra turchesca, per il quale ha cavato et tuttavia cava quantità d'oro senza haverne io mai voluto alcun premio, tutto che fosse preso per questo illustrissimo Consiglio l'anno 1570, non di darmi una per cento, ma per solo rifugio di non morire disperatamente per calamità, poichè portando io impresso qualche carattere sacerdotale et da ciò dependendo qualche sostanza mia, quando io continuassi in questo abisso di oscurità non mancherebbe, come fin qui di già mi manca per questa sola causa il modo di supplire alla necessità

del vitto, facendosi lecito i miei rispondenti della Marca di negar hormai di rispondermi in quel poco che debitamente mi pertiene.

Et se queste mie ragioni poche, ma giuste troveranno luogo nella pietà di vostre signorie eccellentissime, siano certe che il sollevamento che si degnassero concedermi sarà per brevissimo tempo, poiché la mia vita già vicina al suo fine poco più può durare.

Et alle Vostre Signorie Eccellentissime humilmente mi raccomando.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 168, alla data)

*A distanza di più di un anno Francesco Filelfo presentò un'altra supplica, chiedendo nuovamente di essere trasferito nella prigion forte. E questa volta il Consiglio dei dieci accolse la sua richiesta.*

1588 a 22 di novembre

Che Francesco Filelfo carcerato sia tramutato della pregion delli Capi di questo Consiglio nella quale si ritrova et posto nella forte, dove habbia a finire il restante del tempo della sua condennatione.

*In allegato:*

Illustrissimi Signori Capi dell'eccelso Consiglio di dieci

In essecutione della sentenza alternativa data dalli clarissimi rettori di Padova con autorità dell'eccellentissimo Senato fui condotto da Padova et consegnato alli capitani delle prigioni forti et effettivamente messo nella prigion forte io Francesco Filelfo fedelissimo et infelicissimo servitore di vostre illustrissime signorie; di dover poi, dopo tre giorni senza nessuna mia colpa, né vera, né immaginaria, fui levato et messo in queste prigioni, nelle quali per essermi prohibito il poter trattar le cose mie, io convengo morire di necessità et sono già tre anni che io vivo in questa miseria. Le supplico dunque con ogni riverenza et con ogni affeto maggiore, che per giustitia et conforme alle leggi santissime di questa Repubblica Serenissima, le quali voglion che sentenza pronuntiata et eseguita non si debba per alcun magistrato alterare, si compiacciano di proponer all'eccellentissimo Consiglio di dieci che io sia ritornato nella forte, dove sono stato messo la prima volta, in esecutione della mia condanna. Et sebene questa mia domanda è domanda di giustitia et non mai negata ad alcuno, anzi concessa a tutti et ultimamente a Giovan Battista Muzzan et a Livio Cellini da Cerreto, l'uno et l'altro dei quali sono condannati in vita in dette prigioni et io sono a tempo, tutta via io la riceverò per gratia spetialissima et pregarò devotamente la divina misericordia per la lunga et felice vita di vostre signorie illustrissime et per la esaltatione et mantenimento di questo santissimo dominio, alla cui buona gratia

humilmente et devotamente me inchino.

D. Vostre Signorie Illustrissime et Eccellentissime  
servitore humilissimo Francesco Filelfo

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 175, alla data)

*Ma nel 1591 Francesco Filelfo presentò una nuova supplica ai Capi del Consiglio dei dieci.*

1591 8 luglio in Consiglio di dieci

Che per le raggionevol cause espresse nella supplicatione hora letta di Francesco Filelfo, confinato per sententia delli rettori nostri di Padova di 3 gennaio 1585 in una delle preggioni delli Capi di questo Consiglio per anni quindici continui, sia data libertà alli Capi sudetti di poter far tramutar esso Filelfo in una delle 12 preggioni forti, nella quale habbi a finire il restante del tempo della sua condennatione, con tutte le conditioni espresse nella sua sententia.

*In allegato:*

Illustrissimi Signori Capi dell'eccelso Consiglio di dieci

Se un povero afflitto da infiniti mali merita di trovar pietà nei petti religiosi di vostre signorie illustrissime, io infelicissimo Francesco Filelfo che già sei anni continui ho patito et tuttavia patisco la più aspra prigionia del mondo et quel che è peggio perseguitato anco in queste miserie con mille scelerate inventioni, vengo con questa humilmente a supplicarle che, poiché la lunghezza de miei travagli, i quali ogni giorno pigliano maggior forza, mi hanno ridotto a tale che havendomi consumata la robba et la vita non posso più resisterli se non con pregiudicio dell'anima mia, si vogliano degnar per pietà di terminar tante mie miserie col farmi levar la vita et con una morte sola impor fine a tante altre che ogni giorno patisco et questa sarà graditissima pietà. Ma quando pure paresse alla christiana mente di Vostre Signorie Illustrissime che con lo spargimento del sangue non vi possa esser unita la pietà per le viscere di nostro Signore le prego che per salute dell'anima mia, la quale per li noiosi pensieri della mente et per l'incurabili indispositioni del corpo ha da star pochissimo al mondo, si compiacciano di farmi metter nell'armamento da basso, la qual prigionia è molto più forte et inhabitabile della forte, ma haverò questa consolatione almeno che in quella lacrimosa solitudine potrò libero dalle insidie e da quotidiani disgusti pensar alle offese fatte alla divina maestà et chiedendogli perdono ottenerne avanti il mio morire, che sarà prestissimo, la gloria del cielo. Et questa gratia che solo gli dimando per finir più presto questa odiosa vita, gli la chiedo con quel maggior affetto che io posso et per l'amor di Dio.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 187, alla data)

## 6. Betta

*Anche i guardiani, di tanto in tanto, fanno sentire la loro voce. Nel luglio del 1589 è per comunicare ai Capi del Consiglio dei dieci ciò che sta avvenendo nel profondo dei pozzi:*

Illustrissimi signori,

Nelle pregon delle vostre signorie eccellentissime se atrova alle cinque da basso dona Betta eran masera del q. Andrea Zane, la qual dona è ormai zorni cinque che è fora de cervello et dise un mar de poltronarie et biastema et buta via toto quello che se gli dà da manzar. Dove essendo solla in quella preson dubitiamo che la non se amaci. Et quel che importa più tuta la note la crida dove noi guardiani non potiamo far il debito nostro per il creder che la fa tuta la note et in chaso qualcheduno si metese a ronper le preson non poteresemo sentir cosa alcuna, dove che mancheremo del debito nostro per chausa de tal strepito. Però reverentemente avemo il tuto racordato ale vostre signorie eccellentissime  
Noi vardiani dele preson.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 178, 19 luglio 1589)

## 7. Una rotta nella prigione Valiera (1597)

*Un tentativo di fuga scoperto grazie alla delazione di un patrizio veneziano incarcerato e condannato a morte. Il Consiglio dei dieci accoglie la richiesta di grazia, ma infligge comunque una pena al patrizio veneziano.*

1597 a 12 di mazo in Consiglio di dieci

Che la pena della morte contenuta nella sententia di Zuan Battista Bembo di 4 mazo 1591 dal Consiglio di Quaranta al Criminal, sia per la revelation da lui fatta della rottura della preggion Valiera, con pericolo di far fuggir li prigionieri, sì come si è inteso dalle depositioni lette, commutata in anni doi alla galea al sopradetto Bembo colli ferri a i piedi, con tutti i ordini dell'armamento in tal materia.

Il qual tempo finito resti in tutto libero dalla predetta condennatione. Et non essendo egli habile al remo habbia a star per anni quattro in una preggion serrata.

*In allegato:*

Die 9 maii 1597

Condotto innanti gli eccellentissimi signori Capi Zuan Battista Bembo carcerato per contrafattion di bando, così havendo lui ricercato, espose a Sue Signorie Eccellentissime quanto segue, i quali ordinarono che si notasse et disse in questo modo:

Mi offerisco di palesar a vostre signorie eccellentissime una rotta di prigion dove vi sono molti prigion di casi importantissimi, così dell'eccelso Consiglio di dieci, come di altri magistrati, i quali fuggiriano quando non se gli rimediasse. Però prego et supplico sue signorie eccellentissime che vogliono metter parte nell'illustrissimo Consiglio di dieci che palesando io questa rotta così importante et trovata la verità di questo fatto sia levato di prigione et posto a servir sopra una galea di condannati per huomo da spada a meza paga per anni tre et quattro; et quanto più parerà a Sue Signorie Eccelentissime, la qual gratia è stata concessa ad altri che sono stati retenti per contrafattion di bando come sono stato io.

Illico, letta la sopradetta depositione alli eccellentissimi signori Capi, sue signorie eccellentissime commisero al sopradetto Zuan Battista che debba dir in che luoco è questa rotta, perché fra tanto si possi rimediare, che poi sue signorie eccellentissime porteranno il tutto al loro illustrissimo Consiglio et essendo cosa di momento non se li mancherà di ogni gratia honesta.

Il qual Zuan Battisata disse:

Questa rotta che io ho detto è nella prigion Valiera nel volto primo sopra la scaffa et vi sono anco li ferri con li quali è stata fatta detta rotta, cioè una cagna di ferro et due scarpelli et una verigola. Et cercando diligentemente in prigione si troveranno essi ferri.

Illicò

Il capitano Battista Moretto riferì:

Hor hora son stato di ordine delli eccellentissimi signori Capi nella prigion Valiera per veder di trovar una rotta; la qual trovai al primo volto a banda zanca, in alto sotto il volto, dove era un buso di lunghezza di doi piedi et in larghezza era un piede, tanto che un huomo poteva comodamente passare per il detto buso, il quale era coperto da un carton finto come era la malta del muro. Il qual buso riferiva in sala dei pioveghi. Ho anco trovato una chizza in una fossa dove butta la scaffa et un ganzetto dredo l'orna. Ho anco trovato doi forcieri et una costa da mesa con calcina et piere che erano quelle della rotta, le quali robbe, cioè il carton, la chiozza et il ganzo ho presentaro in officio.

Adi X maii 1597

Il capitano Battista Moretto riferì:

Heri doppo haver fatto mandar i prigionii della prigion Valiera dove era la rotta, perché mi era stà detto da messer Zuan Battista Bembo che vi erano delli altri ferri, tornai in prigion et guardai diligentemente in un luoco dove lui mi haveva detto et trovai un scarpello con il manico di legno et una virgoletta, le qual cose presento.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 30, alla data)

## NELLA CANCELLERIA CRIMINALE

*Il ruolo importante della cancelleria ducale si delinea a pieno titolo nella funzione svolta dai segretari nell'ambito del Consiglio dei dieci ed in particolare nell'istruzione dei processi criminali, che implicava il coinvolgimento in una delle attività più delicate svolte dal supremo organo politico-giudiziario della Repubblica.*

## 1. Un cancelliere al servizio del Consiglio dei dieci: Nicolò Padavin (1570-1586)

*Cittadino veneziano e segretario dell'Avogaria di Comun, Nicolò Padavin emerge sul piano biografico e politico nella supplica che egli presentò al Consiglio dei dieci nel 1584 per chiedere una sovvenzione in riconoscimento dei lunghi incarichi prestati in servizio della Repubblica. Una supplica di estremo interesse, che in primo luogo ci introduce nell'ambito della cancelleria ducale, in quella che una precedente legge veneziana ebbe a definire l'anima della Repubblica.*

*Lo scritto di Nicolò Padavin è però soprattutto importante perché delinea la peculiare attività di un cancelliere che, gradualmente e con molta prudenza, viene introdotto nelle arcane stanze del potere rappresentato dal Consiglio dei dieci, per svolgere un'attività estremamente delicata e politicamente importante. Nel 1570 Nicolò aveva infatti ricevuto il delicato incarico di occuparsi del criminale del Consiglio dei dieci, cioè dell'istruzione dei processi avviati dal supremo consiglio veneziano con il suo rito inquisitorio. Un incarico che, seppure dapprima sottoposto a diverse limitazioni, egli svolse per molti anni, accrescendo il suo prestigio e un vero e proprio ruolo nell'ambito della cancelleria del supremo tribunale.*

*Nel suo ruolo di cancelliere, Padavin si muoveva di seguito all'iniziativa dell'avogadore incaricato d'istruire la prima fase del rito inquisitorio e, poi, sorreggendo l'attività processuale condotta dall'apposito collegio nominato dal Consiglio dei dieci. Progressivamente egli dovette occuparsi di tutte le fasi più salienti del rito inquisitorio dei dieci, compresa, a partire dal 1572, la lettura di tutto i processi istruiti.*

*Nella sua supplica Nicolò Padavin ricorda non solo alcuni suoi dati biografici personali, ma anche quanto era stato svolto dal padre Giovan Battista, in particolare a Napoli di Malvasia. Ma molte informazioni egli riserva pure al figlio primogenito Giovan Battista, che tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento avrebbe assunto incarichi politici importanti al servizio di Venezia.*

*Il documento attesta inoltre la stretta, ancorché subordinata, collaborazione tra la cancelleria dogale e il potere patrizio veneziano. E, soprattutto, il ruolo della famiglia nella costruzione di carriere burocratiche irte di difficoltà e comunque sempre nell'ambito di reti di protezioni incentrate sull'interdipendenza con patrizi che assumevano la veste di patroni.*

Serenissimo Principe et Illustrissimi Signori Colendissimi

L'anno 1584, dopo haver servito fino allhora per il spacio di 14 anni continui, supplicai humilissimamente la Serenità Vostra che, secondo il solito della molta clemenza et benignità sua fusse contenta in qualche maniera provvedere a me Nicolò Padavino, poichè ritrovandomi numerossima fameglia et non potendo attendere ad altro che al carico del criminal del suo illustrissimo Consiglio di dieci, che è servitio

assiduo et laboriosissimo, havevo gran bisogno di essere sollevato.

Fu letta la mia supplicatione in esso Illustrissimo Consiglio et non fu alcuno di quei signori eccellentissimi che per bontà loro non mi giudicassero meritevole di quella gratia che questo Serenissimo Dominio suole compartire ai fedelissimi suoi suoi servitori, onde ognuno disse che si haverebbe consideratione sopra essa.

Ma perché non dimandai allhora cosa alcuna in particolare et la mutatione del Consiglio et altri accidneti che sono occorsi hanno causato che non si è potuto far altro, et sa Dio che io ho sempre havuto rispetto di molestar la Serenità Vostra con dimande, sono al presente tempo nel quale veggo crescermi innanzi gli occhi le figliuole da marito, necessitato per legge di natura et divina a procurar di provvedere al loro bisogno. Poiché di mio proprio io ho così poco che affermo alla Serenità Vostra non havermi lassato mio padre pur un [...]; et per tanto supplico con ogni humiltà le Signorie Vostre Eccellentissime che fatta di nuovo legger la suddetta mia supplicatione, presentata de l'84, si degnino farmi gratia di portar dal nome di Zuan Battista al nome et sopra la vita di Marietta et Laura mie figliuole per il loro maritar, l'ufficio della cogitoria ai Cinque della Pase in Rialto, del quale faccio mentione in detta supplica et ne cavo ducati cento solamente all'anno.

A questo modo la Serenità Vostra, senza metter mano al suo publico danaro et facendo cosa fatta a molti altri, darà estrema consolatione a me, che son per continuar sempre al suo servitio fino alla morte, dovendo restar io in gran parte sollevato dal pensiero di dette figliole, che quanto a maschi, se ben me ne trovo molti, intendo che con le proprie fatiche habbiano a guadagnarsi la buona gratia della Serenità Vostra et che il frutto delli miei sudori, fatti già sedeci anni continui, vadi in dette figliole. Et alla buona gratia.

1586 5 dicembre. In Consiglio di dieci

Che al fedelissimo messer Nicolò Padavin, deputato al criminal di questo Consiglio, il qual supplica con le infrascripte parole: 'Supplico con ogni humiltà le Signorie Vostre eccellentissime, che fatta di novo leger la suddetta sua supplicatione de l'84, si degnino farmi gratia di portar dal nome di Zuan Battista al nome et sopra la vita di Marietta et Laura mie figliole per il loro maritar l'ufficio della cogitoria alli Cinque della Pase in [...] del quale ne faccio mentione in detta supplica et ne cavo ducati cento solamente all'anno' etc., sia concesso quanto ha humilmente supplicato.

*In allegato la supplica presentata nel 1584:*

Serenissimo Prencipe, Illustrissimi et Eccellentissimi Signori mei osservantissimi

Piacque agli eccellentissimi Signori Capi del suo eccelso Consiglio l'anno 1570, nel tempo dell'ardentissima guerra, commetter a me Nicolò Padavin, suo divotissimo servitor, che li processI de' casi criminali del suo illustrissimo Consiglio fussero da me formati in loco del magnifico messer Antonio Milledonne suo secretario, allhora

deputato a tal carico; che intendendo loro Signorie servirsi dell'opera di esso magnifico Milledonne in altre occasioni importanti a servizio publico, facendomi loro Signorie saper che io non aspirasse a salario alcuno, rispetto alla strettezza del danaro, che era in tal accidente, ma che il mio Principe non saria stà scarso di riconoscermi in altre maniere, con tutto che, dovendo attender con assiduità a tal carico, ero sicuro di perder un utile ordinario che ne trazevo dall'ufficio dell'Avogaria all'anno per li processi che in esso ufficio formava, essercitandomi, come è notorio, de ducati tresento et più, con animo allegro e con molta prontezza accettai tal carico, antepoendo la satisfation che io poteva dar al publico all'urgentissimo bisogno di casa mia et della mia fameglia.

Onde fu presa parte nel suo eccelso Consiglio con quatro conditioni.

L'una che, formati per me li processi et espediti li casi da collegi, fussero consegnati a un secretario del suo illustrissimo Consiglio che gli havesse a legger et notar l'espediti.

La seconda che io per parte particolar non potesse intrar nel suo Consiglio, reservata la ordinaria di concorrer nelle vacantie, come potevo far per esser nodaro primario dell'Avogaria, che per leze può esser ballotato secretario ordinario del suo Consiglio.

La terza che in caso di stato io non havesse a scriver.

La quarta che io dovessi servir senza salario, come mi era contentato.

Io subito intrai al servizio e servendo con molta satisfatione della Serenità Vostra, li piacque l'anno dreo, per servizio suo, di derogar per diverse parte del suo eccelso Consiglio et etiam con la Zonta a tutte tre le conditioni che me liberavano dalla servitù, però che fu messo diverse parte che io intrasse non solum nel suo Consiglio, ma etiam nella Zonta per legger diversi processi importantissimi per me formati in materia di stado et tanto secreti che le parti che mi dispensavano a venir nel suo Consiglio sono annotate nelli libri secretissimi suoi, che stanno solamente appresso li secretari.

Dopo l'anno 1572 fu preso medesimamente nel suo Consiglio che nelli casi criminali leggesse in esso essi processi. Questo carico fu a me grave, però che ho convenuto assiduamente star, mentre era chiamato al suo Consiglio o della Zonta alle scalle aspettando l'hora commoda alla Serenità Vostra di esser chiamato per il suo servizio. Nè mai ho mancato in anni dodese che mi fu aggiunto questo carico pur una volta et aggiunto al danno che io ho patito dal 1570 fin hora de ducati tresento all'anno et più dall'ufficio dell'Avogaria per le formationi de' processi che io facevo, non ne havendo formato pur uno dal detto tempo a dredo, per esser al continuo stato occupatissimo per tal carico.

Non ho manco potuto attender a qual si voglia altra cosa che potesse portar beneficio alla numerosa mia fameglia de nove figliuoli, quatro femine et cinque mascoli de 18 che è piaciuto alla Maestà de Dio concedermi, de quali allhora non haveva alcun che mi potesse aiutar. Oltra che, facendo il debito mio, non posso satisfar il privato. Però la mia vita, per questa causa, è stata sempre in grande pericolo, per segurtà della quale ho convenuto salariar un barcaruol che l'inverno, stando fino cinque et sei hore a San Marco per questo servizio, mi havesse a condur a casa: la qual spesa ho sopportato per anni dodese.

L'anno poi 1578 fu preso nel suo Illustrissimo Consiglio che leggendo li processi havesse a notar etiam l'espeditiõni, carico importante et molto pericoloso alla mia vita, essendo che nel tempo dell'instade, facendo lettura di quatro hore, resto così caldo et sudato che el mutarmi mi era giovamento. Et per l'espeditiõni non mi son mai partito et per gratia di sua divina Maestà mi son conservato sano.

Le tre conditioni che mi sollevavano da carico fin l'anno 1572 sono state levate, non ostante la parte 1570 et adossatemi quella sola che non posso haver salario è restata viva, non già che l'habbi tentata et che non habbi piacciuto alla Serenità Vostra concedermela, ma perché speravo, lassando il publico danaro, la Serenità Vostra havesse altra occasione di resarcir li miei danni et fatiche, con pensier di ben servir molti anni et poi ricorrer alla sua benignità, come feci l'anno 1575 che supplicai la cancellaria de Retimo libera dopo che l'illustrissimo messer Nicolò Balbi havesse adempita la sua gratia che haveva dall'illustrissimo Mazor Consiglio di goderla per diese rezimento, che a 32 mesi per reggimento fanno appresso vintisette anni, per quanto son informato ha da goderla fino l'anno venturo 1589; la qual gratia, con tutti i voti dell'illustrissimo suo Consiglio fu concessa a dui mie figliuoli. Et allhora che incominciarò a sentirne frutto di essa haverò servito la Serenità Vostra anni XIX senza salario, utilità certa, né [...], né provision di qual si voglia sorte et la mia fameglia haverà patito di danno, oltre il mio assiduo servitio et altri danni che ho preditto ducati sei mille e più in ragion de ducati 300 all'anno, che avanti tal carico per mia industria conseguiva dall'officio dell'Avogaria.

Di questo donativo fattomi per gratia della Serenità Vostra con tanta prontezza, con tutto che non ne sentisse beneficio alcuno, me ne son contentato fino al presente, havendo de poi servito altri anni nove, che non ho solamente domandato, ma né tentato altro, con tutto che per la posterior servitù et interesse mio havesse acquistato maggior merito appresso la Serenità Vostra.

Ma è piacciuto all'illustrissimo Mazor Consiglio, senza alcun demerito mio, privarmi di essa gratia e canecellaria, havendo preso parte che li patroni delle cancellerie non possano né affittarle, né essercitarle, ma che tutte siano tansate, onde io, che intendevo farla essercitar per un mio figliuolo et che tutto l'utile di essa venisse a commodo della mia fameglia, il qual era, per quello son informato, tra li ducati cinquanta in sessanta al mese, essendo tansata, che sarà al più ducati diese o quello parerà a Sue Signorie, che voranno haver in consideratione la longhezza del viaggio, la spesa, il risigo di vita per il mare, acciò li Provveditori possano condur seco cancelliere di sua satisfatione; son sicuro che me la reduranno bassa et io resto privo quasi del tutto.

Onde, se mi è permesso dalla Serenità Vostra che io possa dir con segurtà la cancellaria redutta a tansa sopra la vita valerà mille ducati al più et io allhora havendo servito circa anni vinti, haverò perduto ducati sei mille, come ho predetto per il mio servitio, oltre le tante e così assidue mie fatiche fatte per il servitio publico. Et perché debbo render conto alla Serenità Vostra de tutto quello che ho goduto et godo per sua benignità, convengo dirli che il quondam messer Sebastian Padavin, fu fratello di mio padre, nelli primi suoi anni, come nato di famiglia antiquissima et fidelissima, poiché il quondam mio avo il minor danno che habbi patito per servitio publico fu la perdita

di due nave d'un caratto per publico comandamento poste a servitio dell'armata, dico minor, poiché per parte dell'illustrissimo suo Mazor Consiglio dell'anno 1510 nel quondam mio padre è attestato quali, quanti et come gravi siano stati li altri danni patiti, fu mandato castellan in vita a Napoli di Malvasia da questo stado, nel qual loco, prima che si rompesse la guerra l'anno 1537, stette serrato vinticinque anni in esso castello et fortezza inespugnabile, nella quale occasione per munition necessaria spese tutto quello che si trovava havere. Et l'anno 1540 di ordine di questo Serenissimo Dominio consignò le chiave al Turco; et nudo se ne tornò nella sua patria. Il qual hebbe gratia nel suddetto Maggior Consiglio di poter goder per alcuni reggimenti la cancellaria di Serravalle; et venendo essa a finir supplicò di novo l'illustrissimo Mazor Consiglio che li concedesse spettativa de un officio di rendita di ducati cento solamente per anni quindese, la qual li fu concessa.

Onde fatto vecchio et molto povero, non atto ad alcuna cosa, per haver perso tutta la sua gioventù nel servitio publico, lo accettai in casa et per spacio de anni diese lo spesai et vestitti. Il qual venendo a morte, prima che fusse adempita essa spettativa, per il suo testamento, nelli atti de messer Francesco Renio nodaro, nomina alla gratia predetta Anzolo suo fiol, havendo così auctorità per essa di poterlo far, con conditione che delli primi utili che si trazerà, me habbia a dar ducati tresento per qualche refacimento di quello havevo patito per il spesarlo, conoscendo il bisogno della mia fameglia.

L'anno 1571 il suddetto Anzolo venne a morte prima che avesse adempito la detta gratia, onde essa restava estinta et io privo de ducati tresento, con la occasione che io serviva li clarissimi Inquisitori da Mar senza salario, né altro utile, supplicai che quello era stato concesso ad Anzolo predetto et l'aspettativa predetta fusse vivificata. Il qual Anzolo possedeva una fantaria alle Biave, della quale è parso alli clarissimi Sopra Provveditori e Provveditori che li patroni non possino disponer di esse in affittarle, ma solamente habbino a conseguir ducati doi al mese dal massaro di esso officio, mi fu concesso quanto dimandava in virtù della quale ho appreso una cogitoria all'officio di Signori Cinque della Pase in Rialto di rendita de ducati cento in circa all'anno, che tanto potevo per essa aspettativa adempere. La qual, per esser solamente per anni quindese, fra tre anni mi ha da cessare, che mi fu concessa per le cause predette.

Tutto questo utile che per il detto tempo ne ho cavato lo ho speso in servitio della Serenità Vostra, havendo el primo mio figliuol nominato Zuan Battista, allhora di età de disisette anni e mezzo, mandato a Costantinopoli per cogitor appresso il clarissimo signor Nicolò Barbarigo bailo, dove ha servito appresso tre anni con notabile spesa mia, poiché non haveva altro che trentacinque ducati all'anno che gli dà la cancellaria ducale et il salario del servitore, ma il vestirlo era presso ducati trenta all'anno.. Consideri la Serenità Vostra di quanto interesse fusse il restante. Gionto in questa città lo mandai subito secretario presso li clarissimi Tron et Lippamano kavalieri, che andorno ambasciatori in Spagna et Portogallo, che fu viaggio de nove mesi. Ritornato, lo mandai subito con li clarissimi messeri Marcantonio Barbaro procurator et Giacomo Foscarini kavalier et procurator a Corfù. Di poi col clarissimo messer Ottavian Valier alli confini sul Milanese et poi, per

deliberation dell'eccelesimmo Senato a metter li confini e termini. Il qual, in tutte le occasioni passate ha dato molta satisfation alla Serenità Vostra et alli sudetti suoi patroni. Et hora si trova appresso il clarissimo messer Marcantonio Barbaro procurator per il carico che se gli è dato, non havendo lui havuto mai alcun suffragio dalla Serenità Vostra in anni nove continui che ha servito, ma è stato sovenuto dalle povere sustantie di casa mia. Et se in così longhi viazi io habbia speso quel poco di utile che ne ho cavato dalla ditta spettativa, solamente lo lasso considerar alle Vostre Signorie Eccellentissime et prudentissime.

Hora mò, Serenissimo Principe, Illustrissimi Signori, vengo humilmente a supplicare in capo de quatordece anni le si degnino havermi pietà et con la benignità e clementia sua proveder di quel modo parerà al suo Illustrissimo Consseglio, sì che la povera mia fameglia che ha patito et tuttavia patisce, come ho predetto, per la mia fidel et assidua servitù che li presto, resti consolata et io de così utile, diligente servitio che li presto et son per prestarli non habbia a sentir più incommodo, essendomi stato tolto quello che essa benignamente mi havea concesso, dandomi animo di continuar nelle medesime fatiche senza alcun risguardo della mia vita, come ho fatto per il passato, alle qual inchinevolmente et humilmente mi raccomando; e insieme di tanti sudori che in tanti anni ho sparso così nell'ufficio delle Signorie Vostre Eccellentissime Illustrissimi Signori Capi, quanto in questo Eccellentissimo et Illustrissimo Consiglio, che per longhi anni il Signor Dio lo felicità.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 165, alla data)

## 2. Piero Darduino

*Altro segretario di un certo rilievo, Piero Darduino<sup>115</sup> svolse una lunga attività nell'ambito del Consiglio dei dieci, occupandosi, non diversamente da Nicolò Padavin, dell'istruzione dei processi criminali. Probabilmente egli affiancò il suo predecessore, che, come si è visto, era ancora attivo nel 1586. Anche per il Darduino appare manifesta l'importanza di richiedere una grazia e la sottolineatura delle difficoltà economiche. E' però di estremo interesse quell'accenno alla custodia della sua vita, che ripropone un ruolo non semplicemente esecutivo nell'ambito dell'attività giudiziaria del Consiglio dei dieci.*

1592 a 18 d'agosto in Consiglio di dieci

Essendo ben manifesto con quanta assiduità et essatta intelligenza prestì servitio grato et fedele il fidelissimo cittadin nostro Pietro Darduino nodaro ordinario della cancellaria ducal nella formation de processi, nelli casi spetialmente commessi alli collegi criminali di questo Consiglio.

---

<sup>115</sup> Di Piero Darduino, è l'anonima *Vita di Antonio Milledonne, segretario del Consiglio de dieci*, apparsa senza data e luogo di edizione, cfr. M. Galtarossa, *Milledonne Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 74 (2010), pp. 511-513.

Nel qual importantissimo carico, acciò possi continuar coll'animo quanto più sollevato dalle domestiche cure che lo possono deviar per la strettezza della sua fortuna, modestamente esplicita insieme con la honestissima sua dimanda nella supplication sua. Però l'anderà parte che gli sia concessa la liberation di doi relegati a tempo da questo Consiglio o con l'auttorità di esso, a quali non resti più conditione che di anni cinque a potersi liberare, senza però alcuna strettezza di balote, da essergli date per tutti tre li Capi di esso Consiglio quando gli venirà l'occasione.

*In allegato:*

Serenissimo Principe, illustrissimi et eccellentissimi signori

Non posso io Piero Darduino, humilissimo et fedelissimo servo di vostra Serenità et di vostre signorie illustrissime, con alcuna maniera o forma di parole rappresentarle più vivamente la mia servitù di quello che faccio operando con li propri effetti a tutte le hore, come è ben noto et palese a cadauna di esse. In che spendo volentieri et fedelmente quel talento che è piacciuto al signor Dio per mera gratia di donarmi; essendomi in tanto solamente cara la vita in quanto possa servendo apportarle sodisfattione del mio servitio. Questo solo oggetto alleggerisce tutte le mie fatiche et mantien vivo in me l'antico proposito che hebbi sempre di dimostrar la mia fede, congiunta alla diligentia.

Questo travagliosissimo essercitio tiene purtroppo di continuo agitato l'animo et oppressa la persona di chi lo essercita, per la moltitudine e varietà de casi importantissimi, per la qualità dei delitti et per la conditione de rei, che obligano purtroppo il ministro ad una perpetua custodia della sua vita<sup>116</sup>.

Ma la penuria dei presenti tempi, aggiunta ai tanti incomodi, accresce assai il mio travaglio et restringe incredibilmente la tenue fortuna in cui mi attrovo, non essendo io bastante a sostener il peso del governo della persona et della famiglia mia, senza la mano adiutrice di vostre signorie illustrissime.<sup>117</sup> Onde son astretto a ricorrer alla infinita benignità loro, rappresentandole il mio bisogno, che da altra parte non può ricever sollevamento che dalla loro gratia. Et le supplico humilmente che perché io possa mantenermi libero dalli stimuli del bisogno et continuar a servire con animo

116 Nel 1589 il Darduino era stato ancora più esplicito: “versando io continuamente in così laborioso et pericoloso carico della formatione de processi criminali, mi bisogna pur anco, per non mancare al carico, esser alle [...] con ogni stagione e qualità de tempi et starvi così l'hore del giorno, come della notte, secondo le occorrenze; et per esser questa professione pur troppo odiosa a' rei et che più di una volta mi ha fatto temer della mia vita, mi conviene per sicurtà della mia persona andar in barca et fare di quelle altre spese che possono ben considerarsi et che non mi par degna cosa il commemorare”, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 179, all. alla parte del 7 set. 1589.

117 In una supplica scritta alcuni anni prima, il Darduino ricordava più enfaticamente questo aspetto: “Principalmente privo di ogni sostanza patrimoniale, soventionato già di quel poco salario et provisione che ho, per sostentarmi il tempo passato, havendo per il vestire et per il mantener casa mia a tempi così penuriosi convenuto contraggar molti debiti; né trazendo alcun altro utile al mondo, né dalla formatione de' processi che in tanta quantità et in tanti casi d'importantia, molta parte dei quali deve esser intesa giornalmente nell'illustrissimo suo Consiglio, vado facendo”, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 168, 4 sett. 1587. Per un'altra, successiva, supplica del Darduino si veda A. Viggiano, *Osservazioni su una statistica criminale del primo Seicento*, in “Acta Histriae”, 12, 2004, 1, p. 33.

quieto in questo mio carico, l'importanza del quale è assai ben nota alla somma prudentia di vostre eccellentissime signorie, si degnino concedermi la liberatione di due relegati a tempo dall'illustrissimo suo Consiglio o con l'autorità di esso; ai quali non resti più conditione che di anni cinque a potersi liberare, senza però alcuna strettezza di ballotte, da essermi dati per tutti tre li eccellentissimi signori Capi concordi quando ne venirà l'occasione. Con che humilmente me gli inchino et raccomando.

(ASV, *Consiglio di dieci, Comuni*, filza 193, alla data).

## LA PACE

*In contesti comunitari contraddistinti essenzialmente dalle consuetudini, la pace e le pratiche sociali che con essa interloquivano (tregue, accordi, promesse di matrimonio) esprimevano in primo luogo la fisionomia e le dinamiche conflittuali dei gruppi parentali insediati sul territorio. Con il delinearsi, a partire dal basso medioevo, di centri urbani che si dotarono di strutture giudiziarie provviste di un personale tecnico-giuridico e di un linguaggio giurisprudenziale che si alimentava del diritto romano giustiniano, il tema della pace cittadina divenne preminente e tale, per certi aspetti, da porsi come contenimento della forte conflittualità sociale incentrata sul sistema della vendetta e sull'idioma dell'onore. Anche a Venezia, dove pure l'amministrazione della giustizia era affidata direttamente alla classe dirigente patrizia, senza alcuna mediazione del ceto di giuristi, le numerose corti giudiziarie avevano il fine di ristabilire la pace tra le parti in conflitto. Una funzione svolta da una molteplicità di magistrature che operavano tra San Marco e Rialto, utilizzando ritualità processuali che avevano il fine di accogliere il sistema della vendetta per permettere il ristabilimento degli equilibri infranti dal conflitto. Basta ricordare i Cinque Anziani alla pace, che ricorrevano intensamente alla pena pecuniaria, o infliggevano sistematicamente il bando agli imputati che pure si erano presentati in giudizio per difendersi dalle accuse mosse contro di loro. La legge del 1571, tramite la quale il Consiglio dei dieci si riservò la giurisdizione sui casi che vedevano coinvolti membri del patriziato, accentuò indubbiamente la dimensione retributiva e politica della giustizia, ma mise pure in rilievo l'esigenza di declinare le istanze della pace cittadina con un sistema della vendetta che animava ancora intensamente le dinamiche conflittuali nell'ambito del patriziato veneziano. In questa direzione l'intervento del Consiglio dei dieci appare estremamente fluido e si dispiega alla luce della fisionomia sociale delle famiglie coinvolte, della tipologia del conflitto e delle reti di relazioni che evidentemente agivano sulla composizione dello stesso organo politico-giudiziario. La documentazione fa emergere antiche ritualità come il bacio e l'abbraccio della pace; e il richiamo alla pena del bando intesa, non diversamente da quella della relegazione, come strumento volto comunque a stabilire la tregua necessaria per il raggiungimento della pace. L'intervento del Consiglio dei dieci fa pure intravedere in controluce le peculiarità di un sistema politico repubblicano contraddistinto dalle strette interrelazioni tra dimensione pubblica e strategie famigliari.*

## 1. L'impeto della passione

*Nei confronti dei contendenti, appartenenti alle due importanti famiglie Dolfin e Pisani, il Consiglio dei dieci non impone la pace, come in casi analoghi, ma si limita a vietare ogni aperta manifestazione di animosità, minacciando, in caso contrario, un'eventuale azione punitiva. Un intervento che sembra rivelare un'estrema prudenza da parte del supremo organo politico-giudiziario nel mediare un conflitto che coinvolge esponenti di spicco del patriziato veneziano. La supplica di Lorenzo Dolfin esprime chiaramente le tensioni in atto e la preoccupazione che la ritorsione da parte dei Pisani possa colpire altri membri della sua stessa Casa.*

1585 a 26 de zugno in Consiglio dieci

Capi

Che fatti venir separatamente gli uni dagli altri al tribunal di Capi di questo Consiglio gli nobili homini ser Andrea Dolfin procurator et ser Bernardo Dolfin suo fratello, ser Almorò et ser Zuanne Pisani fratelli, gli sia per essi Capi intimato per nome di questo Consiglio che essendo firma volontà di esso Consiglio che cadauno vivi con ogni sorte di quiete, debbano et loro et li fratelli che sono in casa continersi nelli debiti termini et non dare alcuna pur minima causa di risentimento, sotto pena della indignation di esso Consiglio.

Alli 27 detto

Fu alla presentia di eccelentissimi signori Capi predetti letta et intimata la sopradetta parte alli nobeli homeni ser Almorò Pisani et ser Zuanne Pisani, sì per nome loro, come per li fratelli suoi che sono in casa.

Poi comparso poco da poi il nobil homo ser Bernardo Dolfin gli fu similmente letta et intimata per nome suo et delli fratelli che sono in casa. Il qual rispose che questa mattina il clarissimo messer Andrea, il primo suo fratello, è andato a confessarsi. Et venuto alli 28 il giorno seguente esso signor procurator gli fu letta la parte parimenti et fatta la predetta intimitatione, sì per nome suo, come per fratelli che sono in casa.

*In allegato la supplica di Lorenzo Dolfin:*

Illustrissimi et eccelentissimi signori Capi

Volesses Iddio che con altrettanto sangue proprio di me Lorenzo Dolfin et miei figliolli si potesse ritrattar il caso occorso delle ferite delli clarissimi messer Zuan Francesco et Alvise Pisani, ma poiché ciò è impossibile, piacesse almeno alla bontà divina che li sudetti clarissimi credessero il vero solamente di questo caso, né

andassero fomentando con l'ingannar se medesimi quella oppinione che ha radice più presto nella loro passione che nela verità.

Io non per altro ho presentato Nicolò e Marchio miei figliolli et esposti alli disaggi et patimenti delle priggioni, se non perché la giustizia, il mondo et detti signori Pisani restino informati del vero et habbiamo, per questo medesimo effetto, patientemente tollerato il sequestro fatto nelle persone di me Lorenzo et Zuanne mio figliollo, che a tempo anco del fatto si ritrovava assente in villa nel Vicentino et tutto ciò per dar più chiari segni che per noi si è potuto del dolore et travaglio nostro.

Oltra ciò habbiamo per tutte quelle vie che si habbiamo potuto imaginare procurato di placare et mitigare l'animo di quei signori, offerendo di dar loro tutte quelle sodisfationi che possono desiderare, ma il tutto però è stato indarno, perché alcuni delli più stretti loro et amorevoli congiunti, prestantissimi et principalissimi senatori, ci hanno rissolto di non voler intorno a ciò farne parola, conoscendo che non potrebbero operar nulla. Et da altri poi siamo stati resolti che non vogliono sentir condition di pace.

Nel che non si volemo dolere, parendoci che questo non tanto si debba ascrivere ad effetto della volontà, quanto all'impeto della passione, che non amette prova in contrario, rendendoci sicuri che il giuditio dell'illustrissimo Consiglio di dieci, pronontando al mondo la vera qualità di questo fatto li porà in obbligo, come signori de honore, che sono, a porger l'orrecchie a quello a che finhora si han trovate chiuse et serrate.

Tra tanto resto io povero et miserabile padre gravemente oppresso da doppio cordoglio. L'uno del caso occorso tra due miei figliolli della età che sono et clarissimi gentilhuomini, da me sempre stimati et osservati. L'altro la speranza, che sinhora mi vien dil tutto tagliata, della pace tra loro, cosa che mi rende, si può dir, odiosa et noiosa la vita. Ma quello che sopra tutte le cose mi cruccia è il vedere, doppo 40 giorni, pur tutta via durar et continuar il sequestro della persona mia et di mio figliollo, di lui che al tempo del caso si ritrovava fuori di questa città et da essa discosto per miglia 60 et più; di me rimaso tanto stordito et dolente di questo avvenimento che ardisco dire haver ricevute le ferite di quei signori nel mio proprio cuore et nella medesima anima mia. Di che ne ponno dar vero et chiaro testimonio molti accidenti che più volte in questo tempo mi sono all'improvviso venuti, che molte volte mi han posto in dubbio la vita, così che par che questo sequestro non serva quanto a noi, ad altro che ad aggionger aflitione a persona pur troppo afflitta et abbatutta.

Questo sequestro per sé solo mi potrebbe doler, vedendo che li clarissimi Pisani non sono mai statti sequestrati, ma sono stati sempre, sì come sono ancora, in ogni libertà di andar da per tutto, e dentro e fuori della città, come lor piace et pare; et non solo goder di questa libertà li clarissimi fratelli, ma il clarissimo messer Zuan Francesco et Alwise medesimi, i quali (siane sempre lodato il signor Dio) fra pochi giorni faranno il medesimo. Et che noi all'incontro, pur tuttavia, restiamo relegati con tanto interesse delle cose nostre in casa.

Ma quello che più ci preme (salo Iddio) è che col perseverar questo sequestro si vienne in certo modo a dichiarar al mondo che tra questi signori Pisani et me et mio

figliollo debba viver odio et inimisà, cosa che sarà sempre lontana dall'animo nostro. La qual cosa può forse formentar nell'animo loro pensiero di estender le passioni loro, non solo contra quelli da chi si stimano offesi, ma indifferentemente contra tutta la mia Casa. Sì come, per più di una via è stato motteggiato e la esperienza istessa ne ha quasi evidentemente dimostrato, che havendoli li clarissimi messer Andrea proveditor et messer Bernardo miei fratelli, fatti ricercar ad assicurarli della volontà loro, non ne hanno mai potuto riportar alcuna rissolutione; e sono astretti però a viverne con molto sospetto et gelosia.

Il che tutto ho voluto riverentemente significar a vostre signorie illustrissime, sapendo qual sia la mente loro e la modestia che essi desiderano che sia in tutti i suoi cittadini, accioché possano sperar di viver quieti et sicuri; et si rendiamo certi che quando, per usar ogni termine di rispetto et di modestia, avvenisse a me o a miei figliolli o ad alcun de miei fratelli alcun incontro fiero et sinistro, il che non voressimo già che in alcuna maniera occoresse, questo arrecherebbe a vostre signorie illustrissime et a tutta la città molto dispiacere et molta nozia.

Onde il tutto io Lorenzo prefatto, con ogni humiltà, ho fatto esponer a vostre signorie eccelentissime a fine che esse, con la molta anci suprema loro auctorità e più propria loro giustitia, liberi noi dal detto sequestro et provvedere nel resto in quel modo che le parerà più conveniente. Et alla bona gratia.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 22, alla data)

## 2. L'onore dei Valier

*Significativo ed esplicito, di certo, dei meccanismi che regolamentavano le trattative per il raggiungimento della pace tra le diverse Case del patriziato, il conflitto che oppose, alla fine degli anni '80 del Cinquecento, il patrizio Vettor Calergi e la famiglia Valier è provvisto di una trama straordinaria che merita di essere affrontata in maniera più estesa di quanto non si faccia in questa pagine. Vettor Calergi venne bandito nel gennaio del 1588 per l'uccisione di Sebastiano Valier, con la condizione di non poter liberarsi prima di dieci anni se non avesse ottenuto la carta della pace dagli offesi. A più riprese, nel corso dell'anno seguente, richiese la pace alla famiglia dell'ucciso, la quale si oppose senza mezzi termini alla sua concessione. Un diniego che sarebbe comunque venuto meno nel febbraio del 1590, di fronte allo straordinario risarcimento pecuniario offerto dal Calergi e al ruolo marginale cui fu costretta Franceschina Orio, vedova di Sebastiano Valier, la quale non aveva comunque rinunciato ad un atteggiamento intransigente nei confronti dell'uccisore del marito.*

*Si riporta solamente la scrittura, redatta nel maggio del 1589, con la quale i Valier si rivolgevano ai Capi del Consiglio dei dieci per motivare il loro rifiuto e denunciare l'atteggiamento aggressivo del Calergi. Una scrittura che svela molte delle dinamiche che contraddistinguevano la giustizia del supremo organo veneziano e le relazioni tra le famiglie in conflitto.*

Illustrissimi signori Capi dell'eccelso Consiglio di dieci

Il Calergi, homicida di Sebastiano già figliolo di me Anzola Valiera, marito di me Franceschina Oria et fratello di noi Piero, Andrea et Marino Valieri, con grande pretensione nelle sue ricchezze et adherenze ha fatto intimare ad alcuni di noi una scrittura nella quale conclude che egli intende con noi haver fatta la pace; e con questa disobbligarsi dalla sua conditione, sendo espresso nella sentenza che non si possa liberare dal bando se non haverà dagli offesi la carta della pace. Et oltre ciò hanno i suoi governatori scritto in banco mille ducati a nostro figliolo e nipote, da esser da lui disposti come suoi liberi, quando egli sia gionto in legitima età. La quale ardita inventione, come ci ha di novo essacerbata la piaga, così pure ha rinfrescata altra più grave offesa, poiché egli ha dicchiarito, con questo iniquo e ingiurioso atto, quanto vile concetto di noi tenga e della nostra nobiltà, non inferiore alla sua, non pur volendo che resti scritto che egli habbi confidato comprare il nostro sangue, ma ciò ancora fare a nostra onta e dispregio contra la volontà nostra, esso stesso dispensando le leggi e mercatando e limitando il prezzo alla nostra ignominia.

Cosa la quale non crediamo che mai più sia stata da nissuno nemico pensata, non che alla presenza del medesimo eccelso Consiglio di dieci effettuata. E dove quegli che hanno fatta altra ingiuria sogliono con pat[i]enza et humiltà sedare gli animi conturbati e le paci che richiedeno manifestano non ricercarle per alcuna loro utilità, ma per pentimento dello errore commesso e per la stima che facevano della persona ingiuriata, questi non hanno alcun rispetto con la conditione espressa nella detta partita, cioè che detti mille ducati restino di nostro figliolo e nipote, mentre esso Calergi sia liberato dal bando e non altrimenti, che non per altro si mette che per la sua liberatione, noi e la nostra pace nissuna cosa curando.

La quale partita, come non è stata scritta senza presontione et ingiuria, così non poteva esser scritta come cosa contro le leggi a pregiudicio dell'altrui fama e riputatione, contro la quale, come richiamiamo e protestiamo e rispondendo a questo così fatto esperimento, dicemo che la sua supplicatione, quale ella si sia, non deve, né pote esser ammessa. E così come non è ragione che passi allo avversario alcuno suo desiderio senza che a noi siano publicati i fondamenti, come avversari stati principalmente interessati, così non crediamo che egli possa havere alcuno beneficio che gli possa per giustizia servire alla sua liberatione per la espressa conditione della pace, la quale conditione egli non po' acconciare secondo il suo appetito, con le sue facultà per la via di giustizia. Nelle quali non volse lui mettere questo eccelso Consiglio la speranza della sua libertà, ma nella sola volontà nostra, né volse che il medesimo reo ne fusse arbitro. Et la pace che gli convine havere da noi, esso stesso da se stesso concluderla e violando la sentenza aprirsi da se stesso la porta alla sua liberatione, la quale senza altrui ingiuria, per nostre giuste ragioni intendemo che in nessun modo possa avanti dieci anni conseguire.

Pertanto, benché sappiamo che questo temerario ardimento gli sia per riuscir vano, e che come noi non potemo contra detta sentenza allongare la sua pena, benché offesi nell'honore e nel sangue, così non stia a lui abbreviarla; e che, se esso stesso

Consiglio non ci spoglieria dell'autorità che per sua giustitia ci diede, quando a noi rimesse la pace, meno vorrà che lo ingiurioso, con scritte e strattagemmi astutamente ce la tolga.

Habbiamo voluto nondimeno con la presente supplicare vostre signorie eccellentissime a non permettere che con temerarie inventioni sia ammessa alcuna supplicatione per la liberatione del reo, senza espresso consenso della volontà nostra.

Le cose poi che egli adduce di haver fatte e quelle che si offerisce di fare, di rimettersi a senatori e di dare ogni soddisfattione, e di parole e di fatti, accennando di comprare con le sue ricchezze i nostri animi, sono di poca sostanza, perché prima la sentenza non ci deputò mediatori per componere la pace, ma la volse rimettere alla nostra volontà. Né rimesse esso Consiglio al delinquente lo abbreviare il suo tempo. Che non è dubbio che ogni condannato subitamente offerendosi alla pace con gli offesi, mitigaria la sua pena, avvantaggiando la sua libertà, ma volse che all'offeso aspettasse lo assentire alla pace e il delinquente trovasse il modo, come si insanguinò, così di conciliare gli animi.

La qual cosa male il Calergi ha saputo trovare, poiché, con pretendere nelle ricchezze che egli ha, ha voluto contra la nostra volontà avvantaggiarsi. Però usando noi la sentenza fatta a sua pena et a nostro conforto *dicemo che la pace che egli intende haver con noi, noi non la volemo con lui*<sup>118</sup>. Et se solo po' fermare essa pace, ben noi tanti interessati la potemo dissolvere, la quale, come cosa di nostra sola ragione, e non di lui, gli havemo giustamente negata e giustamente neghiamo.

Intendendo che se ne stia alla sentenza con certezza d'animo, che mentre egli vive lontano, vivendo noi disarmati nella nostra sicurtà e quiete, non siano vostre signorie illustrissime mai per aprire la porta, che tornato esso contra la sentenza alla patria con suoi bravi, ci habbi a mettere in sovversione ogni nostro riposo. Il quale, come cosa nostra godiamo per giudizio di questo eccelso Consiglio, il quale ciò che ci diede per sua giustitia non ci vorrà levare a nostro odio, per gratia di cui, per proprie sue colpe, quali publico nemico, fu di capitale sentenza condannato. Et a vostre signorie eccellentissime humilmente si raccomandamo.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 181, copia allegata alla *parte* del 20 feb. 1589 *mv*)

### 3. Le scritte siano abbruciate

*La pace impropria tra le Case Querini e Valier è di estremo interesse in quanto ripropone in maniera evidente le interrelazioni tra riti processuali e sistema della vendetta. Il Consiglio dei dieci decreta che la documentazione processuale inerente il conflitto sia distrutta di seguito alla conclusione della pace. I riferimenti al bacio della pace e la minaccia della pena del bando ai possibili renitenti sono elementi che esplicitano chiaramente la persistenza di antiche pratiche conflittuali e il ruolo svolto dall'importante organo giudiziario nell'assicurare la pace cittadina.*

<sup>118</sup> Passo sottolineato nella supplica.

1591 a 28 di maggio in Consiglio dei dieci

Vivendo già molti giorni una grave inimicitia tra li nobili nostri ser Vincenzo Querini fu de ser Andrea Vincenzo da una, et dall'altra ser Francesco Mocenigo fo de ser Alvise et ser Piero Vallier fo de ser Antonio, per la occasione della question seguita, sì come è stato particolarmente rappresentato a questo Consiglio, al quale, perché spetta il conservare il quieto et pacifico vivere della città et massime tra la nobiltà nostra. Né essendo mancato li Capi di esso Consiglio, colli sequestri ordinati, di far continir finhora nelli loro termini li predetti nobeli nostri, essi però per officii fatti da interposite persone non si sono potuti ridurre alla riconciliatione.

Pertanto, non dovendosi per publica dignità et per quei rispetti che possono esser molto ben considerati dalla prudentia di questo Consiglio, tardar più a far quella risoluta provisione che si ricerca per la pacificatione.

L'anderà parte che fatti venir domattina alla presentia di predetti Capi tutti li sopradetti nobeli nostri, sia primariamente imposto a ser Vincenzo Querini et a ser Francesco Morosini che debbano senz'altro abbracciarsi et riconciliarsi fra loro, perché tale è la ferma volontà del predetto Consiglio. Il qual parimenti ha deliberato che sia intimato ad esso ser Vincenzo Querini et al predetto ser Piero Vallier che debbano, pur alla detta presentia, far immediate bona et sincera pace fra loro ancora.

Il qual Vallier, havendo per le sue scritture fatte nell'officio di predetti Capi espresso il dispiacere da lui sentito per le ferite che egli ha date al detto ser Vincenzo Querini, mentre che lui era in terra, ha dimandato appresso ad esso Querini la pace per il desiderio che detto Vallier ha di ritornar con esso Querini quell'amico che gli è stato sempre per il passato. Deve però detto Vincenzo, con tale satisfattione datali, che doverà esser confirmata pur da esso Vallier alla presentia di predetti Capi, tanto più prontamente seguire la pacificatione dal canto spetialmente del predetto ser Vincenzo Querini.

Ma se intesa la detta deliberatione, alcuno delli predetti nobeli ricasasse di far la pace, sia et s'intenda quel tale o talli inobedienti immediate banditi di Vinetia et del distretto et per 40 miglia oltre i confini, non potendo, se non presterano la debita obedientia in far la pace, esser liberati mai dal predetto bando et per facultà che alcun avesse o fosse per haver di liberar banditi o relegati per raccordi o in qual si voglia altro modo, se la parte non sarà presa colle nove balote di consiglieri et Capi et poi con tutti li XVII di questo Consiglio. Ben possano esser liberati dal predetto bando con li doi terzi delle balote di esso Consiglio in cadaun tempo che faranno la predetta pace.

Se fatta mo' essa pace alcuno delli predetti nobeli offendesse o per altri facesse offendere l'altro in qual si voglia modo, o in altra maniera violasse la predetta pace, s'intendi quel tale o tali banditi di questa città di Vinetia et del destretto et di tutte le altre città, terre et luoghi del dominio nostro, così da parte da terra, come da mar, navilii armadi et disarmadi, in perpetuo, rompendo el confin, essendo presi, siano condotti a Venetia et posti in una delle peggion di questo Consiglio di qua dal canal, per anno uno continuo et poi ritornino al bando. Et questo tante volte sia osservato

quante contrafarano, con taglia a chi quello et cadaun di loro prenderà et consignarà nelle forze della giustitia di lire doimille di suoi beni se ne saranno, i quali restino obligati alle taglie; se non di danari della cassa di questo Consiglio deputati alle taglie. Non possano per facultà che alcun avesse o fosse per avere di liberar banditi o relegati o per raccordi o in qual si voglia altro modo esser liberati, se non saranno passati anni dieci di esso bando.

Et da mo' sia preso che le scritte fatte nell'ufficio per causa della predetta question seguita siano abbruciate alla presentia di predetti Capi. Et sia tutto quanto è predetto letto alli sopradetti nobeli nostri, perché possano tanto più chiaramente conoscere la risoluta volontà di questo Consiglio.

Et perché della presente deliberatione non ne possa esser mai cavata copia, sia per maggior sicurtà registrata nel libro segrete criminali del detto Consiglio.

A 29 ditto

Venuti alla presentia di eccellentissimi Capi tutti li sopradetti nobeli, gli fu letta la predetta deliberatione, alla quale diedero essecutione coll'abbracciarsi prima il Querini col Mocenigo et poi esso Querini col Valliero. Et similmente alla predetta presentia furono abbruciate le sopradette scritte che s'attrovavano nell'ufficio.

(ASV, *Consiglio di dieci, Criminali*, filza 27, alla data)

#### 4. Il renitente

*L'imposizione della pace tra i due patrizi Alessandro Trevisan e Giovanni Cappello avviene a pochi giorni dalla manifestazione dell'inimicizia. I Capi del Consiglio dei dieci avevano inutilmente fatto ricorso alle rituali procedure, volte al raggiungimento della pacificazione (sequestri e ammonizioni). La pace viene così sancita alla presenza dei Capi, tramite le consuete parole ed abbraccio, ma dopo l'aperta e risoluta minaccia di colpire con la grave pena del bando i due avversari. Una pena tanto più severa in quanto venivano previste strettezze di ballotte (maggioranza di voti) assai severe nei confronti del patrizio che, dopo essere stato bandito, avesse voluto ritornare a Venezia. Le strettezze nel sistema politico veneziano rivelano non solo l'importanza della decisione sottoposta al voto, ma pure la trama complessa che amalgamava le magistrature lagunari e il sistema parentale patrizio.*

Die 19 novembrio 1592 in Consiglio di dieci

Vertisse, già molti giorni, grave inimicitia tra li nobili nostri ser Alessandro Trivisan fu de ser Domenego et ser Zuane Capello fu de ser Battista procurator, della qual sono essi stati sequestrati nelle loro habitationi per ordine delli Capi di questo Consiglio.

Li quali, fatti venir più volte separati al tribunal delli Capi et ammoniti alla reconciliatione, il sudetto ser Zuane ha dimostrato prontezza di essequire l'intentione di essi Capi. Il qual veramente ser Alessandro è stato renitente, come è stato a questo Consiglio esposto. Né dovendosi più diferire per la efetuation di essa, per quelli rispetti che sono considerabili in simil occasioni per la quiete de nobeli nostri, aspetando a questo Consiglio il provvedere per la cunservation della quiete d'essi nobeli.

L'anderà parte, che fatti venir da matina all'ufficio di Capi di questo Consiglio li predetti nobeli nostri, li sia in nome di questo Consiglio, alla loro presentia, fatto saper esser ferma volontà di esso Consiglio che debbano insieme pacificarsi; et quello di loro che recusasse la reconciliatione sia et s'intenda bandito di questa città di Venetia et distretto et per 40 miglia oltra li confini, non potendo mai esser liberato se non haverà prestata la obedientia in far la pace; né dal bando predetto esser liberato per facultà che alcun havesse o fusse per haver di liberar banditi o relegati, né per aricordi, o in qual si voglia altro modo immaginabile, se la parte non sarà presa con tutte quante le ballote dei consiglieri et Capi. Et poi con tutto il numero delle ballote del Consiglio ridotto a perfetto numero de 17 ben possano liberarsi dal bando, però colli due terzi delle ballote di questo Consiglio, in cadaun tempo sarà seguita tra essi pace, la qual fatta, se alcuno delli predetti offenderà o per altri farà offendere l'altro, in qual si voglia modo quella violando, incorri el violator in la indignation di questo Consiglio a quelle più severe pene etiam della vita et confisca di beni che sarà iudicato da questo Consiglio convenirsi, havuta consideration l'inobedientia et l'eccesso che fusse commesso.

Die 20 novembrio 1592

Fatti venir alla presentia delli eccelentissimi signori Capi, per essecution della predetta deliberation, li predetti nobeli nostri ser Zuane Capello et Alessandro Trivisan, li fu letta la sopradetta parte et dapo ammoniti per li eccelentissimi signori Capi, intesa la volontà dell'illustrissimo Consiglio che debbano amorevolmente pacificarsi, dapo dette alcune poche parole convenienti per uno et l'altro, si abbraciorno facendo pace.

(ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 194, alla data)

## **5. Il processo sia posto nel casson**

*La pace imposta nel giugno del 1603 a Antonio Cappello e Giovan Francesco Querini è preceduta dalla decisione che il processo sia archiviato in maniera definitiva. Il che lascia presupporre che le trattative tra le due famiglie fossero già approdate a buon esito, tanto da richiedere che il caso fosse definitivamente chiuso.*

1603 a 20 di zugno in Consiglio di dieci

Convenendo all'auttorità et prudentia di questo Consiglio il far sopir le discordie di consideratione che nascono spetialmente tra li nobili nostri, per ovviar a quelli inconvenienti che possono nascere; et volendo al presente che segua lo effetto di questa bona intentione tra li nobili homini ser Antonio Capello fo de ser Marin et ser Zuan Francesco Querini fo de ser Francesco, acciò che cessino quelle male dispositioni d'animo che tra loro passano per le occasioni et cause come nel processo che fu letto a questo Consiglio sotto di 24 luglio prossimo passato 1602.

L'anderà parte che il processo sudetto che si ritrova in questo Consiglio, con tutte le scritte et lettere che in esso si attrovano sia posto per li Capi del Consiglio nel casson, ove non possi esser elevato se non con tutte le balote di questo Consiglio, sì che da alcuno non sia più veduto.

Et da poi, fatti chiamar al tribunal di essi Capi li predetti nobeli nostri ser Antonio Capello et ser Zuan Francesco Querini, da loro gli sia commesso con quella forma di parole che stimarano convenienti esser risolta volontà di questo Consiglio che debbino essi subito riconciliarsi et abbracciarsi insieme, alla loro presentia, sì che habbino occasione di riferir a questo Consiglio la prontezza dimostrata di obedir a tal deliberatione.

(ASV, *Consiglio di dieci, Comuni*, filza 28, alla data)